

Bruxelles, 28.1.2020
C(2020) 395 final

ANNEX

ALLEGATO

della

decisione di esecuzione della Commissione

che modifica la decisione della Commissione C(2010)1620 definitivo per quanto riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I)

Allegato

"ALLEGATO

***MANUALE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E LA
MODIFICA DEI VISTI GIÀ RILASCIATI (Manuale per il codice dei visti I)***

PREMESSA

Obiettivo del presente manuale per l'applicazione pratica del codice dei visti è fornire istruzioni operative (orientamenti, migliori prassi e raccomandazioni) per lo svolgimento dei compiti del personale consolare degli Stati membri e del personale di altre autorità nazionali competenti per l'esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, nonché delle autorità competenti per la modifica di visti già rilasciati.

Il manuale e le istruzioni operative tengono conto del codice dei visti¹ e di tutte le altre norme dell'Unione europea che riguardano l'attuazione, da parte del personale consolare e del personale di altre autorità competenti per l'esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, della politica comune dell'Unione europea in materia di visti, la quale disciplina il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'elenco degli strumenti giuridici di riferimento per il presente manuale figura nella [parte VI](#).

Il manuale è redatto sulla base dell'articolo 51 del codice dei visti. Esso non stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri né definisce nuovi diritti e doveri per i soggetti eventualmente interessati, ma mira a garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni giuridiche. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad un giudice nazionale.

A chiunque chieda un visto devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il trattamento delle domande di visto deve avvenire in modo professionale e rispettoso e in osservanza dei divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria stabiliti, rispettivamente, agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e agli articoli 4 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, il personale consolare deve esercitare le sue funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non deve operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tutte le misure che tale personale adotta nell'esercizio delle sue funzioni devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Il personale consolare e le autorità centrali degli Stati membri devono cercare di raggiungere un equilibrio tra la necessità, da un lato, di essere sempre attenti ad individuare le persone che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e i possibili immigrati illegali, e l'esigenza, dall'altro, di agevolare il trattamento delle domande di visto presentate da persone che soddisfano le condizioni d'ingresso. È impossibile riunire in un manuale istruzioni operative che forniscano orientamenti chiari per tutti i casi ipotizzabili. In mancanza di orientamenti chiari, occorre che il personale consolare tratti le domande di visto nel pieno rispetto dello spirito della politica comune in materia di visti.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

Contents

PARTE I: QUESTIONI GENERALI	8
1. Stati membri dell'UE e Stati associati che hanno abolito i controlli alle frontiere interne e che applicano integralmente l'acquis di Schengen per quanto riguarda il rilascio di visti per soggiorni non superiori a 90 giorni	8
1.1 Stati membri dell'UE	8
1.2 Paesi associati	8
1.3 Stati membri dell'UE che non applicano ancora integralmente l' <i>acquis</i> di Schengen .	8
2. Terminologia	9
3. Obbligo del visto	9
3.1 Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto?	9
3.2 Quali cittadini sono esenti dall'obbligo del visto?	11
3.3 Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale?	12
4. Tipi di visto contemplati dal codice dei visti e dal manuale per il codice dei visti ...	14
5. Modello uniforme per i visti adesivi	14
6. Accordi di facilitazione del visto	14
7. Familiari di cittadini dell'UE/del SEE e di cittadini svizzeri	16
8. Altri documenti che consentono l'ingresso e/o il soggiorno nel territorio degli Stati membri e che non sono contemplati dal codice dei visti né dal manuale	16
PARTE II: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO	18
1. DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE E DEL CONSOLATO COMPETENTE DI TALE STATO MEMBRO	18
1.1 Domanda di visto uniforme per un ingresso	18
1.2 Domanda di visto uniforme per ingressi multipli	19
1.3 Domanda di visto presentata da una persona in possesso di un visto per soggiorno di breve durata in corso di validità	20
1.4 Domanda di visto di transito aeroportuale	21
1.5 Come trattare una domanda presentata da un cittadino diretto in diversi Stati membri, uno dei quali lo esonera dall'obbligo del visto	22
1.6 Il consolato di uno Stato membro deve accettare una domanda presentata da un cittadino diretto in uno Stato membro che non è presente né rappresentato nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente?	23
1.7 Come reagire nel caso in cui una domanda sia presentata a un consolato che non è competente per trattarla?	24
1.8 Un consolato può accettare una domanda presentata da un cittadino che non risiede nel territorio di sua giurisdizione?	24

1.10	Il consolato di uno Stato membro situato nel territorio di un altro Stato membro può esaminare una domanda di visto?	26
2.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	27
2.1	Quando si può presentare la domanda?.....	27
2.2	Organizzazione degli appuntamenti	27
2.3	Presentazione della domanda	28
3.	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI VISTO	31
3.1	Documento di viaggio	31
3.2	Modulo di domanda	34
3.3	Fotografia	37
3.4	Diritti per i visti.....	37
3.5	Ricevibilità	41
3.6	Come trattare una domanda irricevibile?	41
3.7	Esistono casi in cui una domanda irricevibile può essere esaminata?	42
4.	IDENTIFICATORI BIOMETRICI	43
4.1	Quali identificatori biometrici devono essere rilevati?	43
4.2	In quale fase della procedura di domanda di visto devono essere raccolti gli identificatori biometrici?	43
4.3	Quali richiedenti sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali?.....	44
5.	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO	46
5.1	Documenti giustificativi.....	46
5.1.3	I documenti giustificativi devono essere autenticati o legalizzati?	47
5.2	Quali documenti devono essere presentati a sostegno di una domanda di visto uniforme?	47
5.3	Assicurazione sanitaria di viaggio	57
6.	ESAME DELLA DOMANDA DI VISTO.....	59
6.1	Principi di base.....	59
6.2	Creazione del fascicolo relativo alla domanda e consultazione del VIS	60
6.3	Autenticità e affidabilità di documenti e dichiarazioni	61
6.4	Il documento di viaggio	62
6.5	Scopo del soggiorno previsto	62
6.6	Condizioni del soggiorno previsto	64
6.7	Rischi per la sicurezza e per la salute pubblica.....	65
6.8	Uso del meccanismo VIS Mail	66
6.9	Assicurazione sanitaria di viaggio	68
6.10	Verifica della durata dei soggiorni precedenti e previsti	68

6.11	Documenti supplementari	71
6.12	Quando occorre convocare il richiedente per un colloquio?.....	71
6.13	Valutazione del rischio di immigrazione illegale e dell'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto	72
6.14	Domanda di visto di transito aeroportuale	73
6.15	Minori:.....	74
6.16	Tracciabilità del processo decisionale.....	74
6.17	Procedure di rapporto ("controllo al rientro").....	75
7.	DECISIONE SULLA DOMANDA DI VISTO	76
7.1	Entro quali termini va adottata una decisione su una domanda di visto?	76
7.2	Da quando decorre il termine per decidere in merito a una domanda?.....	77
7.3	Informazioni da inserire nel VIS in caso di decisione di rilascio del visto.....	77
8.	TIPI DI VISTO DA RILASCIARE	78
8.1	Visti che consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri.....	78
8.2	Periodo di validità	79
8.3	Durata del soggiorno	80
8.4	Numero di ingressi	81
8.5	Visto con validità territoriale limitata	85
9.	INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SUL RILASCIO DI UN VISTO	91
10.	VISTO ADESIVO	92
10.1	Modalità di compilazione del visto adesivo.....	92
10.2	Apposizione di un visto adesivo	92
10.3	Annullamento di visti adesivi già compilati.....	93
11.	RIFIUTO DI UN VISTO	93
11.1	Quali sono i motivi di rifiuto del visto?	94
11.2	Occorre notificare all'interessato il rifiuto del visto e i motivi su cui si basa?.....	95
11.3	Informazioni da aggiungere al VIS in caso di rifiuto del visto	96
11.4	L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione negativa?.....	97
12.	RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO	98
13.	ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI DOMANDA.....	100
13.1	Cosa va archiviato?	100
13.2	Per quanto tempo devono essere conservate le pratiche di domanda?.....	100
PARTE III: REGOLE SPECIFICHE APPLICABILI AI RICHIEDENTI CHE SIANO FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE		101

1.	Il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione della direttiva 2004/38/CE?	102
2.	Può la direttiva 2004/38/CE esentare i familiari di cittadini dell'UE dall'obbligo del visto?	106
2.1	Carte di soggiorno pertinenti	106
2.2	Carte di soggiorno non standard che sono comunque pertinenti	107
2.3	Esenzione dall'obbligo del visto a norma del codice frontiere Schengen	108
3.	Competenza territoriale per le domande di visto presentate da cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE	108
3.1	Articolo 6	109
3.2	Articolo 7	109
4.	Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti	110
4.1	Diritti per i visti	110
4.2	Esternalizzazione della raccolta delle domande	110
4.3	Agevolazione delle procedure	110
4.4	Tempi di trattamento della domanda di visto	110
4.5	Tipi di visti rilasciati ai familiari di cittadini dell'UE (compresi i familiari che intendono soggiornare per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni)	111
4.6	Onere della prova	111
4.7	Documenti giustificativi	112
4.8	Riconoscimento o registrazione di matrimoni contratti all'estero	115
4.9	Rifiuto del visto	116
4.10	Notificazione e motivazione di un rifiuto	116
4.11	Procedura di "conversione"	117
5.	Abuso e frode nelle domande di visto di ingresso	117
5.1	Osservazioni generali	117
5.2	Forme di abuso del diritto dell'UE sulla libera circolazione	118
5.3	Diversi tipi di matrimoni autentici e matrimoni fittizi	119
5.4	Orientamenti operativi, in particolare per i consolati	120
6.	Domanda di visto alle frontiere esterne da parte di familiari di cittadini dell'UE	121
7.	Istruzioni operative per i consolati svizzeri	122
7.1	Definizione di "familiare" ai sensi dell'ALC	122
7.3	Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti	122
PARTE IV: VISTI CHIESTI ALLE FRONTIERE ESTERNE		125
1.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO ALLE FRONTIERE ESTERNE	125
1.1	La domanda di visto può essere presentata alla frontiera?	125

1.2	Esistono regole specifiche per il trattamento delle domande di visto alla frontiera?	125
1.3	Quali tipi di visto possono essere rilasciati alle frontiere esterne?	127
2.	VISTI RILASCIATI ALLA FRONTIERA ESTERNA A MARITTIMI IN TRANSITO	130
PARTE V: MODIFICA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO		132
1.	PROROGA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO	132
1.1	In quali casi è obbligatorio prorogare il visto?	132
1.2	Può essere chiesto di pagare dei diritti per la proroga di un visto per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie?	132
1.3	In quali casi non è obbligatorio prorogare il visto?	132
1.4	Prima di decidere in merito alla proroga di un visto occorre effettuare una "consultazione preliminare"?	133
1.5	Qual è la validità territoriale di un visto prorogato?	133
1.6	Qual è la durata del soggiorno consentita da un visto prorogato?	133
1.7	Che forma assume la proroga del visto?	133
1.8	Quali sono gli elementi da verificare ai fini della valutazione di una richiesta di proroga?	134
2.	ANNULLAMENTO DI UN VISTO RILASCIATO	134
2.1	Motivi di annullamento	134
2.2	Come va indicato l'annullamento?	135
2.3	I dati relativi a un visto annullato devono essere inseriti nel VIS?	135
2.4	L'annullamento del visto e i motivi dell'annullamento devono essere notificati all'interessato?	135
2.5	L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione di annullamento?	136
3.	REVOCA DI UN VISTO RILASCIATO	136
3.1	Motivi di revoca	136
3.2	Come va indicata la revoca?	136
3.3	I dati relativi a un visto revocato devono essere inseriti nel VIS?	137
3.4	La revoca del visto e i motivi della revoca devono essere notificati all'interessato?	137
3.5	L'interessato ha diritto di presentare ricorso contro una decisione di revoca?	137
4.	TRADUZIONI DI "ANNULLATO" E "REVOCATO"	138
PARTE VI: LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO		139
Diritto dell'Unione		139

PARTE I: QUESTIONI GENERALI

1. STATI MEMBRI DELL'UE E STATI ASSOCIATI CHE HANNO ABOLITO I CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CHE APPLICANO INTEGRALMENTE L'ACQUIS DI SCHENGEN PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO DI VISTI PER SOGGIORNI NON SUPERIORI A 90 GIORNI

1.1 Stati membri dell'UE

Austria	Lettonia
Belgio	Lituania
Repubblica Ceca	Lussemburgo
Danimarca	Malta
Estonia	Paesi Bassi
Finlandia	Polonia
Francia	Portogallo
Germania	Slovacchia
Grecia	Slovenia
Ungheria	Spagna
Italia	Svezia

Per quanto riguarda la Francia e i Paesi Bassi, la politica comune in materia di visti si applica soltanto ai territori europei di tali Stati membri. Per quanto riguarda la Danimarca, essa non si applica alla Groenlandia e alle Isole Fær Øer.

1.2 Paesi associati

Paesi SEE² (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e Svizzera. Per quanto riguarda la Norvegia, la politica comune in materia di visti non si applica allo Svalbard (Spitzbergen).

1.3 Stati membri dell'UE che non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen

Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen. Pertanto, tali Stati membri sono vincolati dal codice dei visti ma, fino all'applicazione integrale dell'*acquis* di Schengen, rilasciano visti nazionali per soggiorni di breve durata validi esclusivamente per i loro territori. La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la

² Accordo sullo Spazio economico europeo.

Romania applicano integralmente il regolamento (CE) n. 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

2. TERMINOLOGIA

Ai fini del codice dei visti e del presente manuale, con "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'UE che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen e gli Stati associati, e con "territorio degli Stati membri" si intende il territorio (cfr. parte I, punti 1.1 e 1.2) di detti Stati membri.

Ai fini del presente manuale, e a seconda del contesto, con i termini "consolato" e "personale consolare" si intendono anche le autorità centrali di uno Stato membro quando queste, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del codice dei visti, sono responsabili dell'esame delle domande di visto e delle decisioni in merito.

3. OBBLIGO DEL VISTO

VISTI UNIFORMI

3.1 Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto?

Base giuridica: regolamento (UE) 2018/1806

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni figura nel regolamento (UE) n. 2018/1806 (cfr. [allegato 5](#))³.

Le norme relative ai visti per soggiorni di breve durata sono basate sulla cittadinanza, che è il criterio di base per stabilire se una persona è soggetta o meno all'obbligo di visto. Tranne in specifiche situazioni riguardanti i titolari di passaporto di rifugiato o di apolide, nella maggior parte dei casi né il tipo di documento di viaggio di cui l'interessato è in possesso, né il paese che lo ha rilasciato determinano se tale persona è soggetta all'obbligo del visto. Se la cittadinanza del titolare non è indicata sul documento di viaggio, gli Stati membri devono valutare se essa può essere stabilita in base ad altri documenti. Se non è possibile stabilire la cittadinanza del richiedente, sarà il documento di viaggio a determinare se questi è soggetto all'obbligo del visto.

Esempio: un cittadino colombiano in possesso di un passaporto di rifugiato rilasciato dagli Stati Uniti desidera recarsi in Svezia. La sua cittadinanza è indicata sul documento di viaggio. La Svezia non dispensa dall'obbligo del visto i titolari di questo tipo di documento. Tuttavia, poiché i Colombiani rientrano nel regime di esenzione dal visto, l'interessato deve poter recarsi in Svezia senza visto.

³ Tutti i riferimenti ad allegati riguardano gli allegati del manuale per il codice dei visti.

***Esempio:** in Uruguay gli stranieri, non nati come cittadini uruguayani, hanno un passaporto in cui è indicato che sono "cittadini legali", e viene menzionata la cittadinanza "precedente". L'obbligo o meno del visto per un soggiorno di breve durata dipenderà dalla cittadinanza dell'interessato. Un cittadino cubano titolare di un tale documento di viaggio uruguayano dovrà ad esempio fare domanda di visto per recarsi nel territorio degli Stati membri.*

3.1.1 Per quali categorie di persone il diritto dell'UE prevede deroghe all'obbligo del visto per entrare nel territorio di tutti gli Stati membri?

- I cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro non sono esenti in quanto tali dall'obbligo del visto, ma il loro permesso di soggiorno è considerato equipollente a un visto uniforme. Si veda l'[elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri \(allegato 2\)](#).
- I titolari di passaporti diplomatici (e, occasionalmente, di servizio) che, a norma degli accordi di facilitazione del visto con alcuni paesi terzi, sono esenti dall'obbligo del visto.
- I cittadini di paesi terzi titolari di un "lasciapassare per traffico frontaliero locale" allorché esercitano i loro diritti nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale⁴ ([allegato 3](#)).
- Gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, residenti in uno Stato membro dell'UE, i quali partecipino a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto. Si veda l'[elenco degli allievi di istituti scolastici che partecipano a un viaggio scolastico nell'Unione europea \(allegato 4\)](#).
- I rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.
- Alcune categorie di familiari di cittadini dell'UE e della Svizzera sono esenti dall'obbligo del visto (cfr. [parte III](#)).

3.1.2 Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'obbligo del visto?

In virtù del regolamento (CE) n. 2018/1806, singoli Stati membri hanno deciso di esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di cittadini di paesi terzi solitamente soggette a tale obbligo:

- i titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali, di passaporti speciali;
- i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;
- i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 o n. 185 del 16 giugno 2003 o della

⁴ GU L 405 del 30.12.2006 e GU L 29 del 3.2.2007.

convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

- gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente e gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;
- i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro, o da entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale, ai funzionari di tali organizzazioni o entità;
- i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace;
- i titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati partecipanti alla NATO sullo statuto delle loro forze armate;
- gli allievi di istituti scolastici che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;
- i rifugiati statutari che sono cittadini di un paese terzo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e che risiedono in un paese terzo i cui cittadini non sono soggetti a tale obbligo o apolidi residenti in un paese terzo i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale paese;
- fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

Le informazioni su tutte queste esenzioni figurano nelle [informazioni a norma del regolamento \(UE\) 2018/1806](#) (cfr. [allegato 5](#)).

3.1.3 I cittadini turchi fornitori di servizi possono essere esentati dall'obbligo del visto

Si vedano [gli orientamenti sulla circolazione dei cittadini turchi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'UE per effettuare prestazioni di servizi nell'UE](#) ([allegato 6](#)).

3.2 Quali cittadini sono esenti dall'obbligo del visto?

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni figura nel regolamento (UE) n. 2018/1806 (cfr. [allegato 1](#)).

3.2.1 Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorno di breve durata?

In virtù del regolamento (UE) 2018/1806, alcuni Stati membri hanno unilateralmente deciso di imporre l'obbligo del visto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi solitamente non soggette a tale obbligo:

- i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali;
- equipaggi civili di aerei e navi;

- equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;
- equipaggi civili di navi, compresi gli equipaggi di navi che operano in acque internazionali e su vie fluviali internazionali;
- titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari;
- persone che esercitano un'attività remunerata durante un soggiorno inferiore a 90 giorni.

Il visto rilasciato a tali categorie di persone, che viaggiano per gli scopi sopra indicati, è un visto uniforme per soggiorno di breve durata rilasciato ai sensi del codice dei visti.

Le informazioni su queste esenzioni figurano nelle informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Consiglio ([cfr. allegato 5](#)).

L'eccezione all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1806 ("persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività remunerata") deve essere interpretata restrittivamente. In particolare, non dovrebbe riguardare le persone che svolgono un lavoro subordinato o autonomo nel loro paese di residenza e che devono viaggiare per fini professionali. In tal senso, e conformemente agli accordi di esenzione dal visto conclusi dall'UE con alcuni paesi terzi, tale eccezione non dovrebbe riguardare:

- la gente d'affari, vale a dire le persone che viaggiano per affari (senza avere un impiego nello Stato membro di destinazione);
- gli sportivi e gli artisti che svolgono un'attività episodica;
- i giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza; e
- i tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE

Base giuridica: codice dei visti – articolo 3

3.3 Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale?

L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri figura [nell'allegato 7A](#).

In alcune circostanze, uno Stato membro può decidere unilateralmente di richiedere ai cittadini di alcuni paesi terzi di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul suo territorio (cfr. [allegato 7B](#)).

3.3.1 Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale?

Tutti i riferimenti al Regno Unito in questa sezione sono validi solo fintantoché a tale Stato continua ad applicarsi il diritto dell'UE. Qualora il Regno Unito dovesse uscire dall'UE senza un accordo di recesso (la cosiddetta "Brexit senza accordo"), i visti e i titoli di soggiorno rilasciati da tale Stato non esenteranno più il titolare dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

Sono esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale le seguenti categorie di persone:

- a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
- b) i titolari di un visto valido rilasciato dai seguenti paesi:
 - Bulgaria, Croazia, Cipro, Romania, Irlanda o Regno Unito;
 - Canada, Giappone o Stati Uniti d'America; o per
 - uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);

anche quando ritornano da tali paesi o territori dopo aver utilizzato il visto.

Il viaggio di ritorno dovrebbe avvenire al più tardi immediatamente dopo la scadenza del visto rilasciato da uno dei paesi sopraelencati, non vari giorni dopo tale scadenza.

L'esenzione dei titolari di un visto valido rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Romania, dall'Irlanda, dal Regno Unito, dal Canada, dal Giappone, dagli Stati Uniti d'America, oppure per i paesi e territori d'oltremare dei Paesi Bassi di cui alla lettera b), si applica indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia diretta nel paese che ha rilasciato il visto o in un altro paese terzo.

Esempio: un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese valido è diretto da Lagos (Nigeria) a Bogotá (Colombia) via Francoforte (Germania).

Questa persona non deve necessariamente essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte.

Tuttavia, il cittadino di paese terzo titolare di un visto scaduto rilasciato dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro, dalla Romania, dal Regno Unito, dall'Irlanda, dal Canada, dal Giappone, dagli Stati Uniti d'America, o per i paesi e territori d'oltremare dei Paesi Bassi di cui alla lettera b), che ritorna da un paese terzo diverso dal paese che ha rilasciato il visto, non è esente dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

Esempio: un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese scaduto ritorna da Bogotá (Colombia) a Lagos (Nigeria) via Francoforte (Germania).

Questa persona deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte.

- c) i titolari di un permesso di soggiorno valido:
 - rilasciato dall'Irlanda o dal Regno Unito;
 - rilasciato da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisce il ritorno incondizionato del titolare (cfr. [allegato 7C](#)); o per
 - uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);
- d) i familiari di cittadini dell'UE contemplati dalla direttiva 2004/38/CE, indipendentemente dal fatto che viaggino da soli o accompagnino o raggiungano il cittadino dell'UE (cfr. [parte III](#));
- e) i titolari di passaporti diplomatici;
- f) i membri di equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale.

4. TIPI DI VISTO CONTEMPLATI DAL CODICE DEI VISTI E DAL MANUALE PER IL CODICE DEI VISTI

Il codice dei visti "fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni" (ossia "soggiorni di breve durata") e "definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri". Possono essere rilasciati visti uniformi che consentono al titolare di spostarsi nell'intero territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata che consentono al titolare di spostarsi soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.

5. MODELLO UNIFORME PER I VISTI ADESIVI

I visti uniformi, i visti con validità territoriale limitata e i visti di transito aeroportuale rilasciati dagli Stati membri sono stampati sul modello uniforme per i visti adesivi stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti.

6. ACCORDI DI FACILITAZIONE DEL VISTO

Gli accordi di facilitazione del visto tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi prevedono misure per agevolare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini di determinati paesi terzi (ad esempio la riduzione dei diritti per i visti, il rilascio di visti per ingressi multipli a determinate categorie di richiedenti, l'abbreviazione dei tempi di evasione delle pratiche) senza peraltro modificare le

condizioni per il rilascio dei visti (il richiedente, cioè, deve comunque soddisfare le condizioni di ingresso).

Attualmente⁵ sono in vigore dodici accordi di facilitazione del visto. Tuttavia, quelli riguardanti paesi terzi i cui cittadini non sono più soggetti all'obbligo del visto per soggiorno di breve durata sono sostanzialmente superflui. Gli Stati membri che mantengono l'obbligo del visto per soggiorno di breve durata per i cittadini di quei paesi che intendono svolgere un'attività remunerata durante il loro soggiorno, devono continuare ad applicare gli accordi. I comitati misti responsabili per la verifica di tali accordi hanno redatto orientamenti specifici per l'attuazione di ciascuno di essi. Gli accordi di facilitazione del visto sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca, [il Regno Unito] e l'Irlanda e non riguardano gli Stati associati Schengen.

La Danimarca, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera hanno concluso accordi bilaterali con alcuni dei paesi terzi in questione.

<i>Paese terzo</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo UE</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Danimarca</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Norvegia</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Svizzera</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Islanda</i>	<i>Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Liechtenstein</i>
Federazione russa	1.6.2007	1.10.2009	1.12.2008	1.2.2011	1.3.2010	1.4.2015
Ucraina⁶	1.1.2008	1.3.2009	1.9.2011	1.3.2019		
Ucraina^{idem} modificato	1.7.2013	1.1.2016				
Macedonia del Nord⁷	1.1.2008		1.2.2009			
Serbia⁸	1.1.2008	1.5.2009	1.6.2010	1.7.2010		
Montenegro⁹	1.1.2008	1.8.2008	16.12.2009			

⁵ Dicembre 2019.

⁶ In virtù del regolamento (UE) 2017/850 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'Ucraina titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1).

⁷ In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1).

⁸ In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini serbi titolari di passaporti biometrici (esclusi i titolari di passaporti rilasciati dalla direzione di coordinamento serba [in serbo: *Koordinaciona uprava*]) sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1).

⁹ In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini del Montenegro titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1).

Bosnia-Erzegovina¹⁰	1.1.2008	1.4.2009	1.5.2009	1.7.2009		
Albania¹¹	1.1.2008	1.12.2008	1.5.2009		1.1.2010	
Repubblica di Moldova¹²	1.1.2008	1.9.2011	1.12.2011	1.2.2011		
Repubblica di Moldova modificato^{idem}	1.7.2013					
Georgia¹³	1.3.2011		1.12.2015	1.1.2014		
Armenia	1.1.2014			1.8.2016		
Azerbaijan	1.9.2014		1.6.2015	1.4.2017		
Capo Verde	1.12.2014					

7. FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE/DEL SEE E DI CITTADINI SVIZZERI

In virtù dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite dalla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Una parte del presente manuale ([parte III](#)) è specificamente dedicata alle norme applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini dell'UE/del SEE contemplati dalla direttiva, o familiari di cittadini svizzeri contemplati dall'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione delle persone.

8. ALTRI DOCUMENTI CHE CONSENTONO L'INGRESSO E/O IL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI E CHE NON SONO CONTEMPLATI DAL CODICE DEI VISTI NÉ DAL MANUALE

– Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

¹⁰ In virtù del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini della Bosnia-Erzegovina titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1); l'accordo di facilitazione del visto continua ad applicarsi ai titolari di passaporti non biometrici.

¹¹ In virtù del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'Albania titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1).

¹² In virtù del regolamento (UE) n. 259/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini della Moldova titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 105 del 14.12.2010, pag. 9);

¹³ In virtù del regolamento (UE) 2017/372 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini della Georgia titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 61, 14.12.2010, pag. 7);

Le procedure e le condizioni per il rilascio del visto nazionale per soggiorni di lunga durata (soggiorni previsti superiori a 90 giorni) sono definite dalla legislazione nazionale. Tuttavia, i titolari di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata hanno il diritto di spostarsi nel territorio degli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 265/2010, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen).

– Permesso di soggiorno

Le procedure e le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono definite dalla legislazione nazionale. Per il principio dell'equivalenza tra il visto per soggiorno di breve durata e il permesso di soggiorno, i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro e i titolari di un documento di viaggio valido hanno il diritto di circolare per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nei territori degli Stati membri.

– Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

Il 1° luglio 2003 è entrato in vigore un regime specifico per il transito tra la regione di Kaliningrad e il restante territorio della Federazione russa. Il regime ha introdotto due tipi di documenti, un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD), necessari per attraversare il territorio degli Stati membri, onde permettere ed agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi fra due parti geograficamente non contigue del loro paese. Attualmente soltanto la Lituania applica tale regime. L'FTD è utilizzato per il transito diretto multiplo con ogni mezzo di trasporto via terra attraverso il territorio della Lituania. È rilasciato dalle autorità lituane e ha una validità massima di tre anni. La durata di ciascun transito effettuato in virtù dell'FTD non può superare le 24 ore.

L'FRTD è valido fino a tre mesi per un unico viaggio di andata e ritorno in treno. Con questo tipo di documento la durata del transito non può superare le sei ore.

L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore di un visto e devono essere rilasciati dalle autorità consolari utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio. Non possono essere rilasciati alla frontiera.

Fatte salve le norme specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 693/2003, si applicano inoltre all'FTD/FRTD le disposizioni dell'*acquis* di Schengen in materia di visti (articolo 10 del regolamento (CE) n. 693/2003).

[Regolamento \(CE\) n. 693/2003 del Consiglio, che istituisce un documento di transito agevolato \(FTD\) e un documento di transito ferroviario agevolato \(FRTD\) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune](#)

[Regolamento \(CE\) n. 694/2003 del Consiglio, che stabilisce modelli uniformi per l'FTD e l'FRTD.](#)

PARTE II: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO

1. DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE E DEL CONSOLATO COMPETENTE DI TALE STATO MEMBRO

Come stabilire lo Stato membro competente sulla base della destinazione del richiedente.

Base giuridica: codice dei visti – articolo 5

1.1 Domanda di visto uniforme per un ingresso

1.1.1 Se il viaggio ha per destinazione un unico Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro.

1.1.2 Se il viaggio ha per destinazione più di uno Stato membro, o se devono essere effettuate più visite separate nell'arco di due mesi, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale. Con destinazione principale si intende il luogo in cui il richiedente ha intenzione di trascorrere il periodo più lungo o di realizzare lo scopo principale del viaggio previsto.

Esempio: un cittadino marocchino intende recarsi in Francia per una visita a familiari (20 giorni) e ha inoltre organizzato un incontro con un partner commerciale in Belgio (due giorni); arriverà ad Amsterdam (Paesi Bassi) e ripartirà dallo stesso luogo.

Poiché lo scopo principale del viaggio è la riunione di famiglia, la domanda dev'essere trattata dal consolato francese.

Esempio: un cittadino marocchino intende recarsi in Belgio per affari (sei giorni) e nella stessa occasione intende far visita ai parenti in Francia (sei giorni); arriverà ad Amsterdam (Paesi Bassi) e ripartirà dallo stesso luogo.

La durata dei soggiorni previsti in Belgio o in Francia è identica, e quindi la domanda deve essere trattata dal consolato francese o dal consolato belga. Entrambi i paesi sono una destinazione principale; lo Stato membro del primo ingresso non deve diventare responsabile del trattamento della domanda.

Esempio: uno studente indiano residente a Londra (Regno Unito) intende recarsi in Danimarca dal 15 al 18 agosto (4 giorni) e in Spagna dal 3 al 12 settembre (10 giorni).

La domanda deve essere trattata dal consolato spagnolo e il visto rilasciato deve coprire entrambe le visite.

1.1.3 Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo.

***Esempio:** una cittadina bielorusa è diretta in autobus verso la Polonia, la Germania e l'Austria a fini turistici; trascorrerà quattro giorni in Polonia, quattro giorni in Germania e tre giorni in Austria.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato polacco, poiché la titolare del visto attraverserà la frontiera esterna della Polonia.

***Esempio:** un cittadino marocchino intende recarsi nel Regno Unito passando per la Spagna e la Francia.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato spagnolo, poiché l'interessato attraverserà la frontiera esterna della Spagna.

***Esempio:** un cittadino turco intende recarsi in aereo da Ankara (Turchia) a Londra (Regno Unito) passando da Vienna (Austria) e Francoforte (Germania) e dopo il soggiorno nel Regno Unito intende ritornare in Turchia seguendo un altro itinerario, attraverso Berlino (Germania) e Budapest (Ungheria).*

In questo caso è il consolato austriaco a dover trattare la domanda, poiché l'interessato attraverserà la frontiera esterna dell'Austria.

1.2 Domanda di visto uniforme per ingressi multipli

Migliore prassi raccomandata per determinare lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda di visto uniforme per ingressi multipli:

in linea generale, una domanda di visto per ingressi multipli dev'essere trattata dallo Stato membro che costituisce la destinazione principale abituale, cioè lo Stato membro di destinazione più frequente o, in mancanza di tale destinazione, quello di destinazione del primo viaggio previsto

***Esempio:** una cittadina senegalese fa regolarmente visita alla sua famiglia in Francia, ma si reca anche in altri Stati membri per affari una o due volte l'anno; la destinazione del suo primo viaggio è la Svizzera.*

La domanda dev'essere trattata dal consolato francese, poiché la Francia costituisce la destinazione più frequente.

Esempio: un cittadino azerbaigiano che lavora come autotrasportatore per una società di trasporti azerbaigiani consegna regolarmente merci a clienti in Austria e pertanto ha ottenuto diversi visti per ingressi multipli dall'Austria; il visto precedente è scaduto e il cittadino chiede un nuovo visto al consolato austriaco, anche se attualmente la società consegna merci soltanto in Spagna.

Il richiedente, per quanto ben noto al consolato austriaco, dev'essere invitato a rivolgersi al consolato spagnolo, in quanto la sua destinazione principale sarà d'ora in poi la Spagna.

Esempio: un cittadino russo intende recarsi da Mosca (Russia) in Croazia per una vacanza di due settimane, viaggiando in aereo via Austria e facendo uno scalo di un giorno a Vienna sia all'andata sia al ritorno.

Lo scopo principale del viaggio è il soggiorno in Croazia. La Croazia è quindi competente per il rilascio del necessario visto (nazionale). Sulla base di tale visto l'interessato può richiedere un visto al consolato austriaco per la visita di un giorno a Vienna e il secondo ingresso in Austria.

Migliore prassi raccomandata per i marittimi in transito: non è sempre possibile stabilire in quale Stato membro avrà inizio il transito di un lavoratore marittimo, in quanto la società di navigazione che lo ingaggia spesso non sa in anticipo su quale nave e verso quale Stato membro il marittimo dovrà imbarcarsi. Si raccomanda pertanto l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del codice dei visti in modo flessibile nei confronti dei marittimi di cui sono note l'integrità e l'affidabilità (cioè che hanno fatto un uso corretto dei visti precedentemente rilasciati): il consolato di ciascuno Stato membro in cui il transito potrebbe cominciare dovrebbe trattare la richiesta di visto.

1.3 Domanda di visto presentata da una persona in possesso di un visto per soggiorno di breve durata in corso di validità

In linea di principio, una persona non può possedere due visti per soggiorni di breve durata validi per lo stesso periodo

Se il richiedente possiede un visto valido che però non copre interamente il successivo soggiorno previsto, tale visto non va revocato, ma il periodo di validità del nuovo visto deve iniziare il giorno seguente alla scadenza del visto in corso, e questo indipendentemente dal fatto che il primo visto sia stato rilasciato da un altro Stato membro o per una finalità di viaggio diversa.

In casi eccezionali, in circostanze come quelle descritte negli esempi che seguono, il consolato può discostarsi da tale principio.

Esempio: un richiedente ha un visto valido dal 1° al 30 aprile e con una durata di soggiorno autorizzato di 15 giorni. Il titolare ha effettuato un viaggio all'inizio di aprile e deve viaggiare nuovamente il 25 aprile per 10 giorni.

Scenario 1: il richiedente ha "usato" tutti i 15 giorni durante il primo viaggio o il primo visto era un visto per un ingresso. Ciò significa che il primo visto non è più valido dopo il primo viaggio e che il consolato deve rilasciare un nuovo visto valido a partire dal 25 aprile.

Scenario 2: il richiedente ha "usato" solo 12 giorni durante il primo viaggio e nel *visto per ingressi multipli* rimangono ancora 3 giorni di soggiorno. Per consentire all'interessato di viaggiare il 25 aprile non sarà sufficiente rilasciare un visto valido a partire dal 1° maggio come indicato sopra ("il periodo di validità del nuovo visto deve iniziare il giorno seguente alla scadenza del visto in corso"), ma occorrerà revocare il visto in corso e rilasciarne uno nuovo. □

Lo Stato membro che tratta la domanda può revocare un visto rilasciato da un altro Stato membro (cfr. [parte V, punto 3.4](#)).

Esempio: una persona titolare di un passaporto ordinario recante un visto per ingressi multipli in corso di validità deve viaggiare per ragioni professionali con il suo passaporto diplomatico o di servizio.

È possibile rilasciare un visto, da apporre sul passaporto ufficiale, con un periodo di validità basato sul o sui soggiorni professionali previsti.

Migliore prassi raccomandata riguardo ai titolari di più documenti di viaggio: occorre che gli Stati membri informino i titolari di due (o più) visti validi in due (o più) documenti di viaggio che la regola dei 90 giorni si applica per persona e non per documento di viaggio.

1.4 Domanda di visto di transito aeroportuale

1.4.1 Se la domanda riguarda un solo transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito.

Esempio: un cittadino nigeriano diretto in Brasile transita per l'aeroporto di Francoforte (Germania).

La domanda dev'essere trattata dal consolato tedesco.

1.4.2 Se la domanda riguarda più di un transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito.

Esempio: un cittadino pakistano transita per l'aeroporto di Madrid (Spagna) durante il viaggio verso la Colombia e per l'aeroporto di Francoforte (Germania) nel viaggio di ritorno.

La domanda dev'essere trattata dal consolato spagnolo.

È importante distinguere la situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino di paese terzo non lascia la zona di transito internazionale di un aeroporto, dalla situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino di paese terzo lascia la zona di transito internazionale di un aeroporto (cfr. gli esempi ai [punti 8.5.6](#) e [8.5.7.](#)).

1.5 Come trattare una domanda presentata da un cittadino diretto in diversi Stati membri, uno dei quali lo esonera dall'obbligo del visto

Esempio: un titolare di passaporto diplomatico indiano è diretto in Germania (quattro giorni), Danimarca (due giorni), Ungheria (un giorno) e Austria (un giorno); la Germania, la Danimarca e l'Ungheria esonerano i titolari di passaporti diplomatici indiani dall'obbligo del visto, a differenza dell'Austria.

In questo caso è il consolato austriaco a trattare la domanda, poiché l'Austria è il solo Stato membro per il quale l'interessato è soggetto all'obbligo del visto, anche se la Germania è la destinazione principale.

Esempio: un titolare di passaporto di servizio pakistano è diretto in Danimarca (sette giorni), Polonia (un giorno), Austria (due giorni) e Italia (un giorno); l'Austria e la Danimarca esonerano i titolari di passaporti di servizio pakistani dall'obbligo del visto, a differenza dell'Italia e della Polonia.

In questo caso è il consolato polacco a trattare la domanda, poiché la Polonia è il solo Stato membro per il quale l'interessato è soggetto all'obbligo del visto, anche se la Danimarca è la destinazione principale.

Esempio: una titolare di passaporto di servizio egiziano è diretta dall'Egitto a Vienna (Austria) via Monaco (Germania); viaggia dal Cairo a Monaco in aereo e poi da Monaco a Vienna in treno. L'Austria esonera i titolari di passaporti di servizio egiziani dall'obbligo del visto.

In questo caso è il consolato tedesco a trattare la domanda, poiché la Germania è il solo Stato membro per il quale l'interessata è soggetta all'obbligo del visto.

Esempio: un titolare di passaporto diplomatico kenyota è diretto in Germania (due giorni) e a Malta (tre giorni) per motivi di servizio, con uno scalo in Italia (un giorno per aspettare il volo di coincidenza); la Germania e Malta esonerano i titolari di passaporti diplomatici kenyoti dall'obbligo del visto, a differenza dell'Italia.

In questo caso è il consolato italiano a trattare la domanda, poiché l'Italia è l'unico Stato membro per il quale l'interessato è soggetto all'obbligo del visto, anche se la sosta in Italia è soltanto uno scalo.

1.6 Il consolato di uno Stato membro deve accettare una domanda presentata da un cittadino diretto in uno Stato membro che non è presente né rappresentato nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente?

Base giuridica: codice dei visti - articolo 5, paragrafo 4

Uno dei principi alla base del codice dei visti è che tutti gli Stati membri devono essere presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto. A tal fine, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, *"gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi [dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3] non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda [secondo le disposizioni sulla competenza territoriale consolare]"*.

Ciò non implica che i consolati degli Stati membri nel paese terzo in cui risiede il richiedente debbano accettarne la domanda se lo Stato membro competente (ad esempio quello che costituisce l'unica o la principale destinazione del richiedente) non è presente né rappresentato in tale paese terzo, poiché prevalgono le regole sulla competenza (cfr. punti [da 1.1 a 1.5](#)).

L'articolo 5, paragrafo 4, impone agli Stati membri di cooperare per impedire che si creino situazioni in cui Stati membri non siano presenti né rappresentati, e pertanto comporta un obbligo in termini di mezzi e non di risultati. Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti ad accettare le domande di visto se non sono competenti per il loro esame e per la decisione sul merito secondo le disposizioni di cui sopra, qualora lo Stato membro competente non sia presente né rappresentato.

Tuttavia, tenuto conto che questa disposizione figura nell'articolo relativo allo *"Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito"*, in mancanza dello Stato membro competente, un altro Stato membro può accettare di esaminare tali domande e prendere decisioni sul merito in singole circostanze eccezionali

- per motivi d'urgenza giustificata e
- previo accordo dello Stato membro cui spetterebbe la competenza.

1.7 Come reagire nel caso in cui una domanda sia presentata a un consolato che non è competente per trattarla?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 18, paragrafo 2

Se il consolato appura di non essere competente per trattare una domanda presentata ai suoi uffici, ne informa immediatamente il richiedente restituendogli l'intera domanda (modulo di domanda e documenti giustificativi) e rimborsando i diritti per i visti. Al richiedente dev'essere indicato il luogo in cui presentare la domanda. Gli eventuali diritti per i servizi prestati non sono rimborsati.

Se il consolato stabilisce di non essere competente dopo che la domanda è stata dichiarata ricevibile e dopo che i dati pertinenti sono stati inseriti nel VIS, devono inoltre essere cancellati tutti i dati da tale sistema.

Se richiesto dalla legislazione nazionale (ad esempio la legge sul difensore civico), lo Stato membro può conservare copia dei documenti presentati e della comunicazione al richiedente.

1.8 Un consolato può accettare una domanda presentata da un cittadino che non risiede nel territorio di sua giurisdizione?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 6

In linea generale sono accettate solo le domande presentate da cittadini che risiedono legalmente nel territorio di giurisdizione del consolato competente (cfr. punti [da 1.1 a 1.5](#)).

Tuttavia, può essere accettata la domanda di un cittadino presente legalmente ma non residente nel territorio di giurisdizione del consolato presso cui ha presentato la domanda, se questi dimostra per quale motivo la domanda non può essere presentata presso il consolato del suo luogo di residenza. Spetta al consolato valutare se la giustificazione del richiedente è valida.

Con "richiedente non residente" si intende un richiedente che risiede altrove ma che è presente legalmente nel territorio di giurisdizione del consolato in cui fa domanda.

Con "presente legalmente" si intende che il richiedente è autorizzato a soggiornare temporaneamente nel territorio di giurisdizione in virtù della normativa del paese terzo in cui si trova, per un breve soggiorno o per un periodo più lungo, pur mantenendo la residenza in un altro paese terzo.

Esempio: un'artista boliviana deve rappresentare uno spettacolo in Portogallo il 25 maggio dopo una tournée in Canada e negli Stati Uniti dal 20 febbraio al 15 maggio.

Scenario 1: in linea di principio l'interessata non potrebbe essere autorizzata a chiedere un visto presso il consolato portoghese in Canada o negli Stati Uniti, poiché avrebbe potuto farlo nel suo paese di residenza fino a 6 mesi prima della data del previsto ingresso nel territorio degli Stati membri.

Scenario 2: la situazione è diversa nel caso in cui l'artista possa provare che, prima di esibirsi in Canada e negli Stati Uniti, aveva continuamente allestito spettacoli al di fuori del suo paese di residenza fino a 6 mesi prima della scritturazione in Portogallo (ad esempio una tournée nei paesi asiatici da novembre a febbraio). In tal caso il consolato portoghese in Canada o negli Stati Uniti deve autorizzare l'artista a presentare la domanda. Lo stesso vale nel caso in cui la rappresentazione in Portogallo si sia aggiunta al programma della tournée solo quando l'artista stava già lavorando in Canada o negli Stati Uniti.

Esempio: *una docente cinese si reca a Londra per insegnare in un corso universitario estivo. Durante il suo soggiorno apprende che il padre, che vive in Francia, si è gravemente ammalato e, per recarsi in Francia, chiede un visto al consolato francese di Londra.*

Al consolato francese di Londra spetta trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre alla cittadina cinese di ritornare nel suo paese di residenza per chiedere il visto.

Esempio: *una cittadina marocchina che trascorre le vacanze a Montreal (Canada) intende chiedere un visto per recarsi in Germania al consolato tedesco di Montreal, sostenendo che i tempi di attesa per avere un appuntamento al fine di presentare la domanda al consolato tedesco di Rabat (Marocco) sono troppo lunghi.*

Il consolato tedesco di Montreal non deve accettare di trattare la domanda poiché la motivazione è infondata.

Esempio: *un intermediario commerciale accreditato presenta domanda di visto per conto di un gruppo di turisti russi al consolato generale spagnolo di Mosca. I turisti intendono recarsi tutti insieme in Spagna per due settimane. La maggior parte di loro risiede nel territorio per cui è competente il consolato spagnolo di Mosca, mentre altri dipendono dal consolato spagnolo di San Pietroburgo.*

Il consolato spagnolo di Mosca deve trattare le domande.

Esempio: un cittadino russo di Novorossisk si è recato per una fiera commerciale a Mosca, dove incontra un imprenditore greco che lo invita a recarsi immediatamente ad Atene (Grecia) allo scopo di stilare un contratto per una futura relazione commerciale. Il cittadino russo intende chiedere un visto al consolato greco di Mosca, perché la distanza su strada tra Mosca e Novorossisk è di circa 1 500 km.

Il consolato greco di Mosca deve trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre all'interessato di ritornare nella sua città di residenza per chiedere il visto.

Esempio: una studentessa indiana cresciuta a Bangkok (Thailandia) sta frequentando un'università negli Stati Uniti. Ha appena finito un semestre presso un'università cinese (come previsto dal suo piano di studi), è di ritorno a Bangkok e desidera recarsi a Parigi per una settimana con la sua famiglia. Dopo il ritorno a Bangkok rientrerà negli USA per continuare gli studi.

Spetta al consolato francese di Bangkok trattare la domanda, poiché sarebbe eccessivo imporre all'interessata di tornare negli USA per chiedere il visto. Questo tranne nel caso in cui la studentessa abbia lasciato il suo attuale luogo di residenza negli Stati Uniti per recarsi in Cina meno di 6 mesi prima del viaggio a Parigi e vi siano prove evidenti che i piani di viaggio per Parigi esistessero già in quel momento.

1.10 Il consolato di uno Stato membro situato nel territorio di un altro Stato membro può esaminare una domanda di visto?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 7

In linea generale, un richiedente legalmente presente nel territorio di uno Stato membro è in possesso di un documento che lo autorizza a spostarsi liberamente (visto uniforme, permesso di soggiorno, visto nazionale per soggiorni di lunga durata). In alcune circostanze, però, una persona in posizione regolare non è in possesso di un documento che le consenta di recarsi in un altro Stato membro. In tal caso restano applicabili le regole generali in materia di competenza che figurano ai punti da 1.1 a 1.5.

Esempio: il titolare di un passaporto diplomatico indonesiano, esentato dall'obbligo del visto dall'Austria, si è recato in Austria per una conferenza. Durante il suo soggiorno, le autorità del suo paese gli ordinano di recarsi urgentemente in Estonia per partecipare a una riunione politica ad alto livello. L'Estonia non esonera dall'obbligo del visto i titolari di passaporti diplomatici indonesiani.

Il consolato estone di Vienna deve trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre all'interessato di ritornare nel suo paese di residenza per chiedere il visto.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 Quando si può presentare la domanda?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 9, paragrafi 1 e 5

Un richiedente non può essere obbligato a presentarsi (di persona) in più di una sede per presentare una domanda di visto.

La domanda di visto va presentata di norma almeno 15 giorni di calendario prima del viaggio previsto e può essere presentata a decorrere da sei mesi prima dell'inizio del viaggio previsto. Dove vige un sistema basato sugli appuntamenti, spetta ai richiedenti procurare di rispettare i termini. I richiedenti devono comunque essere informati delle varie scadenze (*cf. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte I, punto 4*).

I marittimi nell'espletamento delle loro mansioni possono presentare la domanda a decorrere da nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto.

In singoli casi di urgenza giustificata i consolati devono accettare le domande presentate meno di 15 giorni di calendario prima del viaggio previsto.

Negli altri casi, la domanda presentata meno di 15 giorni di calendario prima della partenza prevista può essere accettata, ma il richiedente va informato del fatto che il trattamento può richiedere fino a 15 giorni di calendario. Se l'interessato insiste tuttavia per presentare la domanda, occorrerà precisare che la decisione finale potrebbe essere presa dopo la data di partenza prevista.

Esempio: un cittadino turco decide di approfittare di un'offerta "last minute" per un soggiorno sciistico in Austria la cui partenza è fissata due giorni dopo; soltanto il giorno prima di partire si rende conto di aver bisogno di un visto per entrare in Austria.

Il consolato austriaco può rifiutare di trattare la domanda.

I titolari di un visto per ingressi multipli possono chiedere un nuovo visto prima della scadenza del visto valido. Tuttavia, la validità del nuovo visto deve completare quella del visto in corso, cioè l'interessato non può possedere due visti uniformi validi per lo stesso periodo. Cfr. anche il punto 8.3.

2.2 Organizzazione degli appuntamenti

Base giuridica: codice dei visti – articolo 9, paragrafi 2 e 3

2.2.1 I richiedenti devono chiedere un appuntamento per presentare la domanda?

I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, la cui organizzazione può essere gestita a livello interno o da un fornitore esterno di servizi.

In giustificati casi d'urgenza, l'appuntamento è dato immediatamente o al richiedente è dato modo di presentare la domanda direttamente.

Con casi d'urgenza si intendono situazioni in cui il richiedente non avrebbe potuto fare domanda di visto in precedenza per ragioni imprevedibili.

Esempio di giustificato caso d'urgenza:

un parente stretto (residente in uno Stato membro) di un richiedente il visto è vittima di un incidente stradale e ha bisogno dell'assistenza del richiedente.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III](#)

2.2.2 Qual è il termine ultimo per ottenere un appuntamento?

Base giuridica: *codice dei visti - articolo 9, paragrafo 2*

Di norma il termine per ottenere un appuntamento non deve superare le due settimane. I consolati e i fornitori esterni di servizi devono cooperare per garantire (se necessario con rafforzamenti dell'organico) che questo termine sia mantenuto anche durante i periodi di punta. Devono inoltre essere adottate misure per garantire che i consolati degli Stati membri adeguino le loro capacità di trattamento delle domande in modo da evitare che i termini per ottenere un appuntamento siano sistematicamente eccessivi (cfr. *Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte I, punto 1.2.*).

2.2.3 Possono essere istituite "procedure rapide" per la presentazione delle domande?

I consolati possono decidere di istituire "procedure rapide" a beneficio di determinate categorie di richiedenti.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III](#)

2.3 Presentazione della domanda

Base giuridica: *codice dei visti – articoli 10 e 13, articolo 21, paragrafo 8, articoli 42, 43 e 45*

2.3.1 Il richiedente deve presentare la domanda di persona?

Di norma, tutti i richiedenti devono presentarsi di persona ai fini del rilevamento delle impronte digitali (cfr. [capitolo 4](#)), o al consolato o presso un fornitore esterno di servizi, oppure presso un console onorario autorizzato a raccogliere le domande di visto per conto di uno Stato membro.

Se il richiedente si presenta di persona ai fini del rilevamento delle impronte digitali, può in quella stessa occasione assolvere all'obbligo della fotografia facendosi scattare una sul posto.

I richiedenti non sono tenuti a compilare sistematicamente moduli, elenchi di controllo o questionari oltre al modulo di domanda. Ciò lascia impregiudicate le situazioni in cui nel corso dell'esame della domanda viene svolto un colloquio (cfr. punto 2.3.3), per il quale il richiedente può essere tenuto a presentarsi di persona.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III](#)

2.3.2 Quale procedura seguire per le domande presentate tramite terzi?

Le domande possono essere presentate da intermediari commerciali accreditati, associazioni od organismi professionali, culturali, sportivi o di istruzione, per conto di singoli, direttamente presso il consolato o il fornitore esterno di servizi o il console onorario. Ogni domanda deve essere firmata dal richiedente. Gli intermediari commerciali non possono rilevare le impronte digitali (cfr. [capitolo 4](#)). Analogamente, le persone ben conosciute possono essere autorizzate a presentare la domanda tramite terzi.

Gli Stati membri decidono individualmente se accreditare gli intermediari commerciali (cfr. *Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte I, punto 3*).

Le associazioni e gli organismi professionali, culturali, sportivi o di istruzione devono ottenere l'approvazione preventiva dello Stato membro interessato per poter presentare le domande di visto per conto di singoli richiedenti (ad esempio squadre sportive).

Migliore prassi raccomandata: gli Stati membri possono anche consentire a un terzo debitamente autorizzato di presentare le domande di visto per conto di (categorie di) richiedenti specifici le cui impronte digitali siano state già rilevate (cfr. capitolo 4).

Esempio: una nota imprenditrice maliana le cui impronte digitali sono già registrate nel VIS intende chiedere un nuovo visto. Redige un'autorizzazione firmata per la sua assistente, che presenta la pratica di domanda al fornitore esterno di servizi.

Esempio: un gruppo di 23 giocatori iraniani della Nazionale di calcio iraniana si reca in Portogallo per allenarsi.

In tal caso deve essere presentato un documento ufficiale emesso dalla Federazione di calcio iraniana che elenchi i giocatori (nome e numero di passaporto). Il documento emesso deve essere debitamente timbrato e firmato, deve recare il nome e la funzione del firmatario e deve specificare la finalità e le date del viaggio previsto.

2.3.3 Colloquio con il richiedente

Indipendentemente dal luogo e dal modo in cui è presentata la domanda (al consolato o tramite un fornitore esterno di servizi), e dal fatto che sia stata presentata di persona, per via elettronica,

o da un terzo, il personale consolare può effettuare un colloquio nel corso dell'esame (cfr. [punto 6.12](#)).

3. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI VISTO

Perché una domanda sia considerata ricevibile (cfr. punto 3.5), devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- devono essere presentati un modulo di domanda compilato e firmato manualmente o elettronicamente (in formato cartaceo od elettronico), un documento di viaggio valido e una fotografia;
- devono essere stati pagati i diritti per il visto;
- ove applicabile, devono essere rilevati i dati biometrici.

3.1 Documento di viaggio

Base giuridica: codice dei visti – articolo 12

3.1.1 Qual è la validità minima accettabile di un documento di viaggio?

Se il visto richiesto è per un ingresso, il documento di viaggio presentato dev'essere valido per almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri.

Se il visto richiesto è per ingressi multipli, il documento di viaggio dev'essere valido per almeno tre mesi dopo l'ultima data di partenza prevista.

***Esempio:** dopo aver partecipato a progetti di ricerca nei Paesi Bassi e in Germania, uno scienziato indonesiano comincia a collaborare a progetti di ricerca in Ungheria, dove deve recarsi all'incirca ogni tre mesi tra gennaio 2021 e gennaio 2025. Chiede un visto per ingressi multipli il 1° novembre 2020, presentando un documento di viaggio valido fino al 15 marzo 2023. Anche se l'interessato può essere considerato in buona fede, avendo usato correttamente i precedenti visti uniformi, e potrebbe quindi ottenere un visto per ingressi multipli valido per l'intero periodo, deve ricevere un visto per ingressi multipli valido soltanto fino al 15 dicembre 2022.*

In giustificati casi di urgenza, può essere accettato un documento di viaggio la cui validità è inferiore a quella sopraindicata. Con giustificati casi di urgenza si intendono situazioni (necessità di viaggiare) che il richiedente non avrebbe potuto prevedere, per cui non ha chiesto in tempo un documento di viaggio dalla validità richiesta.

***Esempio di caso giustificato di urgenza che potrebbe consentire una deroga alla regola relativa alla validità del documento di viaggio:** un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista.*

In questo caso il consolato spagnolo dovrebbe accettare il documento di viaggio ai fini della presentazione della domanda.

3.1.2 Quante pagine bianche deve contenere il documento di viaggio?

Il documento di viaggio deve contenere un numero sufficiente di pagine bianche (almeno due: una dove va apposto il visto adesivo e una per il timbro delle autorità di frontiera).

Di norma occorre viaggiare con un visto valido apposto su un documento di viaggio valido. Tuttavia, quando tutte le pagine bianche del documento di viaggio del titolare di un visto Schengen sono state usate per l'apposizione di visti o di timbri di ingresso/uscita, l'interessato può spostarsi con il documento di viaggio "pieno" ma annullato, e contenente il visto valido, e un nuovo documento di viaggio.

Per evitare eventuali difficoltà, in particolare al momento dei controlli di frontiera, l'interessato può chiedere un nuovo visto che copra il restante periodo di validità del visto esistente, oppure un nuovo visto per ingressi multipli.

Migliore prassi raccomandata in relazione ai titolari di un visto valido apposto su un documento di viaggio che non contiene sufficienti pagine bianche per i timbri di ingresso e di uscita: se, in seguito a viaggi frequenti, un cittadino di un paese terzo titolare di un visto ancora valido, apposto su un documento "pieno" ma annullato, chiede un nuovo visto per il rimanente periodo di validità da apporre su un nuovo documento di viaggio, il visto in corso di validità è revocato, e viene rilasciato al più presto, e senza addebitare alcun costo, un nuovo visto con una validità corrispondente al restante periodo di validità del primo visto.

3.1.3 Come trattare i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto

Base giuridica: codice dei visti – articolo 12, lettera c) e articolo 19, paragrafo 4

In linea di principio, i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto non sono da accettare, e le domande basate su tali documenti di viaggio non sono da considerare ricevibili. Possono comunque essere fatte eccezioni per motivi umanitari o di interesse nazionale.

Se la decisione finale in merito alla domanda è positiva, va emesso un visto con validità territoriale limitata che consente al titolare di recarsi solo nello Stato membro di rilascio.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III](#)

3.1.4 Come trattare un documento di viaggio che non è riconosciuto da uno o più Stati membri?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 25, paragrafi 3 e 4. e articolo 29, paragrafo 5

Occorre verificare se il documento di viaggio è riconosciuto dallo Stato membro che riceve la domanda di visto e dagli altri Stati membri. I documenti di viaggio non riconosciuti da tutti gli Stati membri possono essere accettati, ma in questo caso si applicano norme specifiche in

relazione al tipo di visto da rilasciare. Il riconoscimento o mancato riconoscimento dei documenti di viaggio da parte degli Stati membri è specificato nell'inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, parti I-II-III e V ([allegato 10](#)).

Qualora uno o più Stati membri non riconoscano il documento di viaggio, va rilasciato un visto la cui validità territoriale non copre il territorio di tale/tali Stati membri (cfr. [punto 8.5.3](#)).

Qualora lo Stato membro che riceve la domanda di visto non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto può essere rilasciato ma dev'essere apposto sul [foglio separato per l'apposizione del visto](#) (cfr. [punto 8.5.3](#) e [punto 10.2.1](#)), e la sua validità deve essere limitata al territorio dello Stato membro di rilascio. Se uno Stato membro rappresentante non riconosce un documento di viaggio presentato per una domanda per un viaggio previsto nello Stato membro rappresentato, lo Stato membro rappresentante deve apporre sul documento di viaggio un visto con validità territoriale limitata agli Stati Schengen meno lo Stato membro rappresentante.

Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto da nessuno Stato membro, la domanda può essere dichiarata irricevibile (cfr. [punto 3.6](#)).

3.1.5 Come trattare i documenti di viaggio alterati

Base giuridica: codice dei visti - articolo 19, paragrafo 4

Se un richiedente presenta un documento di viaggio alterato e l'alterazione è scoperta al momento della presentazione della domanda, la domanda è da considerare ricevibile e il visto va rifiutato.

Se un richiedente presenta un documento di viaggio alterato e l'alterazione è scoperta nel momento in cui il consolato stabilisce se la domanda è ricevibile o meno, la domanda va dichiarata ricevibile, e il visto va rifiutato.

In entrambi i casi il documento di viaggio va trattato conformemente alle migliori prassi raccomandate di cui al [punto 6.4](#).

3.1.6 Copie delle pagine del documento di viaggio

Se il consolato che tratta la domanda ritiene di dover conservare una copia della pagina contenente i dati anagrafici, può domandare al richiedente di fornirgliela. Non è tuttavia possibile domandare ai richiedenti di fornire sistematicamente copie di altre pagine del loro documento in corso di validità o scaduto. Se il consolato ritiene di dover conservare delle copie di pagine del documento di viaggio, tali copie o scansioni possono essere effettuate nel corso dell'esame della domanda, cosa che garantisce anche una migliore qualità delle informazioni. Gli Stati membri possono chiedere al fornitore esterno di servizi di fare sistematicamente delle copie e di presentarle al consolato come parte della pratica di domanda.

3.2 Modulo di domanda

Base giuridica: codice dei visti – articolo 11 e allegato I; regolamento VIS – articolo 37, paragrafi 1 e 2

Il [modulo uniforme di domanda \(allegato 9\)](#) è usato per le domande di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Non è consentito alterare il modulo uniforme né aggiungervi caselle (o pagine), ma lo si può presentare in formato elettronico o stampare su più pagine. Il contenuto della versione elettronica del modulo deve corrispondere rigorosamente al contenuto del modulo uniforme di domanda stampato, anche se la disposizione grafica è diversa.

I familiari di cittadini dell'UE e di cittadini svizzeri (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (*) nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione (cfr. [parte III](#)), ma devono compilare le caselle 17 e 18.

I richiedenti o le categorie di richiedenti che viaggiano per una finalità specifica non possono essere tenuti a compilare sistematicamente moduli, elenchi di controllo o questionari oltre al modulo uniforme di domanda.

Ogni richiedente deve presentare un modulo di domanda compilato e firmato. Se più persone (minori o coniuge) figurano su uno stesso documento di viaggio, ognuna di loro deve compilare e firmare un modulo di domanda separato. Se il richiedente è un minore, il modulo dev'essere firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.

Gli Stati membri devono provvedere affinché i richiedenti il visto e i garanti (interessati) ricevano le informazioni pertinenti a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁴.

Migliore prassi raccomandata: regolamento generale sulla protezione dei dati - informazioni da comunicare al richiedente il visto in merito ai dati personali forniti al momento della domanda

"Informazioni sul trattamento dei dati personali:

La raccolta dei dati personali richiesti dal presente modulo, lo scatto di una Sua fotografia e il rilevamento delle Sue impronte digitali sono obbligatori ai fini dell'esame della Sua domanda di visto. In mancanza di tali dati la domanda è irricevibile.

Le autorità responsabili del trattamento dei dati in [nome dello Stato membro interessato] sono: [denominazione, indirizzo postale, sito web e indirizzo di posta elettronica delle autorità responsabili del trattamento].

Coordinate del responsabile della protezione dei dati: [Indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del responsabile della protezione dei dati].

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

La base giuridica per la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali è contenuta nel regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS), nel regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) e nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio.

I dati saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri [elenco di tutti gli Stati rilevanti] e trattati da tali autorità ai fini di una decisione sulla Sua domanda di visto.

Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla Sua domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

I Suoi dati potrebbero inoltre essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio. Tali trasferimenti possono avere luogo solo a determinate condizioni¹⁵. Per ulteriori informazioni su tali condizioni e sul loro rispetto nel Suo specifico caso, può contattare l'autorità responsabile per il trattamento dei dati (si vedano sopra le coordinate).

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁶ e del regolamento VIS¹⁷ Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali e di ottenerne una copia, così come di sapere quale Stato membro li ha trasmessi al VIS. Lei ha inoltre il diritto alla correzione e all'integrazione dei Suoi dati qualora fossero inesatti o incompleti, alla limitazione del loro trattamento a determinate condizioni, e alla loro cancellazione in caso di trattamento illecito.

La richiesta di accesso, rettifica, limitazione o cancellazione può essere inviata direttamente all'autorità responsabile per il trattamento dei dati (si vedano sopra le coordinate). Ulteriori precisazioni su come esercitare tali diritti, compresi i relativi mezzi di ricorso conformemente al diritto interno dello Stato interessato, sono disponibili sul sito web di detta autorità e possono essere fornite su richiesta.

La richiesta può essere indirizzata anche a qualunque altro Stato membro. L'elenco delle autorità competenti e le loro coordinate figurano all'indirizzo seguente: *[sito web su cui figurano l'elenco e le coordinate delle autorità degli Stati membri competenti per i visti¹⁸]*.

Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati oggetto di un trattamento illecito Lei ha inoltre il diritto di proporre in qualsiasi momento un reclamo presso l'autorità per la protezione dei dati

¹⁵ Articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS).

¹⁶ Articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹⁷ Articolo 38 del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS).

¹⁸ Es.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/how_to_apply/docs/links_to_ms_websites_en.pdf

dello Stato membro della presunta violazione o di un qualsiasi altro Stato membro. L'autorità per la protezione dei dati di [nome dello Stato membro interessato] è la seguente: [Denominazione, indirizzo postale, sito web e indirizzo di posta elettronica dell'autorità per la protezione dei dati].

La preghiamo di rivolgersi all'apposita autorità competente per i visti per informazioni sul trattamento di altri dati personali che potrebbero essere necessari per l'esame della Sua domanda."

3.2.1 In quali lingue dev'essere disponibile il modulo di domanda?

Base giuridica: codice dei visti - articolo 11, paragrafo 3

Il modulo di domanda dev'essere disponibile almeno nelle seguenti lingue:

- a) le lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o le lingue ufficiali dello Stato membro rappresentante, e
- b) le lingue ufficiali del paese ospitante (integrate nel modulo).

Oltre alle lingue di cui sopra, il modulo può essere reso disponibile anche in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, ad esempio l'inglese.

Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente una traduzione in tali lingue.

3.2.2 In quale lingua dev'essere compilato il modulo?

Base giuridica: codice dei visti - articolo 11, paragrafo 6

Gli Stati membri stabiliscono le lingue in cui dev'essere compilato il modulo di domanda e ne informano i richiedenti.

Migliore prassi raccomandata per le informazioni sulla compilazione del modulo di domanda: si raccomanda di mettere a disposizione dei cittadini modelli di moduli di domanda compilati (anche in formato elettronico) per agevolare ai richiedenti questa parte del processo di presentazione della domanda e per assicurare che tutte le caselle pertinenti siano compilate (ad esempio, è importante indicare se è richiesto un visto per un ingresso o per ingressi multipli) Se necessario, il "modello" di domanda compilato può essere adattato alle circostanze locali (ad esempio, se la casella n. 11 sul numero d'identità nazionale non è rilevante in una certa sede, occorre specificarlo nel "modello").

3.2.3 Quali sono le implicazioni della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, che dev'essere firmata dal richiedente?

È importante verificare che il richiedente o il suo rappresentante legale abbiano firmato il modulo di domanda, dimostrando così di essere consapevoli del contenuto della dichiarazione

e di accettarlo. In caso di minori, la firma dev'essere apposta da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.

3.3 Fotografia

Base giuridica: codice dei visti – articolo 10, paragrafo 3, lettera c)

I consolati devono richiedere e farsi consegnare dal richiedente solo una fotografia.

3.3.1 Quali norme tecniche si applicano alla fotografia?

La fotografia che il richiedente è tenuto a fornire dev'essere conforme alle norme stabilite nelle relative specifiche tecniche ([allegato 11](#)).

Non devono essere accettate fotografie non conformi a tali norme.

Se il richiedente si presenta di persona ai fini del rilevamento delle impronte digitali, può in quella stessa occasione assolvere all'obbligo della fotografia facendosene scattare una sul posto.

3.4 Diritti per i visti

Base giuridica: codice dei visti – articolo 16

3.4.1 I diritti per i visti sono gli stessi per tutti i richiedenti?

Di norma i richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR, indipendentemente dal tipo di visto richiesto e dal luogo in cui è presentata la domanda (direttamente al consolato dal richiedente stesso o da un intermediario commerciale, un organismo culturale o un'associazione, tramite un fornitore esterno di servizi o alle frontiere esterne). Questi diritti sono tuttavia oggetto di esenzioni o riduzioni generali previste dal codice dei visti, dagli accordi di facilitazione del visto o da norme specifiche relative ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)). I diritti per i visti stabiliti negli accordi di facilitazione del visto si applicano anche quando i cittadini dei paesi terzi interessati presentano domanda di visto alle frontiere esterne.

Gli Stati membri possono stabilire deroghe alla riscossione dei diritti o ridurne l'importo in singoli casi e per determinate categorie di richiedenti.

Tranne per situazioni previste da alcuni accordi di facilitazione del visto, non è possibile applicare o accettare "diritti più elevati per procedura rapida" nel caso in cui sia richiesto un trattamento accelerato della domanda.

3.4.2 Esenzioni obbligatorie dal pagamento dei diritti o riduzioni obbligatorie del loro importo applicabili a tutti i richiedenti o a determinate categorie di richiedenti

Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafi 2 e 4

Tariffe dei diritti per i visti	Disposizioni generali	Accordi di facilitazione del visto
0 EUR	<p>Minori da zero a sei anni (fino all'età di sei anni meno un giorno) (1)</p> <p>Familiari di cittadini dell'UE contemplati dalla direttiva 2004/38/CE e di cittadini svizzeri (cfr. parte III).</p> <p>Alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica</p> <p>Ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica (2)</p> <p>Rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro (3)</p>	Si vedano l'accordo e gli orientamenti d'attuazione pertinenti
40 EUR	Minori tra i sei e i 12 anni (fino all'età di 12 anni meno un giorno) (1)	
70 (o 35) EUR		Si vedano l'accordo e gli orientamenti d'attuazione pertinenti

(1) Il calcolo deve basarsi sulla data di presentazione della domanda

- (2) Ricercatori ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. Gli interessati si spostano all'interno della Comunità a fini di ricerca scientifica o per partecipare a un seminario o una conferenza scientifici [allegato 12](#).
- (3) In questo contesto, con "organizzazione senza fini di lucro" si intende un'organizzazione ufficialmente registrata come tale.

3.4.3 Esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti per i visti applicabili a determinate categorie di richiedenti e in singoli casi

Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 5

3.4.3.1 Gli Stati membri possono decidere di esentare dal pagamento dei diritti per il visto le seguenti categorie di persone:

Categorie di persone definite 0 EUR	Minori tra i sei e i 18 anni (fino all'età di 18 anni meno un giorno) (1)
	Titolari di passaporti diplomatici e di servizio
	Partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro, di età non superiore ai 25 anni (2)

- (1) Il calcolo deve basarsi sulla data di presentazione della domanda
- (2) In questo contesto, con "organizzazione senza fini di lucro" si intende un'organizzazione ufficialmente registrata come tale.

Gli Stati membri devono provvedere affinché i fornitori esterni di servizi siano correttamente informati sulle esenzioni dal pagamento dei diritti per i visti, in modo da fornire ai cittadini informazioni corrette ed evitare la necessità di rimborsi successivi.

3.4.3.2 Esenzioni o riduzioni dei diritti per i visti in singoli casi

Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 6

Gli Stati membri possono decidere di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti in singoli casi sulla base di particolari interessi, per promuovere interessi culturali o sportivi, nonché interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico, o per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali.

3.4.4 Calcolo dei diritti se riscossi in una valuta diversa dall'euro

¹⁹ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21.

Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 7

I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda.

Se i diritti per i visti sono riscossi in una valuta diversa dall'euro, il loro importo è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.

Migliore prassi raccomandata per la revisione del tasso di cambio:

la frequenza delle revisioni del tasso di cambio applicato dal servizio contabile del consolato e le eventuali modifiche dei diritti per i visti dipendono dalla stabilità del tasso di cambio della valuta locale rispetto all'euro. Il tasso di cambio dell'euro va verificato almeno ogni due settimane, anche se si possono giustificare intervalli più brevi. Gli Stati membri dovrebbero concordare una procedura comune nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen.

Se per una valuta locale non è disponibile un tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea, gli Stati membri possono utilizzare il tasso di cambio applicabile alle loro operazioni finanziarie interne per calcolare l'importo dei diritti per i visti in valuta locale.

3.4.5 Quando e come devono essere pagati i diritti per i visti?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 19, paragrafo 1

Il pagamento dei diritti per i visti fa parte dei criteri di ricevibilità di una domanda. Pertanto i diritti per i visti devono essere pagati al momento della presentazione della domanda.

Ai fini del pagamento dei diritti per i visti occorre che in ogni sede sia disponibile almeno una delle modalità di pagamento più diffuse, senza che ai richiedenti siano imposte spese supplementari per l'operazione effettuata o spese bancarie.

3.4.5.1 Rilascio di una ricevuta

Base giuridica: codice dei visti – articolo 16, paragrafo 8

Se i diritti per i visti sono pagati al momento della presentazione della domanda, il richiedente ottiene una ricevuta. Se sono stati pagati tramite bonifico bancario, è sufficiente la ricevuta della banca.

Se la domanda è presentata da un intermediario commerciale per conto di un gruppo, può essere rilasciata una ricevuta collettiva.

3.4.6 I diritti per i visti sono rimborsabili?

Di norma i diritti per i visti non sono rimborsabili, indipendentemente dalla decisione finale in merito alla domanda di visto. Tuttavia, se il consolato appura di non essere competente per il trattamento della domanda dopo che sono stati pagati i diritti, o se la domanda si rivela irricevibile, i diritti devono essere rimborsati.

Migliore prassi raccomandata per il rimborso dei diritti per i visti: *i diritti per i visti devono essere rimborsati nella valuta in cui sono stati pagati e, in caso di pagamento con mezzi diversi dai contanti, tramite la modalità di pagamento utilizzata dal richiedente.*

3.5 Ricevibilità

Base giuridica: codice dei visti – articoli 10 e 19

La ricevibilità di una domanda può essere verificata esclusivamente dal consolato competente, indipendentemente dal luogo in cui è stata presentata la domanda. Se si constata che una domanda è irricevibile, si segue la procedura di cui al [punto 3.6](#).

"Ricevibilità" significa che sono soddisfatti i criteri formali di ricevibilità della domanda, e che il suo esame può cominciare. L'"irricevibilità" non costituisce motivo di rifiuto del visto ai sensi dell'articolo 32 del codice dei visti, ma significa che non sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità della domanda.

3.5.1 Quando si considera ricevibile una domanda?

Se sono stati rispettati i termini per la presentazione (cfr. [punto 2.1](#)), sono stati presentati gli elementi essenziali alla ricevibilità della domanda (modulo di domanda compilato e firmato, documento di viaggio valido, fotografia), sono stati riscossi i diritti per i visti e, ove applicabile, sono stati rilevati i dati biometrici, la domanda va considerata ricevibile e può cominciare ad essere esaminata (cfr. punto 6.1.).

3.5.2 Come trattare una domanda ricevibile?

Se la domanda è ricevibile, immediatamente dopo il suo ricevimento al consolato si crea il relativo fascicolo nel VIS e si procede all'ulteriore esame. Nel creare il fascicolo nel VIS, è della massima importanza prestare attenzione alla qualità dei dati.

3.6 Come trattare una domanda irricevibile?

Se una domanda è irricevibile, si restituiscono al richiedente il modulo di domanda e tutti i documenti presentati, si distruggono i dati biometrici raccolti, si rimborsano i diritti per i visti, non si esamina ulteriormente la domanda, e non si crea alcun fascicolo relativo alla domanda nel VIS. Se i dati relativi alla domanda sono già stati inseriti nel sistema informatico nazionale, devono essere cancellati da tale sistema.

Se richiesto dalla legislazione nazionale (ad esempio la legge sul difensore civico), lo Stato membro può conservare copia dei documenti presentati e della comunicazione al richiedente.

3.7 Esistono casi in cui una domanda irricevibile può essere esaminata?

Una domanda che non soddisfi i criteri per essere considerata ricevibile può eccezionalmente essere esaminata per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.

Esempio di motivo umanitario che può autorizzare una deroga alla norma sulla ricevibilità:
un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista.

Esempi di motivi di interesse nazionale che possono autorizzare una deroga alla norma sulla ricevibilità:

la direttrice di una delle più importanti aziende turistiche boliviane ha appuntamento a Madrid con rappresentanti del ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, ma il suo passaporto è valido soltanto per un mese oltre la data di ritorno prevista;

un imprenditore nigeriano deve recarsi urgentemente nei Paesi Bassi per negoziare un contratto tra una multinazionale nigeriana e una multinazionale olandese nella quale il governo dei Paesi Bassi ha un interesse fondamentale; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista.

4. IDENTIFICATORI BIOMETRICI

Il rilevamento e la registrazione degli identificatori biometrici dei richiedenti nel sistema di informazione visti (VIS) sono obbligatori.

4.1 Quali identificatori biometrici devono essere rilevati?

Gli identificatori biometrici da rilevare sono i seguenti:

- una fotografia in formato digitale (cfr. [allegato 11](#))
- tutte e dieci le impronte digitali prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

Le impronte digitali vanno rilevate conformemente alla decisione 2009/756/CE della Commissione che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel VIS. Le impronte rilevate che non soddisfano le norme tecniche di qualità applicabili devono essere nuovamente acquisite dopo aver proceduto alla pulizia delle dita e delle apparecchiature. Nel VIS vanno caricate le impronte digitali col miglior valore qualitativo. Devono essere predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento degli identificatori biometrici.

4.2 In quale fase della procedura di domanda di visto devono essere raccolti gli identificatori biometrici?

Base giuridica: codice dei visti - articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e articolo 13

Gli identificatori biometrici vanno rilevati al momento della presentazione della domanda di visto, indipendentemente dal modo in cui è organizzata la raccolta delle domande.

A chi fa domanda per la prima volta deve essere scattata o scansionata una fotografia e devono essere rilevate le impronte digitali al momento della presentazione della domanda. I consolati e i fornitori esterni di servizi non devono compromettere la qualità delle impronte digitali o della fotografia per accelerare la presentazione della domanda.

I richiedenti che, per impossibilità temporanea, hanno fornito meno di dieci impronte digitali oppure nessuna, in caso di una successiva domanda saranno considerati alla stregua di richiedenti il visto per la prima volta, e saranno rilevate loro tutte le impronte.

A tutti i richiedenti deve essere fatta o scansionata una fotografia ogni volta che viene presentata una domanda.

Le persone di cui siano state già acquisite le impronte digitali meno di 59 mesi prima non devono essere oggetto di un ulteriore rilevamento, indipendentemente dal modo in cui è organizzata la raccolta delle domande. In tal caso vanno copiate le impronte digitali già registrate nel VIS. I richiedenti devono indicare nel modulo di domanda (casella 28) quando è avvenuto l'ultimo rilevamento delle impronte.

Al fornitore esterno di servizi (che non ha accesso al VIS) deve essere data istruzione di basarsi sulla dichiarazione del richiedente di cui alla casella 28 del modulo di domanda. Se il richiedente non ha compilato tale casella e non si ricorda più, il fornitore esterno di servizi può raccomandare di rilevare nuovamente le impronte digitali e informare il richiedente che, qualora

le impronte digitali non siano state registrate, sarà convocato di nuovo presso il fornitore esterno di servizi o il consolato.

Se il consolato constata problemi di qualità dei dati in una certa sede, deve essere data istruzione al fornitore esterno di servizi di informare i richiedenti di cui siano state già acquisite le impronte digitali: 1) del fatto che non sono tenuti a fornirle nuovamente, e 2) del fatto che, qualora le impronte digitali non possano essere copiate per motivi tecnici, essi potrebbero essere convocati di nuovo presso il fornitore esterno di servizi o il consolato. Per evitare tale eventualità, ai richiedenti può essere data la possibilità di farsi rilevare nuovamente le impronte digitali.

Gli Stati membri devono essere consapevoli del fatto che il caricamento di nuove serie di impronte digitali della stessa persona nel VIS aumenta troppo spesso il rischio di aggiungere elementi biometrici di qualità inferiore (sapendo che la qualità è influenzata in senso negativo dall'età), cosa che contribuirà quindi a diminuire l'accuratezza del confronto dei dati biometrici.

Se, creando nel VIS il fascicolo relativo alla domanda, il consolato constata che nel sistema non sono registrate le impronte digitali del richiedente, questi sarà chiamato a fornirle.

Esempio: una persona presenta domanda di visto per la prima volta il 9 febbraio 20XX. Il 25 giugno 20XX+4 (52 mesi dopo la prima domanda) chiede un nuovo visto: le sue impronte digitali sono copiate dalla domanda precedente. Il 15 settembre 20XX+5 (67 mesi dopo la prima domanda) chiede nuovamente il visto: le impronte digitali gli verranno rilevate.

In caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richiedente, questi può essere chiamato a fornire le impronte digitali anche se non è ancora trascorso il periodo di 59 mesi:

Esempio: un richiedente afferma di aver fatto rilevare le impronte digitali meno di 59 mesi prima. Tuttavia, la fotografia che fornisce è molto diversa da quella del documento di viaggio presentato.

In tali circostanze è possibile convocare il richiedente per un altro rilevamento delle impronte digitali.

A domandare il rilevamento delle impronte digitali possono anche essere gli stessi richiedenti, qualora non ricordino se la precedente acquisizione ha avuto luogo o meno entro il periodo di 59 mesi.

4.3 Quali richiedenti sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali?

Base giuridica: codice dei visti - articolo 13, paragrafo 7

Sono esentate dal rilevamento delle impronte digitali le seguenti categorie di persone:

- bambini di età inferiore a dodici anni (che abbiano cioè fino a dodici anni meno un giorno);
- persone per le quali il rilevamento è fisicamente impossibile.
 - Se tale impossibilità fisica è di natura temporanea, il richiedente è invitato a fornire spiegazioni sui motivi e gli può essere chiesto un certificato medico.
 - Se è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si deve comunque procedere al rilevamento del numero massimo di impronte.
- capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
- sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

5. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO

Base giuridica: codice dei visti - articolo 14 e allegato II

I documenti giustificativi servono alle autorità competenti per valutare se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso e per stimare l'eventuale rischio di immigrazione illegale e/o gli eventuali pericoli per la sicurezza.

In base al contenuto del presente capitolo i consolati degli Stati membri in ogni determinata località preparano un elenco armonizzato dei documenti giustificativi per tenere conto delle circostanze locali. Gli elenchi armonizzati sono adottati dalla Commissione previa consultazione del comitato visti conformemente alla procedura di cui al *Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte II, punto 4.4*. Le decisioni di esecuzione che istituiscono elenchi armonizzati di documenti giustificativi sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Il numero e il tipo di documenti giustificativi devono essere adattati:

- alla finalità del viaggio previsto;
- alla sua durata e destinazione;
- alle circostanze locali.

Per quanto riguarda le specifiche norme applicabili ai documenti giustificativi della finalità del viaggio per le categorie di persone contemplate dagli accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti.

[Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione o dei cittadini svizzeri, si veda la parte III.](#)

5.1 Documenti giustificativi

5.1.1 Quali documenti devono essere presentati: documenti originali, scansioni elettroniche o fotocopie?

In linea di principio, il richiedente deve presentare gli originali dei documenti giustificativi destinati alla specifica domanda, che saranno conservati dal consolato (ad esempio, attestazione di impiego rilasciata dal suo datore di lavoro, dichiarazione di garanzia e/o di alloggio). Al richiedente può essere chiesto di fornire una copia di un documento giustificativo originale che non sarà conservato (ad esempio, certificato di matrimonio o atto di nascita). Tuttavia, l'originale deve essere esibito al momento della presentazione della domanda e sarà restituito al richiedente.

I documenti falsi o fraudolenti dovranno essere conservati come prova in caso di ricorso e/o, se del caso, per ulteriori procedimenti (ad esempio analisi del documento, trasmissione del documento alle autorità del paese ospitante).

5.1.2 I documenti giustificativi devono essere tradotti?

Di norma, la capacità e l'organizzazione dei consolati dovrebbero garantire l'esame dei documenti giustificativi nelle principali lingue ufficiali del paese ospitante. La traduzione dei documenti giustificativi comporta costi supplementari per i richiedenti. La traduzione di tutti questi documenti non dovrebbe quindi essere richiesta sistematicamente ma solo in singoli casi eccezionali. Non dovrebbe essere richiesta la traduzione di documenti "standard" dello stato civile del paese ospitante, con cui il personale consolare dovrebbe avere dimestichezza (ad esempio l'"Hukou" - sistema di registrazione familiare - utilizzato in Cina).

Gli Stati membri devono pertanto comunicare ai richiedenti quali sono i documenti da tradurre e in quale lingua (ad esempio le lingue di comunicazione più conosciute e comunemente accettate in un dato luogo, come l'inglese o il francese). Nell'ambito della cooperazione locale Schengen gli Stati membri dovrebbero cercare di armonizzare le prassi relative alla traduzione dei documenti giustificativi.

5.1.3 I documenti giustificativi devono essere autenticati o legalizzati?

L'autenticazione, la legalizzazione o l'apostille dei documenti giustificativi dovrebbero essere richieste solo in singoli casi eccezionali. Tuttavia, se in un dato luogo vi è una tendenza a presentare un ampio numero di documenti fraudolenti/falsificati dello stesso tipo (ad esempio estratti conto o contratti di lavoro), l'autenticazione/legalizzazione o l'apostille potrebbero essere richieste sistematicamente, a condizione che tale prassi sia seguita da tutti i consolati del luogo.

5.2 Quali documenti devono essere presentati a sostegno di una domanda di visto uniforme?

Il richiedente deve presentare i seguenti giustificativi:

- alla finalità del viaggio previsto;
- prova d'alloggio o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese d'alloggio;
- documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, oppure che è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;
- informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato può domandare al richiedente figura nell'[allegato 14](#).

I giustificativi devono essere valutati in relazione alle singole domande, e un documento può renderne un altro superfluo:

***Esempi:** l'alloggio previsto dipende generalmente dalla finalità del viaggio: alloggio privato in caso di visita privata o di visita a familiari, alberghi per viaggi turistici, ecc.*

Un'offerta d'alloggio o una dichiarazione di garanzia possono cambiare l'importo dei mezzi di sussistenza richiesti.

Un'agenzia di viaggio può fornire un unico documento come prova della finalità del viaggio previsto, dell'alloggio e dei mezzi di sussistenza, se le spese di viaggio sono pagate in anticipo.

5.2.1 Elenco non esaustivo dei documenti giustificativi che possono essere richiesti dal consolato relativamente alla finalità del viaggio, all'alloggio, e per valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO	
(1) Viaggi d'affari o viaggi per motivi professionali	
	<i>Osservazioni ed esempi</i>
a) Invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio	<p>È preferibile che gli inviti siano individuali, ma possono essere accettati anche inviti generali.</p> <p>Il codice dei visti non fornisce una base giuridica per la redazione dei moduli nazionali per gli inviti.</p> <p>Per garantire prassi uniformi gli elenchi armonizzati dei documenti giustificativi dovrebbero tuttavia fornire dettagli sul contenuto di tali inviti.</p> <p>Inoltre, se il richiedente presenta un modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato come parte della documentazione riguardante i mezzi di sussistenza (cfr. la sezione 5.2.2), di norma non dovrebbe essere necessario un invito separato, tranne nel caso in cui il garante sia un soggetto diverso dall'impresa o dall'autorità che invita.</p>

b) Altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio	<i>Esempi:</i> contratti, pagamento di fatture, elenco di ordinativi.
c) Biglietti d'ingresso per fiere e congressi, se del caso	
d) Documenti che attestino le attività dell'impresa	<i>Esempi:</i> registri annuali di impresa, estratti dei registri di commercio, relazioni annuali.
e) Documenti che attestino lo status del richiedente nell'impresa	<i>Esempi:</i> contratti, prove del pagamento dei contributi di sicurezza sociale.
Specifiche categorie di persone	
f) Conducenti di mezzi pesanti	<p>Richiesta scritta dell'associazione nazionale (unione) dei trasportatori del paese ospitante per il trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi.</p> <p>Richiesta scritta della società partner stabilita nello Stato membro.</p> <p>Permesso di guida per trasporto internazionale.</p>
g) Marittimi	<p>Libretto per marittimi, se rilevante. La grande maggioranza dei marittimi, tuttavia, specialmente quelli che lavorano a bordo di navi da crociera, non possiede tale libretto.</p> <p>Lettera d'accompagnamento del datore di lavoro in cui figurano il nome e il rango del marittimo.</p> <p>Denominazione della nave, data di arrivo della nave nel porto e data di imbarco del marittimo.</p>
h) Persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività remunerata	Il richiedente deve presentare un permesso di lavoro o un documento analogo come previsto, se del caso, dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è svolta l'attività remunerata.

(2) Viaggi per motivi di studio o di formazione:	
a) Certificato d'iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento	
b) Tesserino dello studente o certificato attestante i corsi da frequentare.	<p>Una tessera che provi lo status di studente del richiedente nel suo paese di residenza non è sufficiente come documento giustificativo.</p> <p>La carta dello studente può essere accettata come documento giustificativo solo se rilasciata dall'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante in cui devono svolgersi gli studi o la formazione.</p>
(3) Viaggi turistici o di visita a familiari o amici	
Invito del soggetto ospitante, se del caso	<p>Gli inviti devono essere personali.</p> <p>Il codice dei visti non fornisce una base giuridica per la redazione dei moduli nazionali per gli inviti.</p> <p>Per garantire prassi uniformi gli elenchi armonizzati dei documenti giustificativi dovrebbero tuttavia fornire dettagli sul contenuto di tali inviti.</p> <p>Inoltre, se il richiedente presenta un modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato come parte della documentazione riguardante i mezzi di sussistenza (cfr. sezione 5.2.2), di norma non dovrebbe essere necessario un invito separato, tranne nel caso in cui il garante sia un soggetto diverso dalla persona che invita.</p> <p>Se le autorità dello Stato membro responsabili del trattamento della domanda non hanno verificato i dati relativi al soggetto ospitante, il consolato chiederà al richiedente di presentare:</p> <p>copia della carta di identità del soggetto ospitante, o copia della pagina del suo passaporto in cui figurano i dati anagrafici;</p>

	<p>titolo di soggiorno; giustificativo del luogo di residenza (titoli di proprietà, contratti di locazione, ecc., prova del reddito).</p>
<p>Un documento fornito dalla struttura che dà alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l'alloggio previsto</p>	<p>Va osservato che le prenotazioni d'albergo sono un debole mezzo di prova della finalità del viaggio, data la facilità con cui possono venire gratuitamente cancellate.</p> <p>Altri documenti appropriati possono essere:</p> <p>un documento che comprovi un contratto di locazione, oppure</p> <p>un titolo di proprietà, a nome del richiedente, relativo a un bene situato nello Stato membro di destinazione.</p>
<p>Conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto</p> <p>In caso di transito (aeroportuale): visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il proseguimento del viaggio</p>	<p>I documenti relativi all'itinerario devono essere completati con documenti indicanti i mezzi di trasporto utilizzati:</p> <p>prova delle disposizioni prese per il proseguimento del viaggio</p> <p>oppure</p> <p>patente, assicurazione del veicolo (in caso di utilizzo di una vettura privata).</p>
<p>(4) Viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni</p>	
<p>a) Partecipanti "attivi" (ad esempio conferenzieri, atleti, artisti):</p>	
<p>- inviti, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio</p>	<p>Il documento giustificativo deve menzionare la durata della manifestazione.</p> <p>In caso di invito a una manifestazione da parte di un'organizzazione senza fini di lucro: i rappresentanti dell'organizzazione senza fini di lucro devono presentare un documento ufficiale che indichi che l'organizzazione è registrata come tale e che il richiedente la rappresenta.</p> <p>Se del caso occorre stabilire, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, l'autorità responsabile di tale registrazione.</p>

	<p>È preferibile che gli inviti siano individuali, ma possono essere accettati anche inviti generali.</p> <p>Il codice dei visti non fornisce una base giuridica per la redazione dei moduli nazionali per gli inviti.</p> <p>Per garantire prassi uniformi gli elenchi armonizzati dei documenti giustificativi dovrebbero tuttavia fornire dettagli sul contenuto di tali inviti.</p>
b) Partecipanti "passivi" (ad esempio pubblico, tifosi):	
- biglietti d'ingresso	<p>In caso di invito a una manifestazione da parte di un'organizzazione senza fini di lucro:</p> <p>i partecipanti a manifestazioni indette da un'organizzazione senza fini di lucro devono presentare un documento ufficiale che indichi che l'organizzazione è registrata come tale.</p> <p>Se del caso occorre stabilire, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, l'autorità responsabile di tale registrazione.</p> <p>È preferibile che gli inviti siano individuali, ma possono essere accettati anche inviti generali.</p> <p>Il codice dei visti non fornisce una base giuridica per la redazione dei moduli nazionali per gli inviti.</p> <p>Per garantire prassi uniformi gli elenchi armonizzati dei documenti giustificativi dovrebbero tuttavia fornire dettagli sul contenuto di tali inviti.</p>
5) Viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative	
Una lettera emessa da un'autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per	Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali: tali passaporti sono specificamente rilasciati per viaggi effettuati per un motivo ufficiale. Deve quindi essere l'autorità di rilascio (o

<p>partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale</p>	<p>l'amministrazione competente) a chiedere il visto. Deve essere inoltre presentata una nota verbale del Ministero degli Affari Esteri da cui dipende l'autorità di rilascio (oppure, se la domanda è presentata in un paese diverso dal paese di origine del richiedente, una nota verbale della rappresentanza diplomatica del paese terzo).</p> <p>Sono interessate anche le manifestazioni tenute dalle istituzioni dell'UE.</p>
<p>6) Viaggi per motivi di salute</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Certificato rilasciato da un medico (designato dal consolato) e/o da un istituto di cura - Un documento ufficiale dell'istituto di cura ricevente attestante che può effettuare le cure mediche in questione e che accoglierà il paziente - Prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare le cure mediche e le spese afferenti - Prova del pagamento anticipato delle cure - Qualsiasi altro scambio di corrispondenza, se del caso, fra il medico referente e gli ospedali riceventi 	

B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L'INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI PRIMA DELLO SCADERE DEL VISTO

La valutazione dell'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto dipende principalmente dalla stabilità della situazione socioeconomica nel suo paese di residenza: stabilità dell'impiego, della situazione finanziaria, dei legami familiari. La valutazione sfocia nella determinazione di un rischio.

	Osservazioni ed esempi
1) Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione	Al momento della presentazione della domanda non dovrebbe venir chiesto il biglietto di ritorno già pagato. Esso può essere invece richiesto in circostanze eccezionali quando il visto è rilasciato. Poiché la prenotazione del biglietto spesso non è possibile, in tali casi il consolato dovrebbe verificare che il richiedente abbia sufficienti mezzi finanziari per acquistare i biglietti.
2) Prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza	I "mezzi economici" possono essere dimostrati con recenti estratti bancari che indichino i movimenti nell'arco di un certo periodo (come minimo gli ultimi tre mesi).
3) Attestazione di impiego	L'"impiego" può essere dimostrato con un contratto di lavoro, un attestato del datore di lavoro, o con informazioni sulla situazione professionale, estratti bancari, prove del pagamento dei contributi di sicurezza sociale.
4) Prova della proprietà di beni immobiliari	La "proprietà di beni immobiliari" può essere dimostrata con un atto di proprietà.
5) Prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.	I "vincoli familiari" possono essere dimostrati con un certificato di matrimonio o con qualsiasi documento riguardante i genitori e/o i figli e il loro luogo di residenza.

C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE	
	<i>Osservazioni ed esempi</i>
(1) Minori: consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con loro)	<p>Il consenso è necessario per i richiedenti di età inferiore ai 18 anni: questo indipendentemente dall'età in cui si diventa maggiorenni nel paese di residenza del richiedente, e quindi indipendentemente da un'eventuale discriminazione fra i sessi riguardo al compimento della maggiore età. La lettera di consenso deve contenere gli estremi delle persone che danno il consenso.</p> <p>Il consenso è richiesto per ogni viaggio previsto.</p> <p>Il consolato accetta il consenso rilasciato nella forma prescritta dalla legge del paese di residenza del minore.</p> <p>Cfr. anche il punto 6.15.</p> <p>Un genitore può viaggiare con un minore senza il consenso dell'altro genitore, o contro la volontà dell'altro genitore, se esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale su tale minore (stabilita per legge o dal giudice, o dall'autorità competente rilevante, secondo la legislazione nazionale del paese in cui risiede il minore), o se un provvedimento del giudice autorizza tale viaggio.</p>
<p>Altri documenti rilevanti</p> <p>Estratto autentico recente del registro che attesta l'affidamento.</p> <p>Estratto autentico recente del certificato di residenza e/o copia autentica del certificato di nascita.</p> <p>Se rilevanti, decisione del giudice che accorda l'affidamento o il diritto di visita.</p> <p>Se rilevante, copia della sentenza di divorzio.</p>	

(2) prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.	
--	--

5.2.2 Prova relativa ai mezzi di sussistenza

I richiedenti devono dimostrare di disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, oppure di essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi. I richiedenti devono inoltre presentare una prova d'alloggio o la prova della disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese di alloggio durante il soggiorno previsto.

La prova può essere costituita da:

- a) recenti estratti bancari che mostrino i movimenti nell'arco di un certo periodo (almeno gli ultimi tre mesi)
- b) carta/carte di credito e relativo estratto conto
- c) traveller's cheque
- d) buste paga
- e) attestazione di impiego
- f) dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato (modulo nazionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del codice dei visti, quale applicato dagli Stati membri), oppure
- g) prenotazione alberghiera pagata in anticipo.

Se del caso, il possesso dei "mezzi di sussistenza sufficienti" deve essere calcolato in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri (cfr. [allegato 18](#)).

Si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- se l'alloggio è offerto gratuitamente al richiedente;
- se il costo del soggiorno è preso a carico, interamente o in parte, da un garante affidabile.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in alcuni paesi, è possibile ottenere un prestito in contanti solo allo scopo di poter dimostrare di disporre dell'equivalente dei mezzi di sussistenza richiesti, e che l'importo preso in prestito viene restituito una volta presentata la domanda di visto. Di norma il denaro in contanti non dovrebbe essere accettato come prova della disponibilità dei mezzi di sussistenza.

5.2.3 Trattamento dei richiedenti in buona fede

Un richiedente "in buona fede" è una persona nota al consolato per integrità e affidabilità (in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti), e per la quale non vi è alcun dubbio

riguardo al fatto che soddisfi le condizioni d'ingresso all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. I consolati possono esentare tali richiedenti dall'obbligo di presentare i giustificativi riguardanti la finalità del viaggio, l'alloggio e i mezzi di sussistenza. Lo status di richiedenti in buona fede è determinato su base individuale.

Per quanto riguarda le società internazionali affidabili, i consolati possono tuttavia accettare che determinati dipendenti di un dato paese terzo godano di tale status. Vanno richiesti a sostegno specifici giustificativi, e la società interessata deve designare un referente che possa confermare l'autenticità dei documenti presentati.

Avere un reddito alto o molti beni, lavorare per una certa impresa o appartenere a una data organizzazione non implica automaticamente lo status di richiedente in buona fede.

5.2.4 Specifici documenti giustificativi necessari per la domanda di visto di transito aeroportuale

La presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale prevede la seguente documentazione:

- prova che l'itinerario previsto sia plausibile/logico;

***Esempio:** un richiedente indica che vuole viaggiare da Conakry (Guinea) a Casablanca (Marocco) via Parigi (Francia) anche se esiste un volo diretto.*

Il richiedente deve essere invitato a spiegare i motivi della scelta di un tale itinerario.

- prova dell'intenzione di proseguire il viaggio: biglietto per la continuazione del viaggio, visto per la destinazione successiva e/o per la destinazione finale
- verifica dell'intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri, effettuata valutando la stabilità della sua situazione socioeconomica nel paese di residenza.

5.3 Assicurazione sanitaria di viaggio

Base giuridica: codice dei visti – articolo 15

Nel presentare la domanda di visto uniforme per uno o due ingressi, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio che copra il viaggio/i viaggi previsti. Nel chiedere un visto per ingressi multipli, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di una tale assicurazione per il primo soggiorno previsto. Il consolato deve verificare che l'assicurazione presentata sia conforme alle disposizioni del codice dei visti.

L'assicurazione deve essere stipulata con una compagnia stabilita nel paese di residenza del richiedente o in uno Stato membro. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, può essere contratta altrove. I terzi (ad esempio la persona che invita) possono contrarre un'assicurazione a nome del richiedente.

5.3.1 Quali persone sono esentate dall'obbligo di dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio?

I titolari di passaporti diplomatici non devono dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Sono esentati dall'obbligo di presentare un'assicurazione sanitaria di viaggio anche i familiari dei cittadini dell'UE e dei cittadini svizzeri che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE ([cfr. parte III](#)): ciò è in linea con l'esenzione, prevista per tale categoria di persone, dal compilare la casella n. 32 del modulo di domanda.

L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione può essere considerato soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L'esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un'assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.

I richiedenti un visto di transito aeroportuale non sono tenuti a dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio, poiché i titolari di tale tipo di visto non sono autorizzati a entrare nel territorio degli Stati membri.

5.3.2 Cosa si intende per "adeguata assicurazione sanitaria di viaggio"?

L'assicurazione è valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno previsto del richiedente durante il periodo di validità del visto. In altre parole, l'assicurazione deve coprire solo il periodo del soggiorno effettivo, e non quello di validità del visto.

La copertura minima ammonta a 30 000 euro.

La cooperazione locale Schengen prevede lo scambio e l'aggiornamento periodico delle informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura (*cfr. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte II, punto 2.3*).

6. ESAME DELLA DOMANDA DI VISTO

Base giuridica: codice dei visti – articolo 21

6.1 Principi di base

Una volta che il consolato ha stabilito di essere competente a trattare la domanda di visto (cfr. capitolo 2), e dopo aver verificato che la domanda è ricevibile (cfr. [punto 3.5](#)), deve essere consultato il VIS e deve essere creato in tale sistema il fascicolo relativo alla domanda. La domanda di visto va poi esaminata allo scopo di

- accertare se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso;
- valutare il rischio di immigrazione illegale e l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, e
- valutare se il richiedente presenta un rischio per la sicurezza o la salute pubblica degli Stati membri.

La profondità dell'esame dipende dai rischi rappresentati dal richiedente in funzione della sua cittadinanza, delle circostanze locali, del suo profilo e della sua storia personale. I consolati devono tenere conto delle esperienze precedenti del singolo richiedente in materia di visti, compreso l'uso corretto di visti rilasciati da altri Stati membri, indipendentemente dalla finalità dei viaggi precedenti, qualora sia indicata sul visto adesivo.

Viaggiare a scopi turistici con un visto per ingressi multipli in corso di validità richiesto per un viaggio d'affari non può essere considerato un abuso, e nemmeno recarsi in Stati membri diversi da quello di rilascio, se il visto è stato usato dapprima conformemente all'intenzione e alla destinazione principale dichiarate al momento della domanda.

In caso di sospetto abuso, i consolati devono esaminare approfonditamente tutte le circostanze rilevanti e domandare spiegazioni al richiedente. In particolare, lo Stato membro di ingresso o di uscita quale indicato dai timbri di ingresso/uscita non è una prova affidabile per lo Stato membro di destinazione principale, soprattutto se il richiedente ha viaggiato per via aerea.

Esempio: un richiedente algerino riceve un visto per recarsi a Malta (insegna inglese ad Algeri e deve seguire un corso di aggiornamento a Malta). Presenta la prenotazione di un volo Algeri-Roma-Malta. Usa il visto correttamente, eccetto per il fatto che i timbri di ingresso/uscita sono da Barcellona. La successiva domanda di visto viene rifiutata, poiché il consolato conclude che il richiedente, nel viaggio precedente, non si è recato a Malta, ma aveva fin dall'inizio l'intenzione di andare in Spagna.

Si tratta di una decisione affrettata, poiché controllando le rotte e gli orari delle compagnie aeree emerge che, in mancanza di voli diretti, un possibile itinerario per viaggiare da Algeri a Malta è pure la rotta Algeri-Barcellona-Malta, e il percorso non è più lungo del tragitto Algeri-Roma-Malta. Se vi sono dubbi quanto all'uso del visto precedente, il consolato deve effettuare un colloquio: è fuori luogo rifiutare un visto sulla sola base dei timbri di ingresso/uscita del viaggio precedente.

Il fatto che un visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non sia stato utilizzato in alcun modo nel periodo di viaggio inizialmente previsto (come indicato al momento della domanda dalle date previste di arrivo e partenza del primo/successivo viaggio), e sia stato invece usato - verso la fine del periodo di validità - per un breve viaggio in uno Stato membro diverso da quello inizialmente indicato come destinazione principale non può considerarsi un abuso, a meno che non vi siano chiari indizi di comportamento fraudolento del titolare del visto (ad esempio *visa shopping*, cioè la ricerca del paese con le norme d'ingresso più favorevoli).

Esempio: *un cittadino russo che si reca regolarmente in Slovacchia, noto al consolato come richiedente in buona fede, riceve un visto per ingressi multipli con un anno di validità, e non lo usa per i primi dieci mesi. Effettua poi un viaggio di cinque giorni per via aerea in Norvegia. Al momento della domanda successiva, il consolato conclude che vi sia stato un abuso e rifiuta di rilasciare il visto, senza indagare oltre e senza effettuare alcun colloquio.*

Se vi sono dubbi quanto all'uso del visto precedente, il consolato deve effettuare un colloquio: è fuori luogo rifiutare un visto sulla sola base del fatto che un visto precedente non è stato utilizzato.

Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda: ogni domanda va valutata in base alle proprie caratteristiche e a tutte le informazioni disponibili.

Per quanto riguarda le regole specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri, si veda la [parte III](#).

In appresso vengono trattati alcuni particolari aspetti relativi all'esame dei seguenti casi specifici:

- visti di transito aeroportuale (cfr. [punto 6.14](#));
- minori (cfr. [punto 6.15](#)).

6.2 Creazione del fascicolo relativo alla domanda e consultazione del VIS

Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, il consolato deve consultare il VIS per verificare se vi siano registrate informazioni sul richiedente il visto.

L'affidabilità della consultazione dipende dalla qualità dei dati personali inseriti. L'inserimento di dati personali inesatti o incompleti può impedire di identificare correttamente una persona nel VIS e di collegare la domanda a richieste precedenti. Il VIS non deve essere consultato con ricerche esatte ma con ricerche "fuzzy", che consentono di individuare una persona anche in caso di piccole differenze, ad esempio nella traslitterazione o nell'ortografia del nome.

Si fa inoltre osservare che, se un richiedente il visto non è registrato nel VIS, questo non significa necessariamente che non abbia mai presentato domanda: vuol dire solo che il VIS non era ancora operativo nella regione in questione al momento della presentazione della domanda

precedente o che la domanda precedente è stata presentata più di cinque anni prima, e quindi la pratica non è più conservata nel sistema.

Se il VIS contiene un fascicolo relativo al richiedente, il consolato esamina i risultati della consultazione per evitare false identificazioni che possono derivare, ad esempio, da casi di omonimia, e tiene conto delle informazioni conservate nel sistema. Per evitare false identificazioni, si raccomanda di interrogare il VIS usando una combinazione di più tipi di dati alfanumerici o, se possibile, dati biometrici in combinazione con dati alfanumerici.

Migliore prassi raccomandata: *in caso di precedente rifiuto registrato nel VIS, il consolato deve, se del caso, contattare lo Stato membro che ha preso la decisione, e sempre tramite il meccanismo VIS Mail, per acquisire maggiori informazioni sul caso e sulle circostanze specifiche.*

6.3 Autenticità e affidabilità di documenti e dichiarazioni

Nell'esaminare la domanda il consolato deve tenere conto dell'autenticità e dell'affidabilità dei documenti presentati e delle dichiarazioni del richiedente, rilasciate durante il colloquio (se svolto), oppure per iscritto. Il livello di affidabilità dei documenti dipende dalle circostanze locali e può quindi variare da un paese all'altro e da un tipo di documento all'altro. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno che i consolati condividano le informazioni e stabiliscano prassi armonizzate.

Se le dichiarazioni orali o scritte del richiedente sono incoerenti o appaiono sospette devono essere oggetto di un doppio controllo.

Esempi:

- *Alcuni documenti sono ufficialmente armonizzati o, per tradizione, si presentano in modo simile: i consolati devono prestare attenzione in caso di documenti che non seguano il modello abituale o con caratteristiche strane od obsolete.*
- *In un dato paese ospitante vengono spesso stipulati contratti di lavoro per amici o parenti per aiutarli a ottenere il visto, anche se queste persone non hanno realmente un impiego. Se tuttavia, in questo stesso paese, tutti i lavoratori devono essere registrati presso un organismo ufficiale, sarebbe buona prassi richiedere fra i giustificativi necessari, ove disponibile, il certificato di registrazione.*
- *Delle informazioni per confermare o meno la validità dei documenti giustificativi possono essere disponibili on-line: occorre che i consolati condividano tali informazioni e verifichino sistematicamente (in caso di rischio elevato), quando sono presentati documenti sospetti, o a campione (se il rischio è basso), l'autenticità degli stessi.*
- *Può accadere che in un dato luogo un certo giustificativo richiesto sia difficile da ottenere, e questo in linea generale e indipendentemente dalla situazione personale del richiedente: ciò può portare spesso i richiedenti a presentare documenti falsi pur non avendo alcuna intenzione di immigrare illegalmente. In tali circostanze, i consolati possono, previ scambi nell'ambito della cooperazione locale Schengen, riesaminare la necessità di chiedere tale particolare documento.*

6.4 Il documento di viaggio

Il consolato verifica già la validità del documento di viaggio quando valuta la ricevibilità di una domanda di visto (cfr. [punto 3.5.1](#)). Nella fase di esame della domanda deve controllare che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato.

Nel quadro della cooperazione locale Schengen devono essere scambiate informazioni sull'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati.

Le **migliori prassi raccomandate** per verificare se un documento di viaggio è falso, contraffatto o alterato sono le seguenti:

- confronto con un modello autentico del documento;
- esame per scartare la possibilità che sia contraffatto o alterato, verificando la numerazione, la stampa e la cucitura delle pagine, i bolli e i timbri; l'inclusione di altre persone oltre al titolare e tutte le correzioni apportate sul documento, soprattutto nella rubrica riservata alle generalità, devono essere chiarite dal viaggiatore;
- utilizzo di attrezzature come lampade UV, lenti d'ingrandimento, lampade rilevatrici, microscopi e, eventualmente, attrezzature più moderne come l'analizzatore di spettro;
- se l'apparecchiatura necessaria è disponibile e viene presentato un passaporto elettronico, va verificato che la firma sul chip non sia stata compromessa.

Controllare se un documento di viaggio è falso, contraffatto o alterato può richiedere molto tempo e può essere difficile: viene quindi raccomandato di consultare esperti in sicurezza dei documenti e di aggiornarsi con corsi di formazione.

È buona prassi che nei paesi ad alto rischio vengano distaccati, con un'azione congiunta, esperti in sicurezza dei documenti, e/o che, a seconda delle capacità, tali funzionari distaccati da uno Stato membro siano messi a disposizione degli altri Stati membri.

Migliore prassi raccomandata qualora sia scoperto un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato:

tali documenti non devono mai essere restituiti al titolare; nella maggior parte dei casi il reato va segnalato e il documento va trasmesso alle autorità del paese terzo di rilascio. Tuttavia, se tale reato è punito con sanzioni sproporzionate nel paese terzo interessato, il consolato non deve procedere alla segnalazione alle autorità di tale paese terzo.

6.5 Scopo del soggiorno previsto

Il consolato verifica lo scopo e la legalità del soggiorno previsto e le informazioni presentate dal richiedente per giustificare tali aspetti. L'esistenza di un grande numero di inviti da parte

dello stesso soggetto ospitante / di riferimento potrebbe indicare che la finalità del viaggio è l'immigrazione clandestina e/o l'impiego illegale.

Il consolato deve controllare in particolare: se la finalità dichiarata è coerente e credibile e se i documenti giustificativi corrispondono a tale finalità:

Esempi di incoerenza fra lo scopo dichiarato del viaggio e le informazioni concrete fornite:

- *Un richiedente dichiara di voler recarsi in una zona industriale, alloggiando in un albergo economico, a fini turistici*
- *Un richiedente dichiara di recarsi ad una manifestazione a carattere professionale, in giorni che non corrispondono alle date effettive dell'evento*
- *Un richiedente dichiara che la finalità del viaggio è far visita a un amico, ma risulta che la persona interessata è assente nel periodo della visita prevista*
- *Un commerciante di gioielli dichiara di essere stato invitato a una conferenza di medicina*
- *Un cittadino di un paese terzo indica che la finalità del viaggio è la partecipazione a un congresso; presenta un invito ma nessuna documentazione che dimostri che eserciti una professione o abbia delle qualifiche attinenti al tema del congresso*
- *Un richiedente dichiara che la finalità del viaggio previsto è un impiego a breve termine, ma i documenti presentati indicano che il soggiorno previsto supererebbe i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.*

- se la finalità del viaggio è giustificata: una domanda di visto per cure mediche che sono disponibili anche nel paese del richiedente può nascondere l'intenzione di abusare del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro.

Ma non è necessariamente così: il richiedente può desiderare di essere curato nel luogo in cui risiedono membri della sua famiglia; può voler essere curato da un medico che l'ha già seguito in precedenza, oppure vuole ricevere cure considerate come di migliore qualità rispetto a quelle del suo paese di residenza.

I consolati devono in ogni caso verificare che l'interessato abbia la capacità finanziaria per pagare le spese mediche, che il trattamento sia pagato in anticipo o che il richiedente disponga di un'assicurazione privata omnicomprendensiva che paghi le spese indipendentemente dal tipo di cura.

- se la finalità del viaggio rientra in uno schema di impiego o di immigrazione illegale: vari richiedenti provenienti dalla stessa regione e con prenotazioni sempre nello stesso albergo possono essere sospetti;
- se la finalità è contraria all'interesse nazionale di tutti gli Stati membri, o di uno di essi in particolare, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o relazioni esterne.

I consolati devono aver presente che un viaggio può avere varie finalità diverse, nello stesso Stato membro o sui territori di diversi Stati membri, ad esempio:

- riunione d'affari seguita da un week-end turistico;

- attività retribuita combinata con una visita privata ad amici;
- formazione seguita da un pellegrinaggio religioso.

6.6 Condizioni del soggiorno previsto

Devono essere verificate le informazioni presentate dal richiedente per giustificare le condizioni del soggiorno previsto:

- l'alloggio durante il soggiorno o il possesso di mezzi sufficienti per coprire le spese di alloggio;
- il possesso dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, oppure la possibilità di ottenere legalmente detti mezzi. Per valutare i mezzi di sussistenza, si deve tenere conto degli importi di riferimento fissati dai singoli Stati membri.

6.6.1 Come valutare la disponibilità di mezzi sufficienti per lasciare il territorio degli Stati membri

Occorre procedere alle seguenti verifiche:

- se il richiedente non ha presentato un biglietto di viaggio, il consolato deve accertare se questi possieda sufficienti mezzi finanziari per acquistarlo;
- se il richiedente intende lasciare il territorio degli Stati membri con un mezzo di trasporto privato, il consolato può chiedere una prova relativa a tale mezzo di trasporto (immatricolazione, assicurazione), la patente di guida o la licenza di pilota, e può anche chiedere documenti relativi allo stato del mezzo di trasporto;
- se il richiedente ha presentato un biglietto per il proseguimento del viaggio, il consolato deve accertare se sia in possesso di un visto o di qualsiasi altro documento che consenta l'ingresso nel paese di destinazione previsto.

6.6.2 Come stimare i mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno

Il consolato deve stimare quali siano i mezzi finanziari necessari per il soggiorno, nonché l'affidabilità delle risorse finanziarie presentate. L'affidabilità dei mezzi di sussistenza presentati deve sempre essere valutata in base al contesto locale.

Il consolato deve stimare approssimativamente l'importo necessario in base ai seguenti elementi:

- durata del soggiorno previsto;
- finalità del viaggio previsto;
- costo della vita quale notificato dagli Stati membri conformemente all'allegato 18. Il consolato deve accettare come sufficienti le risorse finanziarie inferiori a tale stima se il richiedente, durante il periodo trascorso sul territorio degli Stati membri, gode di un sostegno finanziario o di servizi gratuiti (o a prezzo ridotto);
- dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato;

- un certificato attendibile e credibile a conferma del sostegno finanziario di una persona che risiede legalmente sul territorio degli Stati membri;
- ricevuta di un'agenzia di viaggi affidabile che attesti il pagamento anticipato.

Se presenta un permesso di lavoro rilasciato da uno Stato membro il richiedente può essere esentato dall'apportare altre prove relative ai mezzi finanziari, poiché si può presumere che il salario basti a coprire le spese del soggiorno di breve durata.

Il consolato deve chiedere di dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie superiori alla stima effettuata quando le finalità del viaggio sono:

- turismo di lusso;
- cure mediche (per coprirne i costi, calcolati sulla base di una stima realistica effettuata dall'istituto di cura ricevente), a meno che i costi non siano coperti da un ente affidabile;
- studio (per coprirne i costi), a meno che i costi non siano coperti da un garante affidabile o non ne sia dimostrato il pagamento anticipato.

Se a sostenere le spese del viaggio è il richiedente stesso, questi deve dimostrare di possedere personalmente le risorse richieste, ad esempio con buste paga o estratti bancari. In caso di dubbio, i consolati possono verificare l'attendibilità e la stabilità degli importi figuranti su tali estratti.

Se al richiedente viene offerto alloggio gratuito, l'importo stimato delle risorse finanziarie necessarie può essere ridotto di conseguenza se l'impegno a fornire tale alloggio gratuito è affidabile.

Nel caso in cui una società privata, altra persona giuridica o un privato invitino il richiedente sostenendo tutti i costi o si rendano garanti in tutto o in parte, il consolato deve adattare il livello delle risorse richieste e verificare l'affidabilità dell'impegno in funzione della natura della relazione (commerciale, privata, ecc.).

6.7 Rischi per la sicurezza e per la salute pubblica

Il consolato verifica che il richiedente non sia segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS), che non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi. Il risultato di queste verifiche/consultazioni va preso in considerazione.

Ai fini della verifica del rischio per la sicurezza, il consolato:

- consulta il SIS per controllare se il richiedente il visto è oggetto di una segnalazione. In caso di segnalazione, analizza i risultati della consultazione del SIS per evitare false identificazioni dovute e omonimia;
- procede se del caso alla consultazione preliminare degli altri Stati membri;
- consulta la banca dati nazionale conformemente alla legislazione interna.

Non si consulta il SIS né si consultano preliminarmente gli altri Stati membri per le domande di visto di transito aeroportuale.

Per quanto riguarda le minacce per la salute pubblica, possono essere considerate come tali qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. In tali circostanze, i consolati riceveranno istruzioni dalle loro autorità centrali. Il rischio per la salute pubblica è valutato attraverso la rete comunitaria di cui alla decisione n. 1082/2013/UE²⁰ e il suo sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), e l'ECDC, istituito con il [regolamento \(CE\) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie](#) (cfr. anche ecdc.europa.eu).

Ai richiedenti possono venire imposte condizioni supplementari per attenuare i rischi per la salute pubblica (ad esempio la presentazione di un certificato di vaccinazione) solo se tutti i consolati di un determinato luogo seguono la stessa prassi.

6.8 Uso del meccanismo VIS Mail

Base giuridica: articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008

VIS Mail è stato sviluppato come rete di comunicazione per la trasmissione delle informazioni relative alla cooperazione consolare e alle richieste di documenti giustificativi, per la correzione di dati e per la cancellazione anticipata dei dati.

Va utilizzato per le consultazioni e la trasmissione di informazioni tra Stati membri.

Poiché tutti gli Stati membri che utilizzano il meccanismo VIS Mail sono anche utenti VIS, deve essere introdotto il numero di domanda VIS come elemento obbligatorio di ogni messaggio per indicare il rispettivo richiedente. Pertanto, per ogni richiesta inviata tramite VIS Mail, il consolato deve trasmettere un messaggio che reca obbligatoriamente un numero di domanda VIS e che indica lo Stato membro destinatario. Lo Stato membro o gli Stati membri destinatari trasmettono la loro risposta allo Stato membro richiedente attraverso VIS Mail, indicando lo stesso numero di domanda VIS.

Il meccanismo VIS Mail è utilizzato per:

- le consultazioni basate sull'articolo 22 del codice dei visti (consultazioni preliminari);
- la notifica del rilascio di un visto con validità territoriale limitata (articolo 25, paragrafo 4, del codice dei visti);
- le notifiche a posteriori di visti rilasciati (articolo 31, paragrafo 4, del codice dei visti).

Il meccanismo VIS Mail va inoltre utilizzato per trasmettere i seguenti tipi di informazioni:

²⁰ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

- messaggi connessi alla cooperazione consolare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS, quali copie dei documenti di viaggio e di altri documenti a sostegno della domanda;
- richieste di documenti giustificativi, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS;
- messaggi relativi a dati inesatti, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento VIS;
- acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro da parte di un richiedente, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento VIS.

Il destinatario dei messaggi operativi (di richiesta o informazione) viene determinato:

- *automaticamente* dall'applicazione VIS Mail nazionale sulla base delle informazioni pertinenti presenti nel fascicolo di domanda VIS (che riporta il nome dell'autorità nazionale VIS responsabile della domanda), o
- *manualmente* dall'utente finale.

Orientamenti transitori in caso di risposte negative a una consultazione preliminare

Finché VIS Mail non sarà aggiornato per includere una suddivisione della consultazione preliminare in tre sottocategorie (minaccia per l'ordine pubblico/la sicurezza interna; minaccia per la salute pubblica; minaccia per le relazioni internazionali), lo Stato membro consultato deve comunicare la precisa ragione della risposta negativa secondo le modalità qui esposte. Le autorità centrali - parallelamente al messaggio VIS Mail 2 "rifiuto" abitualmente usato per la consultazione preliminare - devono inviare anche un messaggio VIS Mail 1 (NSConsularCooperationInformation), che contiene il codice relativo alla ragione precisa nella casella "MessageText". Tale messaggio deve in linea di principio essere inviato dalle autorità centrali dello Stato membro cui è rivolta la richiesta di consultazione preliminare all'autorità (consolato) dello Stato membro che avvia la consultazione e che ha creato la domanda nel VIS. I codici da utilizzare sono i seguenti.

"Motivo di rifiuto 7 (sicurezza)"

"Motivo di rifiuto 8 (salute)"

"Motivo di rifiuto 9 (relazioni internazionali)"

I destinatari di messaggi a norma degli articoli 8, 22 e 31 del codice dei visti ("*Accordi di rappresentanza*", "*Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri*" e "*Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri*") vengono *determinati automaticamente* in base all'elenco della cittadinanza dei richiedenti e delle specifiche categorie determinate da ciascuno Stato membro. La responsabilità di tale funzionalità è in capo all'autorità nazionale dello Stato membro responsabile della domanda.

Per maggiori dettagli sul funzionamento del VIS Mail, si rinvia alle specifiche VIS Mail - allegato della *decisione di esecuzione (C(2015) 5561 final) della Commissione che adotta le specifiche tecniche relative al meccanismo di comunicazione VIS Mail ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2009/377/CE della Commissione e la decisione di esecuzione C (2012) 1301*.

6.9 Assicurazione sanitaria di viaggio

Prima della decisione finale sulla domanda di visto, al consolato spetta verificare se l'assicurazione sanitaria di viaggio presentata dal richiedente è adeguata, se copre cioè il soggiorno previsto nel caso di una domanda di visto per uno o due ingressi, o il primo soggiorno previsto nel caso di una domanda di visto per ingressi multipli.

Se la copertura sanitaria adeguata è presumibile con altri mezzi, ad esempio alla luce della situazione professionale del richiedente, ne va verificata l'affidabilità.

Alcune società che emettono carte di credito includono l'assicurazione di viaggio come uno dei vantaggi legati alla carta di credito. Se la copertura offerta è conforme ai criteri del codice dei visti, tali carte di credito possono essere accettate come assicurazione valida.

Se il soggiorno previsto va al di là della validità dell'assicurazione sanitaria di viaggio, il consolato ne limita la durata al periodo coperto dall'assicurazione oppure invita il richiedente a stipulare un'assicurazione che copra l'intero periodo del soggiorno previsto. Non è richiesto che l'assicurazione sanitaria di viaggio copra l'intera validità di un visto per un ingresso: è sufficiente cioè che copra il periodo di soggiorno effettivo (ossia i 15 giorni di "franchigia" esclusa).

Se l'assicurazione presentata non è considerata adeguata, la domanda di visto non deve essere automaticamente rifiutata, ma occorre dare al richiedente la possibilità di fornire tale giustificativo prima dell'adozione della decisione finale sulla domanda.

6.10 Verifica della durata dei soggiorni precedenti e previsti

Il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato/non superi la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o da un titolo di soggiorno. In altre parole, sono calcolati solo i soggiorni coperti da un visto uniforme o da un visto con validità territoriale limitata. È tuttavia responsabilità del titolare del visto rispettare la norma dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Esempi di soggiorni di breve durata prima, durante o dopo un soggiorno di lunga durata

Una persona che ha soggiornato in Spagna per sei mesi in virtù di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno può ottenere un visto uniforme o con validità territoriale limitata, la cui validità decorre immediatamente dopo la scadenza del

visto per soggiorni di lunga durata o del titolo di soggiorno, senza che tale persona debba uscire dallo spazio Schengen.

Un richiedente che risiede ancora in Spagna in virtù di un visto nazionale spagnolo per soggiorni di lunga durata può ottenere un visto uniforme (o con validità territoriale limitata) durante il periodo di validità del visto nazionale spagnolo per soggiorni di lunga durata, ai fini di un soggiorno breve in un altro Stato membro dopo il soggiorno in Spagna.

Un richiedente titolare di un visto nazionale spagnolo per soggiorno di lunga durata che non si è ancora recato in Spagna può ottenere un visto uniforme (o con validità territoriale limitata) per coprire un soggiorno breve in un altro Stato membro prima del soggiorno in Spagna.

Come data di ingresso vale il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e come data di uscita vale l'ultimo giorno del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

La nozione di "un periodo di 180 giorni", implica l'applicazione di un periodo di riferimento di 180 giorni "mobile", calcolando retroattivamente ogni giorno di soggiorno nell'ultimo periodo di 180 giorni, al fine di verificare se il requisito dei 90 giorni nel periodo di 180 giorni continua a essere soddisfatto. Ciò significa che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

I timbri d'ingresso e d'uscita figuranti sul documento di viaggio esibito devono essere esaminati raffrontando le date d'ingresso e d'uscita dell'interessato, per accertare che questi non abbia già oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, cioè 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Particolare attenzione va prestata a eventuali alterazioni dei timbri apposti sul documento di viaggio per dissimulare la durata o il superamento della durata di un precedente soggiorno sul territorio degli Stati membri.

Esempi di calcolo della durata di un soggiorno:

1) Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (dal 18 aprile 2020 al 17 aprile 2021) entra per la prima volta nel territorio dello Spazio Schengen il 19 aprile 2020 e soggiorna tre giorni. Poi rientra il 18 giugno 2020 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11 settembre 2020: negli ultimi 180 giorni (dal 16 marzo 2020 all'11 settembre 2020) la persona ha soggiornato 3 giorni (dal 19 aprile 2020 al 21 aprile 2020) più 86 giorni (dal 18 giugno 2020 all'11 settembre 2020) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona potrebbe ancora soggiornare 1 giorno.

Dal 16 ottobre 2020: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 4 giorni (in data 16 ottobre 2020 il soggiorno effettuato il giorno 19 aprile 2020 diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data 17 ottobre 2020 il soggiorno effettuato

il giorno 20 aprile 2020 diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

Dal 15 dicembre 2020: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 90 giorni (in data 15 dicembre 2020 il soggiorno effettuato il giorno 18 giugno 2020 diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data 16 dicembre 2020 il soggiorno effettuato il 19 giugno 2020 diventa irrilevante, ecc.).

2) A un cittadino di paese terzo è stato rilasciato un visto per ingressi multipli con validità di 2 anni (dall'11 agosto 2020 al 10 agosto 2022) che lo autorizza a un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il titolare del visto entra nel territorio dello spazio Schengen il 14 agosto 2020 e ne esce il 30 agosto 2020 (17 giorni). In data 15 dicembre 2020 la persona rientra nuovamente e riparte solo il 22 giugno 2021. Qual è la situazione in determinate date? Quando avrebbe dovuto uscire dal territorio Schengen tale persona?

In data 1 febbraio 2021: negli ultimi 180 giorni (dal 6 agosto 2020 all'1 febbraio 2021) la persona ha soggiornato 17 giorni (dal 14 agosto 2020 al 30 agosto 2020) più 49 giorni (dal 15 dicembre 2020 all'1 febbraio 2021) = 66 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno.

In data 25 febbraio 2021: negli ultimi 180 giorni (dal 30 agosto 2020 al 25 febbraio 2021) la persona ha soggiornato 1 giorno (il 30 agosto 2020) più 73 giorni (dal 15 dicembre 2020 al 25 febbraio 2021) = 74 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno.

In data 14 marzo 2021: negli ultimi 180 giorni (dal 16 settembre 2020 al 14 marzo 2021) la persona ha soggiornato 90 giorni (dal 15 dicembre 2020 al 14 marzo 2021) ⇒ 14 marzo 2021 = ultimo giorno di soggiorno autorizzato.

3) A un cittadino di paese terzo è stato rilasciato un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) che lo autorizza a un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il titolare del visto entra nel territorio Schengen il 1° gennaio 2020 e riparte il 10 gennaio 2020 (10 giorni), successivamente rientra e riparte rispettivamente il 1° marzo 2020 e il 30 marzo 2020 (30 giorni) e infine rientra e riparte il 1° maggio 2020 e il 9 giugno 2020 (40 giorni). Qual è la situazione in determinate date? Per quanto tempo la persona potrebbe ancora essere autorizzata a soggiornare (giorni consecutivi)?

In data 20 giugno 2020: la persona potrebbe entrare per un massimo di 20 giorni consecutivi (10 giorni "residui" dei 90 giorni autorizzati (dal 20 giugno al 29 giugno), più 10 giorni supplementari, poiché in data 30 giugno 2020 il soggiorno effettuato il 1° gennaio 2020 diventa irrilevante, in data 1° luglio 2020 il soggiorno effettuato il 2 febbraio 2020 diventa irrilevante, ecc. (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni).

In data 7 agosto 2020: la persona può ancora entrare per un massimo di 20 giorni consecutivi come spiegato sopra, poiché il soggiorno di 30 giorni iniziato il 1° marzo 2020 comincerà a diventare irrilevante solo il 28 agosto (poiché il corrispondente periodo di riferimento di 180 giorni comincia a decorrere dal 2 marzo 2020). Pertanto, in data 26 agosto la persona

dovrebbe lasciare lo spazio Schengen poiché tale giorno rappresenta il 90° giorno autorizzato nel periodo di riferimento di 180 giorni (che inizia a decorrere dal 28 febbraio).

In data 8 agosto 2020: la persona potrebbe entrare per un massimo di 50 giorni consecutivi (10 giorni "residui" dei 90 giorni autorizzati, più 10 giorni supplementari poiché in data 30 giugno 2020 il soggiorno iniziato il 1° gennaio 2020 comincia a diventare irrilevante, più 30 giorni poiché a partire dal 28 agosto 2020 il soggiorno iniziato il 1° marzo 2020 comincia a diventare irrilevante (su un periodo di riferimento di 180 giorni che decorre, nella fattispecie, dal 2 marzo 2020).

In data 8 settembre 2020: la persona potrebbe entrare per un massimo di 90 giorni consecutivi. Un'assenza di 90 giorni consecutivi (tra il 10 giugno 2020 e il 7 settembre 2020) comporta sempre l'autorizzazione di un nuovo soggiorno per un periodo fino a 90 giorni.

Migliore prassi raccomandata in relazione al calcolo del soggiorno precedente e del soggiorno previsto:

gli Stati membri dovrebbero usare la "calcolatrice della durata del soggiorno": http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

6.11 Documenti supplementari

L'elenco dei documenti giustificativi richiesti deve essere reso pubblico. Un fascicolo incompleto può allora essere considerato il segno che il richiedente non prende sul serio la domanda o non è in grado di fornire i documenti richiesti. Il consolato deve, in linea di principio, basare la decisione sul fascicolo che gli è stato presentato, completo o meno.

Nel corso dell'esame di una domanda il consolato può tuttavia, in casi giustificati, chiedere documenti supplementari non menzionati nell'elenco armonizzato pubblicato a livello locale.

Esempi:

- Un contratto di lavoro presentato da un richiedente sta per scadere: il consolato chiede all'interessato di fornire informazioni sul suo futuro impiego / sulla sua situazione economica
- La firma sulla domanda di un minore è sospetta: il consolato verifica quindi l'identità del firmatario confrontando la firma su altri documenti ufficiali
- In caso di decesso di un familiare in uno Stato membro: il consolato può chiedere il certificato di decesso
- In caso di un matrimonio in uno Stato membro: il consolato può chiedere le pubblicazioni

6.12 Quando occorre convocare il richiedente per un colloquio?

Il consolato può, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio nel corso dell'esame di una domanda.

Quando l'esame della domanda sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili non consente di decidere se rilasciare il visto o rifiutarlo, il consolato deve contattare il richiedente per telefono o deve invitarlo a un colloquio nei propri uffici. Il colloquio può svolgersi anche mediante altre forme di comunicazione (ad esempio videochiamata), ma in tal caso devono essere prese adeguate precauzioni per evitare frodi di identità. Onde evitare un onere sproporzionato per il richiedente, in particolare quando l'interessato risiede a una distanza considerevole dal consolato, le videochiamate possono svolgersi dai locali dei prestatori esterni di servizi o dei consoli onorari. Il colloquio deve comunque essere condotto sempre da personale consolare.

La necessità di un colloquio deve essere stabilita dal consolato sulla base della valutazione, tra l'altro, del rischio migratorio generale in un determinato luogo. Il colloquio - telefonico o di persona - è un buon modo per ottenere ulteriori informazioni dal richiedente e verificare l'affidabilità dei dati relativi alla domanda, specialmente nei luoghi in cui il numero di documenti falsificati/falsi è elevato. L'opzione del colloquio non deve essere scartata semplicemente per ridurre al minimo i tempi di evasione della pratica, poiché le informazioni raccolte in occasione del colloquio possono fornire una solida base per le decisioni nei casi più difficili.

Occorre evitare che alcune categorie di richiedenti, dopo la presentazione della domanda presso un fornitore esterno di servizi, siano sistematicamente oggetto di colloqui.

Migliore prassi raccomandata qualora sia necessario un esame approfondito e sistematico delle domande di alcune categorie di richiedenti (ad esempio coloro che viaggiano per la prima volta): un membro del personale consolare può essere presente presso il fornitore esterno di servizi per svolgere tali colloqui durante la fase di presentazione della domanda.

6.13 Valutazione del rischio di immigrazione illegale e dell'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto

I consolati valutano:

- il rischio che il richiedente immigri illegalmente nel territorio degli Stati membri (ad esempio il rischio che possa utilizzare fini turistici, professionali, di studio o di visita a familiari come pretesto per stabilirsi illegalmente, in modo permanente, sul territorio degli Stati membri), e
- l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen occorre che i consolati definiscano i "profili" dei richiedenti che presentano un rischio particolare, in funzione delle condizioni e circostanze locali e tenendo conto anche della situazione generale del paese di residenza (ad esempio zone politicamente instabili, alto livello di disoccupazione, povertà diffusa). I "profili" potrebbero basarsi sulla stabilità della situazione socioeconomica del richiedente, ma ogni singola

domanda deve essere valutata in funzione delle proprie caratteristiche, indipendentemente da eventuali "profili" stabiliti.

L'uso di elenchi locali di allerta contenenti dati su persone specifiche dovrebbe essere verificato con le autorità nazionali per la protezione dei dati.

Il livello individuale di stabilità dipende da una serie di fattori:

- i vincoli familiari o altri legami personali nel paese di residenza;
- i vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri;
- lo stato civile;
- la situazione lavorativa (livello salariale, se lavoratore dipendente);
- la regolarità delle entrate (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione, redditi da investimenti, ecc.) del richiedente o del coniuge, dei figli o delle persone a carico;
- il livello del reddito;
- lo status sociale nel paese di residenza (ad esempio eletto a una carica pubblica, rappresentante di una ONG, professione di alto status sociale come avvocato, medico, docente universitario);
- il possesso di una casa o di un bene immobile.

Questi aspetti possono variare a seconda del paese di residenza del richiedente:

***Esempio:** un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto e legalmente residente in un altro paese terzo i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto (un cittadino indiano residente in Canada o un cittadino cinese residente negli Stati Uniti) presenta generalmente un rischio molto limitato di immigrazione illegale negli Stati membri.*

La situazione socioeconomica può anche comportare aspetti divergenti: un richiedente disoccupato può avere una situazione finanziaria molto stabile e un richiedente ben retribuito può avere intenzione di immigrare illegalmente per ragioni personali. Per garantire una valutazione obiettiva bisogna quindi prendere in considerazione tutti gli elementi. In molti casi questi aspetti si chiariscono solo dopo un colloquio con il richiedente.

Altri aspetti da verificare:

- precedenti soggiorni irregolari negli Stati membri;
- precedenti abusi del sistema di sicurezza sociale degli Stati membri;
- successione di varie domande di visto (per soggiorni di breve o di lunga durata) presentate per scopi diversi e senza rapporto fra di loro;
- credibilità del soggetto ospitante, quando viene presentata una lettera d'invito.

6.14 Domanda di visto di transito aeroportuale

***Base giuridica:** codice dei visti - articolo 21, paragrafo 6*

Il titolare di un visto di transito aeroportuale non è autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri. I consolati non devono quindi controllare se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso (non devono quindi procedere alla consultazione del SIS e, se del caso, alla consultazione preliminare degli altri Stati membri), ma sono tenuti a verificare:

- il documento di viaggio (cfr. punto 6.4);
- se un visto di transito aeroportuale è appropriato per l'itinerario previsto, poiché il richiedente può avere bisogno di un visto che lo autorizzi a entrare nel territorio degli Stati membri (cfr. punti 1.4 e 1.5);
- l'itinerario e l'autorizzazione ad entrare nel paese di destinazione finale, e a valutare il rischio di immigrazione illegale durante il transito (cfr. punto 5.2.4);
- i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo e la coerenza dell'itinerario e del transito aeroportuale previsti: una deviazione lunga e/o costosa per transitare dall'aeroporto di uno Stato membro appare sospetta, benché in certi casi possa avere una spiegazione logica;
- il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

6.15 Minori:

Migliore prassi raccomandata per il trattamento di domande presentate a nome di minori

Se il richiedente è un minore (cioè ha meno di 18 anni), occorre che il consolato:

- verifichi che la persona che chiede il visto a suo nome sia il genitore o il tutore legale;
- verifichi che vi sia il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale, se il minore viaggia da solo o con un solo genitore, e questo indipendentemente dall'età in cui si diventa maggiorenni nel paese di residenza del richiedente.
Il consolato deve tener presente che in certi paesi terzi si autorizza uno dei genitori ad agire a nome dei figli anche senza il consenso scritto dell'altro genitore;
- verifichi che il minore non sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona che esercita legalmente la responsabilità genitoriale nei suoi confronti: se esiste un tale sospetto, il consolato dovrà svolgere tutte le indagini necessarie per evitare il rapimento o in ogni caso la sottrazione illegale del minore;
- escluda sospetti di tratta o abuso di minori;
- verifichi che lo scopo del viaggio non sia immigrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

6.16 Tracciabilità del processo decisionale

Migliore prassi raccomandata: i risultati degli esami, dei controlli dei precedenti del richiedente e dei colloqui dovrebbero essere ben documentati, in modo da poter risalire

facilmente ai motivi della decisione. Idealmente tale documentazione dovrebbe essere conservata nel sistema informatico nazionale e non solo nel fascicolo cartaceo di archivio.

6.17 Procedure di rapporto ("controllo al rientro")

Non esistono norme dell'UE sulle "procedure di rapporto", ossia norme che impongono a specifiche categorie di viaggiatori di riferire al consolato una volta fatto rientro dal soggiorno per il quale è stato rilasciato il visto. Tuttavia, l'uso di tali prassi deve essere limitato e fondato e non deve servire ad attenuare il rischio migratorio in caso di dubbio. I consolati dovrebbero scambiarsi informazioni sulle loro prassi relative al "controllo al rientro" nell'ambito della cooperazione locale Schengen allo scopo di evitare grosse discrepanze nell'approccio.

I consolati dovrebbero astenersi dall'apporre timbri sul passaporto del titolare del visto in merito a obblighi di rapporto, al fine di evitare indebite complicazioni future per il titolare dei documenti di viaggio.

7. DECISIONE SULLA DOMANDA DI VISTO

7.1 Entro quali termini va adottata una decisione su una domanda di visto?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 23

Le decisioni relative alle domande di visto devono essere prese nel più breve tempo possibile, senza tuttavia che ciò impedisca di valutare approfonditamente, in base alla documentazione presentata e alle informazioni fornite, se sussistano le condizioni di ingresso o un rischio di immigrazione illegale.

Un sistema per mantenere tempi di trattamento ragionevoli e relativamente brevi è mettere a disposizione dei richiedenti informazioni dettagliate sui requisiti necessari, in modo che con la domanda iniziale siano presentate tutta la documentazione e tutte le informazioni pertinenti.

La decisione può comunque prendere fino a 15 giorni di calendario dalla data in cui la domanda è stata considerata ricevibile (cfr. [punto 3.5](#)). Rientra in questi tempi il termine fissato per l'eventuale consultazione preliminare degli altri Stati membri (cfr. [punto 6.7](#)) o delle autorità centrali da cui dipende il consolato.

Nel trattare una domanda di visto, occorre che il consolato non faccia scadere sistematicamente i termini; deve inoltre tener conto dei casi d'urgenza debitamente giustificati invocati dal richiedente (motivi umanitari), nel qual caso occorre che la decisione venga presa senza indugio. L'urgenza va distinta dalla presentazione tardiva della domanda per negligenza.

In singoli casi, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario da quando la domanda viene considerata ricevibile.

Esempi di casi in cui può essere necessario un ulteriore esame della domanda

Un richiedente il visto indica che lo scopo del suo viaggio in Slovacchia è una "visita a familiari", poiché intende andare a trovare una zia. Il consolato nutre dubbi sul legame familiare fra le due persone e chiede ulteriori prove in merito.

Un cittadino di paese terzo viene invitato in uno Stato membro per due mesi per effettuare studi/ricerche specifici presso un laboratorio universitario, e presenta l'invito originale dell'università. Durante l'esame della domanda sorgono dubbi sull'esatta finalità degli studi/ricerche (rischio di proliferazione di armi chimiche), il che induce il consolato a verificare più approfonditamente l'invito e il relativo contesto.

Un cittadino di paese terzo dichiara di essere un familiare di un cittadino francese che vive in Francia (non rientrante quindi nella direttiva 2004/38/CE), e presenta un certificato di matrimonio rilasciato in una località in cui è facile ottenere atti falsi "fatti su misura". In tal caso è opportuno chiedere informazioni supplementari alle autorità locali.

Un ulteriore esame della domanda può essere necessario nei casi seguenti:

- *se i documenti attestanti lo stato civile del richiedente devono essere verificati dalle autorità del suo paese di residenza o di origine, e la domanda non è stata presentata nel paese di rilascio degli atti di stato civile;*
- *se è necessario ottenere dal garante nello Stato membro informazioni supplementari sulla sua persona e sulla relazione con il richiedente.*

7.2 Da quando decorre il termine per decidere in merito a una domanda?

Poiché la ricevibilità di una domanda può essere verificata solo dal consolato competente, il termine comincia da quando viene accertato il rispetto dei criteri di ricevibilità, e non già dal momento della presentazione della domanda. Questo vale indipendentemente dalle modalità (che viga o no un sistema di appuntamenti, che le domande siano raccolte o meno da un fornitore esterno di servizi o da un console onorario).

Per quanto riguarda le regole specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri, si veda la [parte III](#).

Per quanto riguarda le norme specifiche applicabili alle categorie di persone contemplate da accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti.

7.3 Informazioni da inserire nel VIS in caso di decisione di rilascio del visto

Qualora sia stato deciso di rilasciare il visto, il consolato competente deve aggiungere nel fascicolo relativo alla domanda le informazioni sullo status del visto e sull'autorità di rilascio, il numero del visto adesivo, ecc., conformemente all'articolo 10 del regolamento VIS.

8. TIPI DI VISTO DA RILASCIARE

Base giuridica: codice dei visti – articoli 24, 25 e 26

Aspetti fondamentali da prendere in considerazione per decidere il tipo di visto da rilasciare:

- **periodo di validità:** periodo durante il quale il titolare può utilizzare il visto rilasciato per entrare e uscire dal territorio degli Stati membri rispettando la durata del soggiorno autorizzato. La validità massima di un visto per soggiorno di breve durata è cinque anni;
- **durata del soggiorno autorizzato:** il numero effettivo di giorni che il titolare può trascorrere sul territorio degli Stati membri durante il periodo di validità del visto. La durata del soggiorno autorizzato può andare da uno a 90 giorni;
- **numero di ingressi:** indica il numero di volte che il titolare può entrare nel territorio degli Stati membri durante il periodo di validità del visto, rispettando sempre la durata del soggiorno autorizzato:

Esempi:

- un ingresso: un visto è valido dal 1° gennaio al 30 marzo e consente un solo ingresso. Durante il periodo in questione il titolare è autorizzato a recarsi una sola volta nel territorio degli Stati membri. Una volta lasciato il territorio degli Stati membri non ha diritto di tornarvi anche se non ha utilizzato tutti i giorni di soggiorno autorizzato;
- due ingressi: un visto è valido dal 1° gennaio al 30 giugno e consente due ingressi. Durante il periodo in questione il titolare può soggiornare sul territorio degli Stati membri per un totale di 90 giorni ripartendoli in due viaggi distinti;
- ingressi multipli: un visto è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre e consente ingressi multipli. Durante il periodo in questione il titolare è autorizzato a soggiornare sul territorio degli Stati membri fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il titolare di questo visto può dividere il soggiorno a suo piacimento in tanti viaggi distinti.
- **validità territoriale:** la validità territoriale di un visto può variare:
 - un visto uniforme consente al titolare di viaggiare nell'intero territorio degli Stati membri;
 - un visto con validità territoriale limitata consente al titolare di viaggiare solo nello Stato membro o negli Stati membri per cui il visto è valido;
 - un visto di transito aeroportuale consente al titolare soltanto di passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri, ma non lo autorizza a entrare in tale territorio.

8.1 Visti che consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri

Visto uniforme

Base giuridica: codice dei visti – articolo 24

Validità territoriale del visto: un visto uniforme consente al titolare di viaggiare nell'intero territorio degli Stati membri.

8.2 Periodo di validità

Il periodo di validità di un visto non può essere superiore a cinque anni. Le autorità centrali degli Stati membri non possono stabilire alcuna norma interna che fissi periodi massimi inferiori a cinque anni.

La validità del visto rilasciato non può comunque andare al di là della validità del documento di viaggio. Il documento di viaggio deve essere valido ancora per tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri, ovvero il periodo di validità del visto rilasciato non deve andare al di là di tale data (deve arrivare cioè al massimo fino a tre mesi prima della scadenza del documento di viaggio) (cfr. [punto 3.1.1](#)).

Le specifiche norme sul periodo di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati a richiedenti che presentano domande successive sono illustrate nella sezione 8.4.3.

8.2.1 Franchigia

Nel periodo di validità dei visti per uno e due ingressi e dei visti per ingressi multipli con una validità inferiore a 90 giorni deve essere inclusa una "franchigia" supplementare di 15 giorni per lasciare un certo margine di manovra al titolare.

***Esempio:** una cittadina egiziana si reca in Italia per partecipare a un matrimonio che ha luogo il 25 giugno, e dopo la cerimonia desidera trattenersi in Italia per turismo. Presenta una prenotazione di biglietto aereo che indica, come arrivo previsto, la data del 22 giugno e come partenza quella del 6 luglio. Le prenotazioni alberghiere per i fini turistici coprono il periodo dal 27 giugno al 5 luglio.*

Il periodo di validità del visto rilasciato deve andare dal 22 giugno al 21 luglio (30 giorni): data di arrivo + durata del soggiorno + 15 giorni di franchigia.

***Esempio:** una cittadina cinese intende recarsi nelle Svalbard (a Spitzbergen) per una settimana. Presenta una prenotazione di biglietto aereo che indica l'arrivo all'aeroporto di Oslo (Norvegia), la coincidenza e la partenza per Longyearbyen via Tromsø, dove saranno effettuati i controlli di frontiera. Dovendo tornare in Cina seguendo lo stesso itinerario, chiede un visto per due ingressi.*

A questa persona va rilasciato un visto che autorizza due ingressi e una franchigia: data di arrivo + durata del soggiorno + 15 giorni di franchigia.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere la franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle loro relazioni internazionali.

La franchigia non va concessa in caso di rilascio di un visto per ingressi multipli (con un periodo di validità compreso tra 6 mesi e 5 anni), vista la flessibilità che questo tipo di visto offre già al suo titolare.

8.3 Durata del soggiorno

La durata del soggiorno autorizzato per i visti per uno o due ingressi deve corrispondere in linea di principio allo scopo previsto del soggiorno, ferme restando le regole generali relative alla durata del soggiorno. Ciò non si applica tuttavia ai visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità rilasciati a chi viaggia frequentemente e regolarmente.

Migliore prassi raccomandata: i consolati dovrebbero valutare la possibilità di concedere una durata di soggiorno con qualche giorno in più rispetto a quanto previsto. Questo per consentire al titolare del visto di prolungare leggermente il soggiorno nello spazio Schengen in caso di circostanze impreviste (ad esempio cancellazione di un volo o malattia improvvisa) e per evitare la necessità di proroga del visto.

Soggiorni precedenti sul territorio di uno Stato membro in base a un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno non hanno alcuna incidenza sui soggiorni autorizzati da un visto uniforme o da un visto con validità territoriale limitata.

***Esempio:** un cittadino boliviano trascorre sei mesi di studio presso un'università spagnola (gennaio-giugno 2009) in virtù di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata, e in seguito torna in Bolivia. All'inizio di agosto decide di recarsi in Germania per un corso intensivo di lingua di sei settimane.*

In tali circostanze può essere rilasciato un visto uniforme che autorizza un soggiorno fino a 90 giorni.

I titolari di un visto per ingressi multipli valido possono ottenere un nuovo visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità, purché la validità del nuovo visto decorra a partire dalla scadenza del visto precedente. Il visto in corso di validità non deve essere revocato. È responsabilità del titolare del visto rispettare la norma dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

***Esempio:** un'avvocata marocchina rappresentante di una ONG per la parità di genere, che partecipa spesso a riunioni in vari Stati membri, è titolare di un visto per ingressi multipli che scade il 31 maggio e chiede un nuovo visto il 15 aprile.*

Se si rilascia un nuovo visto, questo dovrà essere valido dal 1° giugno in modo che la titolare possa entrare nel territorio degli Stati membri in virtù del primo visto, che scadrà durante il soggiorno, e partire in virtù del secondo.

Se il numero totale di uscite effettuate dal titolare del visto è uguale al numero di ingressi autorizzati il visto non è più valido, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

***Esempio:** il titolare di un visto per un ingresso che consente un soggiorno di 10 giorni, e valido per 25 giorni, lascia il territorio degli Stati membri dopo un soggiorno di 6 giorni (cioè: visto valido dal 1° gennaio al 26 gennaio; periodo di soggiorno effettivo: dal 5 al 10 gennaio).*

Anche se non sono stati utilizzati tutti i giorni del soggiorno autorizzato e la data di validità complessiva non è scaduta, il visto non è più valido.

8.4 Numero di ingressi

Un visto uniforme può essere rilasciato per uno o due ingressi o per ingressi multipli. Nel modulo il richiedente deve indicare per quanti ingressi lo desidera, e il consolato che esamina la domanda decide il numero di ingressi da concedere.

In caso di un visto per ingressi multipli, va tenuto conto del periodo di validità del documento di viaggio (cfr. sopra, punto 8.1.1).

8.4.1 Un ingresso

Se lo scopo del viaggio è un particolare evento delimitato nel tempo, deve essere autorizzato in linea di principio un solo ingresso. Deve tuttavia essere tenuto debitamente conto delle regole "a cascata" (cfr. punto 8.4.3.1).

Esempio: un cittadino indonesiano intende recarsi in Grecia per seguire il campionato mondiale di basket che dura due settimane.

A questa persona occorre rilasciare un visto che autorizza un solo ingresso.

8.4.2 Due ingressi

Se il richiedente indica come scopo del soggiorno un particolare evento delimitato nel tempo, ma durante il viaggio intende recarsi ad esempio nel Regno Unito o in Irlanda, occorre rilasciargli un visto per due ingressi.

Esempio: un cittadino etiopese si reca in Belgio per seguire un corso estivo di un mese presso un'università. Durante questo soggiorno di un mese desidera passare un fine settimana con amici a Dublino.

A questa persona va rilasciato un visto che autorizza due ingressi.

Esempio: un cittadino kosovaro viaggia in autobus da Pristina a Londra e ritorno.

A questa persona va rilasciato un visto che autorizza due ingressi.

Esempio: un cittadino russo viaggia in aereo da Mosca (Russia) a Zagabria (Croazia) via Vienna (Austria), dove passerà una giornata durante lo scalo sia nel viaggio di andata che nel viaggio di ritorno.

A questa persona va rilasciato un visto che autorizzi due ingressi con una validità che consenta il viaggio da Vienna a Zagabria e viceversa.

8.4.3. Ingressi multipli

In caso di rilascio di un visto per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra 180 giorni (6 mesi) e 5 anni, la durata del soggiorno autorizzato è sempre di 90 giorni (per periodo di 180 giorni). A chi viaggia frequentemente o regolarmente vanno rilasciati visti per ingressi multipli con un (più) lungo periodo di validità indipendentemente dalla finalità del viaggio.

Nel valutare le precedenti esperienze di viaggio di un richiedente il visto va tenuto conto dei visti precedenti rilasciatigli da tutti gli Stati membri, e non solo dallo Stato membro che sta trattando la pratica.

I visti per ingressi multipli con una validità inferiore a sei mesi devono essere rilasciati solo se lo schema di viaggio del richiedente durante il periodo di validità (breve) non risulta coperto da un visto per uno o due ingressi. In tali casi, se il richiedente è considerato in buona fede, il consolato deve anche valutare la possibilità di rilasciargli un visto per ingressi multipli con una validità di 6 mesi e una durata di soggiorno autorizzato di 90 giorni.

8.4.3.1 Sistema "a cascata"

Nelle seguenti circostanze deve essere rilasciato un visto per ingressi multipli (sistema "a cascata"):

- il richiedente ha ottenuto e usato legittimamente tre visti uniformi* nei due anni precedenti (calcolati a decorrere dalla data di presentazione della quarta domanda). Se la validità del documento di viaggio lo consente, gli viene rilasciato un visto per ingressi multipli valido 1 anno;
- il richiedente ha ottenuto e usato legittimamente un precedente visto uniforme* per ingressi multipli con una validità di 1 anno nei due anni precedenti (calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda attuale). Se la validità del documento di viaggio lo consente, gli viene rilasciato un visto per ingressi multipli valido due anni, e
- il richiedente ha ottenuto e usato legittimamente un precedente visto uniforme* per ingressi multipli con una validità di due anni nei tre anni precedenti (calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda attuale). Se la validità del documento di viaggio lo consente, gli viene rilasciato un visto per ingressi multipli valido cinque anni.

*Va tenuto conto anche dei visti con validità territoriale limitata, rilasciati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del codice dei visti solo perché il documento di viaggio non è riconosciuto da tutti gli Stati membri (cfr. punto 8.5.3). Non si tiene conto invece dei visti di transito aeroportuale o dei visti con validità territoriale limitata rilasciati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Le condizioni per il rilascio di un visto per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non sono cumulative. Ad esempio, un richiedente che abbia ottenuto e usato legittimamente un visto per ingressi multipli valido 1 anno nei due anni precedenti riceverà un visto per ingressi

multipli valido 2 anni anche se non è stato titolare di tre visti in un precedente periodo di due anni.

Sulla base del contenuto del presente capitolo, i consolati degli Stati membri, in tutte le sedi, devono preparare l'attuazione di queste regole generali tenendo conto delle circostanze locali e devono prevedere sistemi "a cascata" più (o meno) generosi per tutte le categorie di richiedenti o per alcune di esse. L'attuazione a livello locale deve essere adottata dalla Commissione previa consultazione del comitato visti conformemente alla procedura di cui al *Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte II [punto 1.1]*. Le decisioni di esecuzione che istituiscono sistemi locali "a cascata" per il rilascio dei visti per ingressi multipli sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

In singoli casi, il periodo di validità può essere abbreviato qualora vi sia un ragionevole dubbio quanto al soddisfacimento delle condizioni di ingresso per l'intero periodo.

Tale dubbio può basarsi su criteri oggettivi che indicano la possibilità che il richiedente cessi di soddisfare le condizioni di ingresso in un certo momento nel futuro, a causa di un cambiamento prevedibile della sua situazione personale/economica.

Esempi:

- *un contratto di lavoro a tempo determinato per un progetto edile su larga scala che giungerà alla fine nell'arco di tre anni;*
- *un cittadino di paese terzo con un permesso di soggiorno temporaneo per il paese in cui risiede, che scadrà tra quattro anni.*

8.4.3.2 Altre categorie di persone che viaggiano frequentemente e con regolarità

I visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità devono essere rilasciati anche a determinate categorie di persone che viaggiano frequentemente e con regolarità, indipendentemente dalla finalità del viaggio, e che possono non essere ammissibili al sistema "a cascata" di cui sopra. Può trattarsi in particolare di persone che hanno dimostrato la loro integrità e affidabilità avendo fatto un uso legittimo di precedenti visti uniformi o di visti con validità territoriale limitata (ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del codice dei visti, cfr. punto 8.5.3) rilasciati da uno Stato membro.

Va tuttavia prestata particolare attenzione alle persone che si spostano ai fini dell'esercizio della loro professione, come:

- gente d'affari;
- marittimi: per questa particolare categoria di persone si deve tenere conto di cambiamenti imprevedibili (dovuti ad esempio alle condizioni meteorologiche) di orari e spostamenti della nave sui cui il marittimo deve imbarcarsi e da cui deve sbarcare.

Pertanto, i lavoratori marittimi di provata integrità e affidabilità, in particolare che hanno dimostrato di aver fatto un uso legittimo di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata e che sono in possesso di un contratto di lavoro corrispondente,

possono generalmente essere considerati una categoria di persone alle quali possono essere rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità superiore. Per quanto concerne il periodo di validità, e tenuto conto del fatto che il contratto di lavoro dei marittimi dura in media otto mesi e che spesso si tratta di contratti che si susseguono uno dopo l'altro, la validità del visto per ingressi multipli deve essere almeno di 1 anno se il marittimo ha già dimostrato la sua integrità e affidabilità con l'uso legittimo dei visti precedenti.

Esempio: un marittimo indonesiano che ha lavorato nel settore per parecchi anni e che ha dimostrato la sua integrità e affidabilità utilizzando correttamente visti precedenti chiede un visto al consolato italiano per cominciare un contratto di 8 mesi a bordo di una nave che salpa da Genova. Alla fine del contratto il marittimo farà un breve ritorno in Indonesia prima di cominciare un nuovo contratto imbarcandosi su un'altra nave in partenza dal Pireo. A questa persona deve essere rilasciato un visto per ingressi multipli con lungo periodo di validità (almeno 1 anno).

Esempio: un marittimo dell'India, che chiede il visto per la prima volta, si sta recando in Svezia per imbarcarsi su una nave e completare un contratto di 10 mesi.

Per consentire al marittimo di sbarcare in un porto di uno Stato membro e di raggiungere un aeroporto per tornare in India dopo la fine del contratto, gli si deve rilasciare un visto con un periodo di validità sufficiente a tal fine.

- funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione, seminari e conferenze;
- ricercatori che si spostano negli Stati membri a fini di ricerca scientifica;
- atleti che partecipano regolarmente ad allenamenti o gare in uno o più Stati membri;
- artisti che si esibiscono regolarmente negli Stati membri, fermo restando l'eventuale obbligo di ottenere a tal fine anche un permesso di lavoro;
- liberi professionisti;
- conducenti professionisti di autocarri, autobus e pullman che effettuano trasporto internazionale.

I visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità devono essere rilasciati anche a determinate categorie di persone che viaggiano frequentemente e regolarmente e che possono non essere ammissibili al sistema "a cascata" di cui sopra, e questo indipendentemente dalla finalità del viaggio. Può trattarsi in particolare di persone che hanno dimostrato la loro integrità e affidabilità per la correttezza nell'uso di precedenti visti uniformi o di visti con validità territoriale limitata (ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del codice dei visti, cfr. punto 8.5.3)

rilasciati da uno Stato membro. Particolare attenzione va quindi prestata anche alle seguenti categorie di viaggiatori:

- persone che viaggiano a fini turistici;
- persone che possiedono un bene immobiliare nel territorio di uno Stato membro;
- familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri e familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri;

Per quanto riguarda le norme specifiche applicabili alle categorie di persone contemplate da accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti.

8.5 Visto con validità territoriale limitata

Base giuridica: codice dei visti – articolo 25

8.5.1 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata a persone che non soddisfano le condizioni d'ingresso

Se un richiedente non soddisfa le condizioni d'ingresso o se uno Stato membro, nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, ha da obiettare sul rilascio di un visto, la domanda deve essere respinta. Tuttavia, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, può essere **eccezionalmente** rilasciato un visto con validità territoriale limitata.

***Esempio:** il Segretario generale delle Nazioni Unite organizza una riunione a Ginevra (Svizzera) fra un capo di Stato soggetto a esclusione dal visto e il leader dell'opposizione del paese terzo interessato, per trovare una soluzione negoziata alla situazione politica del paese. Il consolato svizzero decide di concedere il visto per motivi di interesse nazionale.*

Se, in un dato periodo di 180 giorni, si ritiene necessario concedere un nuovo visto a un richiedente che, in tale periodo di 180 giorni, ha già trascorso 90 giorni sul territorio degli Stati membri in base a un visto uniforme, può essere emesso un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno supplementare nel periodo di 180 giorni in questione.

***Esempio:** un cittadino pakistano soggiorna in Estonia dal 15 marzo al 15 giugno. In tale periodo avvia un progetto di ricerca e in seguito torna in Pakistan. Immediatamente dopo il suo ritorno, il direttore del progetto estone si rende conto che è necessario avere sul posto il ricercatore pakistano, altrimenti il progetto sarà compromesso.*

In questo caso può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata che consente un soggiorno di massimo 90 giorni in Estonia.

8.5.2 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata senza procedere alla consultazione preliminare

In generale, la decisione finale su una domanda di visto deve essere preceduta, se richiesto, dalla consultazione preliminare di uno o più Stati membri. Tuttavia, quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, ovvero per motivi d'urgenza, lo Stato membro interessato ritiene necessario rilasciare un visto senza procedere alla consultazione preliminare richiesta, tale visto deve avere validità territoriale limitata.

Esempio: *un funzionario vietnamita (nel cui caso è richiesta una consultazione preliminare) ha bisogno di recarsi urgentemente in Francia per sostituire un collega che doveva partecipare a negoziati politici ad alto livello con rappresentanti del governo francese.*

Poiché non c'è tempo per procedere alla necessaria consultazione preliminare di un altro Stato membro, il consolato francese rilascia un visto con validità territoriale limitata.

La validità territoriale dei visti di cui ai punti 8.5.1 e 8.5.2 deve essere in linea di principio limitata al territorio dello Stato membro di rilascio (o dello Stato membro rappresentato, se del caso), e deve prevedere un solo ingresso.

La validità di questi visti può essere eccezionalmente estesa ad altri Stati membri oltre a quello di rilascio. A tal fine è necessario il consenso degli Stati membri interessati, che può essere ottenuto a livello locale o centrale.

Esempio: *un cittadino egiziano (nel cui caso è richiesta una consultazione preliminare) ha ottenuto un visto con validità territoriale limitata per partecipare a urgenti riunioni d'affari a Vienna (Austria): il visto è stato emesso senza procedere alla consultazione preliminare.*

Se non vi è un volo diretto per Vienna il giorno stabilito per il viaggio, e quindi il titolare del visto deve prendere un volo per Monaco (Germania), la validità territoriale del visto deve riguardare l'Austria e la Germania. Occorre tuttavia ottenere prima il consenso della Germania.

Migliore prassi raccomandata: quando uno Stato membro esamina la possibilità di rilasciare un visto con validità territoriale limitata a una persona che non soddisfa le condizioni d'ingresso e deve ottenere il consenso di uno o più altri Stati membri al fine di prorogare la validità del visto ai loro territori, si raccomanda di trasmettere la richiesta utilizzando il modello di cui all'[allegato 29](#).

In generale non dovrebbe essere rilasciato un visto alla frontiera a un cittadino di paese terzo che è oggetto di consultazione preliminare. In alcuni casi si può tuttavia decidere di rilasciare, alla frontiera, un visto con validità territoriale limitata, ad esempio ad un marittimo che sia stato ingaggiato con breve preavviso e che abbia una cittadinanza per la quale è richiesta la consultazione preliminare.

Se il marittimo vuole entrare nello spazio Schengen in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la nave sulla quale deve imbarcarsi, è necessario il consenso di tale altro Stato membro per estendere la validità territoriale del visto con validità territoriale limitata al fine di coprire entrambi gli Stati membri.

***Esempio:** un marittimo egiziano proveniente dal Cairo si presenta al controllo d'ingresso dell'aeroporto di Monaco. Il marittimo è stato assunto con breve preavviso per sostituire un altro membro fondamentale del personale a bordo di una nave. Il marittimo deve imbarcarsi su una nave nel porto di Marsiglia. A motivo del migliore collegamento aereo, la compagnia di navigazione ha prenotato il volo dal Cairo con destinazione Marsiglia con transito a Monaco di Baviera. La nave sulla quale il marittimo s'imbarcherà trasporta parti di aeromobili di alta qualità che sono stati fabbricati a Tolosa e devono essere ulteriormente lavorati da un'impresa in Germania. Le autorità francesi hanno notificato alle autorità tedesche dell'aeroporto di Francoforte l'arrivo del marittimo tramite il modulo figurante nelle istruzioni operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai marittimi ([allegato 26](#))²¹.*

Atteso che è stato assunto con breve preavviso, il marittimo è in grado di dimostrare che gli è stato impossibile chiedere in anticipo un visto presso il consolato competente.

In linea con l'articolo 22 del codice dei visti, alcuni Stati membri richiedono la consultazione preliminare per i cittadini egiziani, ma, considerata l'urgenza della questione, la procedura di consultazione non può essere completata in tempo.

A motivo dell'obbligo di consultazione, non può essere rilasciato alla frontiera un visto al marittimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 35, paragrafo 5, primo comma, del codice dei visti. In casi eccezionali può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti.

Data la notevole importanza finanziaria delle consegne in questione, è interesse nazionale sia della Germania che della Francia assicurarsi che il lavoratore marittimo possa imbarcarsi nel porto di Marsiglia.

Il visto con validità territoriale limitata per la Germania e la Francia è rilasciato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 25, paragrafo 2, del codice dei visti e la Francia ha dato il suo consenso alla proroga della validità utilizzando il modulo per lo scambio di informazioni fra le autorità degli Stati membri sui marittimi ([allegato 26](#))²², che già comprende la necessaria autorizzazione.

²¹ Decisione C(2020)64 recante istruzioni operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai marittimi.

²² Decisione C(2020)64 recante istruzioni operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai marittimi.

Esempio: il porto di Amburgo è informato dalla compagnia di navigazione del trasferimento da una nave ad un'altra nave di un marittimo pakistano. Il marittimo dovrà lasciare una nave ad Amburgo e imbarcarsi su una nave di linea a Rotterdam. Il motivo del trasbordo è la necessità di sostituire con urgenza un membro fondamentale del personale affinché la nave di linea possa partire da Rotterdam senza gravi ritardi.

Atteso che il marittimo è stato trasferito con breve preavviso, gli è stato impossibile chiedere un visto presso la competente rappresentanza diplomatica all'estero.

In linea con l'articolo 22 del codice dei visti, alcuni Stati membri richiedono una consultazione preliminare per i cittadini del Pakistan. Di conseguenza, non può essere rilasciato al marittimo un visto alla frontiera (articolo 35, paragrafo 5, e articolo 36, paragrafo 3, del codice dei visti).

Dati i notevoli danni economici che risulterebbero dal rifiuto della domanda di visto nella fattispecie, è interesse nazionale sia della Germania che dei Paesi Bassi rilasciare il visto.

Il visto con validità territoriale limitata per la Germania e i Paesi Bassi è rilasciato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 25, paragrafo 2, del codice dei visti.

Migliore prassi raccomandata: nei casi in cui - nonostante la regola generale secondo la quale non dovrebbero essere rilasciati visti alla frontiera ai cittadini di paesi terzi soggetti a consultazione preliminare - è stato deciso di rilasciare un visto con validità territoriale limitata alla frontiera a un marittimo ingaggiato con breve preavviso e per il quale sarebbe necessario ottenere il consenso di un altro o di altri Stati membri per estendere la validità territoriale di tale visto, il modulo figurante nelle istruzioni operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai marittimi ([allegato 26](#))²³ dovrebbe essere considerato prova di tale consenso.

8.5.3 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata al titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tutti gli Stati membri

Se il richiedente possiede un documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ma non da tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio (o lo Stato membro rappresentato) non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro e va emesso utilizzando il modello uniforme di foglio separato per l'apposizione del visto adesivo (cfr. [allegato 24](#)).

²³ Decisione C(2020)64 recante istruzioni operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai marittimi.

Tali visti possono essere rilasciati per più ingressi e sono presi in considerazione nello stabilire la durata di validità dei visti per ingressi multipli da rilasciare ai sensi dell'articolo 24 del codice dei visti (cfr. sezione 8.4.3).

8.5.4 Visto di transito aeroportuale

Base giuridica: codice dei visti – articolo 26

È importante distinguere tra il passaggio attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto (per proseguire il viaggio il cittadino del paese terzo non lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto) e il transito attraverso il territorio di uno Stato membro, benché limitatamente all'aeroporto (per proseguire il viaggio il cittadino del paese terzo lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto). In quest'ultimo caso il viaggiatore entra nel territorio degli Stati membri.

8.5.5 Situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino del paese terzo non lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto

Esempio: un cittadino nigeriano viaggia da Lagos (Nigeria) a Mosca (Russia) passando per Francoforte (Germania).

Questa persona rimane nella zona internazionale di transito dell'aeroporto di Francoforte e gli va quindi rilasciato un visto di transito aeroportuale.

8.5.6 Situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino del paese terzo lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto

Esempio: un cittadino nigeriano viaggia da Lagos a Montreal (Canada) passando da Bruxelles (Belgio) e Parigi (Francia).

Il volo fra Bruxelles e Parigi è un volo "intra-Schengen": l'interessato entra quindi nel territorio degli Stati membri a Bruxelles e il consolato (belga) gli deve rilasciare un visto uniforme e non un visto di transito aeroportuale.

Esempio: un cittadino dello Sri Lanka viaggia da Colombo all'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Da Parigi prende un volo per il Messico, partendo dall'aeroporto di Orly.

Quando cambia aeroporto a Parigi l'interessato entra nel territorio degli Stati membri: il consolato (francese) gli deve quindi rilasciare un visto uniforme e non un visto di transito aeroportuale.

8.5.7 Numero di transiti aeroportuali e periodo di validità

Il numero di transiti aeroportuali e il periodo di validità devono corrispondere alle esigenze del richiedente conformemente alle informazioni fornite: in caso di visto di transito aeroportuale semplice la durata di validità corrisponde alla data del transito più la "franchigia" di 15 giorni.

Per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali degli Stati membri si può eccezionalmente decidere di non aggiungere questa "franchigia", poiché lo Stato membro di rilascio ha bisogno di sapere esattamente quando l'interessato passa dalla zona internazionale di transito dell'aeroporto dello Stato membro.

Se l'interessato transita dagli aeroporti di due Stati membri diversi nel viaggio di andata e ritorno, deve essere rilasciato un visto di transito aeroportuale doppio.

Esempio: un cittadino iraniano viaggia da Teheran (Iran) all'Avana (Cuba) via Madrid, e torna a Teheran via Francoforte (Germania).

Il consolato spagnolo competente deve emettere un visto di transito aeroportuale per due ingressi.

I visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati a persone che non presentano un rischio di immigrazione illegale e che hanno giustificato la necessità di frequenti transiti aeroportuali. Il periodo di validità di un visto di transito aeroportuale multiplo non deve comunque essere superiore a sei mesi.

9. INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SUL RILASCIO DI UN VISTO

Base giuridica: codice dei visti – articolo 31

Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti uniformi o sui visti con validità territoriale limitata rilasciati dai consolati di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

Le autorità centrali si scambiano le informazioni richieste attraverso il meccanismo VIS Mail.

Quando devono essere trasmesse tali informazioni?

Le informazioni sui visti rilasciati devono essere trasmesse senza indugio allo Stato membro che le ha richieste, e prima che il titolare utilizzi il visto che gli è stato rilasciato.

10. VISTO ADESIVO

Il modello uniforme per i visti adesivi è definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 (cfr. [allegato 19](#)).

10.1 Modalità di compilazione del visto adesivo

Base giuridica: codice dei visti – articolo 27

Il visto adesivo è compilato conformemente alla decisione di esecuzione della Commissione recante istruzioni operative di cui all'[allegato 20](#)²⁴. Esempi di visti adesivi compilati figurano nell'[allegato 21](#).

Nella zona "annotazioni" del visto adesivo possono essere aggiunte menzioni nazionali (cfr. [allegato 22](#)), che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie. Il fatto che sul visto adesivo figuri la finalità per la quale è stato chiesto il visto non impedisce al titolare di utilizzare un visto per ingressi multipli valido per viaggiare per altri fini.

Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.

I visti adesivi per un ingresso possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o cancellature.

Migliore prassi raccomandata in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica che impediscono la stampa dei visti adesivi: se i problemi tecnici possono essere risolti in tempi relativamente brevi, e se ciò non pregiudica i progetti di viaggio del richiedente, è preferibile rimandare il rilascio del visto fino a quando sarà possibile stampare il visto adesivo piuttosto che compilarlo a mano.

In caso di compilazione manuale di un visto adesivo, questa informazione è inserita nel VIS.

Se il richiedente detiene un documento di viaggio senza data di scadenza, la casella "data di scadenza" nel VIS va compilata inserendo la data fittizia di 100 anni dopo la data di rilascio del documento di viaggio.

10.2 Apposizione di un visto adesivo

Base giuridica: codice dei visti – articolo 29

Il visto adesivo stampato è apposto sul documento di viaggio conformemente alle istruzioni operative di cui all'[allegato 20](#).

²⁴ Decisione C(2020)34 recante istruzioni operative per la compilazione e l'apposizione del visto adesivo.

10.2.1 Apposizione del visto adesivo in caso di non riconoscimento del documento di viaggio

Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, il visto adesivo va apposto sull'apposito foglio separato uniforme (cfr. [allegato 24](#)).

In caso di apposizione del visto adesivo sull'apposito foglio separato, questa informazione è inserita nel VIS.

10.2.2 Apposizione del visto adesivo su passaporti che includono più persone

I visti adesivi individuali rilasciati a persone figuranti sullo stesso documento di viaggio sono apposti su tale documento di viaggio.

Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sul foglio separato per l'apposizione del visto (un visto adesivo per ogni foglio separato) (cfr. [allegato 24](#)).

10.2.3 Apposizione del timbro e della firma sul visto

Se le autorità di rilascio timbrano il visto apposto, il timbro deve oltrepassare il visto adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio, senza impedire la lettura della zona riservata alla lettura automatica. Se l'autorità di rilascio firma il visto, la firma deve essere apposta nello stesso modo.

10.3 Annullamento di visti adesivi già compilati

Base giuridica: codice dei visti – articolo 28

Se il consolato di rilascio individua un errore nel visto adesivo prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.

Se il consolato di rilascio individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e si procede all'apposizione di un nuovo visto su un'altra pagina.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere nel VIS si veda l'[allegato 32](#).

Migliore prassi raccomandata in caso di annullamento di visto adesivo già apposto sul documento di viaggio: è opportuno rendere inutilizzabili con un oggetto appuntito l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto".

11. RIFIUTO DI UN VISTO

Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafo 1 e allegato VI

Una volta dichiarata ricevibile una domanda, il suo ulteriore esame può permettere di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di ingresso per ottenere un visto uniforme o un visto di transito

aeroportuale: in tal caso può essere rilasciato tale visto uniforme o tale visto di transito aeroportuale.

Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, può essere valutato se le circostanze giustificano una deroga eccezionale alla regola generale: in tal caso può essere emesso un visto con validità territoriale limitata (cfr. [capitolo 8.5.1](#)). Se non si ritiene giustificato derogare alla regola generale, il visto va rifiutato.

11.1 Quali sono i motivi di rifiuto del visto?

Di norma, un visto uniforme è rifiutato se l'esame della domanda porta ad una o più delle conclusioni esposte in appresso:

1. il richiedente ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
2. non è stata fornita una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
3. il richiedente non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita;
4. il richiedente non dimostra di essere in grado di ottenere legalmente mezzi di sussistenza sufficienti per la durata prevista del soggiorno e per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita;
5. il richiedente ha già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni in corso sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
6. il richiedente è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione; *in tal caso va aggiunto lo Stato membro interessato*;
7. il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna da uno o più Stati membri;
8. il richiedente è considerato una minaccia per la salute pubblica di uno o più Stati membri;
9. il richiedente è considerato una minaccia per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri;
10. le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;
11. vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità per quanto riguarda ... (*specificare*);
12. vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità o l'autenticità dei documenti giustificativi presentati o sulla veridicità del loro contenuto;
13. vi sono ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto;
14. non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;

15. il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;
16. il richiedente non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

Per quanto riguarda i motivi che giustificano il rifiuto di un visto, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

Orientamenti transitori in caso di risposte negative nel quadro della consultazione preliminare

Finché VIS Mail non sarà aggiornato per includere una suddivisione della consultazione preliminare in tre sottocategorie (minaccia per l'ordine pubblico/la sicurezza interna; minaccia per la salute pubblica; minaccia per le relazioni internazionali), lo Stato membro consultato deve comunicare la precisa ragione della risposta negativa inviando all'autorità (consolato) che ha creato la domanda nel VIS un messaggio VIS Mail 1 (NSConsularCooperationInformation) parallelo che contiene il codice relativo alla ragione precisa nella casella "MessageText":

"Motivo di rifiuto 7 (sicurezza)"

"Motivo di rifiuto 8 (salute)"

"Motivo di rifiuto 9 (relazioni internazionali)"

Il consolato che tratta la domanda deve selezionare il motivo corrispondente nel modulo di rifiuto. *)

*) In caso di risposta negativa da parte dell'Austria o della Slovenia, si applica il motivo 7. Non verrà inviato alcun messaggio supplementare.

11.2 Occorre notificare all'interessato il rifiuto del visto e i motivi su cui si basa?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafi 2 e 3, e allegato VI

Quando rifiuta un visto, il consolato deve compilare tutte le caselle pertinenti del modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto specificando le ragioni, e deve trasmetterlo all'interessato (cfr. [allegato 25](#)). La decisione definitiva deve essere notificata alla persona interessata nella lingua ufficiale dello Stato membro che l'ha adottata e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, ad esempio l'inglese. Lo stesso vale per le motivazioni della decisione. Gli Stati membri possono decidere di includere più lingue in un modulo o di emettere due moduli. Nel caso in cui si decida per la seconda opzione e lo Stato membro chieda all'interessato di firmare alla ricezione del modulo, lo Stato membro può scegliere solo che venga firmata una delle versioni linguistiche (cfr. punto 12).

Questa procedura deve essere seguita anche quando un visto è rifiutato alle frontiere esterne (cfr. [parte IV](#)).

Per quanto riguarda la notificazione e la motivazione del rifiuto di un visto, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

Migliore prassi in relazione a una richiesta di informazioni su una segnalazione nel SIS:
 se una persona chiede informazioni sul trattamento dei suoi dati personali nel SIS e sui suoi diritti di accesso, il personale consolare deve fornirle i dati delle autorità nazionali competenti, incluse le autorità responsabili per la protezione dei dati, presso le quali esercitare tali diritti.

11.3 Informazioni da aggiungere al VIS in caso di rifiuto del visto

Qualora sia stata adottata una decisione di rifiuto del visto, l'autorità competente aggiunge immediatamente al fascicolo VIS le informazioni relative al rifiuto, conformemente all'articolo 12 del regolamento VIS. Tali informazioni includono il nome dell'autorità che ha rifiutato il visto, il luogo e la data della decisione di rifiuto e il motivo o i motivi del rifiuto, che devono essere uno o più dei motivi di cui all'articolo 32 del codice dei visti, specificati al punto 11.1 del presente manuale.

11.3.1 Orientamenti transitori per quanto riguarda le azioni da intraprendere nel VIS

Finché il VIS non sarà aggiornato per includere il nuovo elenco di motivi di rifiuto di cui all'allegato VI del codice dei visti, nel VIS deve essere utilizzato il vecchio elenco di motivi di rifiuto. La tabella di concordanza in appresso presenta i nuovi motivi di rifiuto dell'allegato VI e le "vecchie" motivazioni corrispondenti da selezionare nel VIS.

Nuovi motivi di rifiuto elencati nel modulo di rifiuto (codice dei visti allegato VI)	Vecchi motivi di rifiuto (da selezionare nel VIS)
1	1
2	2
3, 4	3
5	4
6	5
7, 8, 9	6
10, 11, 12	8
13	9
14	10
15	2
16	7
17	11

11.4 L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione negativa?

I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda.

Nel notificare il rifiuto del visto, al richiedente vanno fornite informazioni complete sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso.

In caso di rappresentanza, eventuali ricorsi vanno presentati nei confronti dello Stato membro rappresentante che ha adottato la decisione definitiva di rifiuto del visto.

Per quanto riguarda le informazioni sulle procedure di ricorso, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. [parte III](#)).

12. RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO

Poiché il codice dei visti non contiene disposizioni specifiche relative alla restituzione del documento di viaggio, i contenuti del presente capitolo devono essere considerati alla stregua di migliori prassi raccomandate.

In linea di principio il richiedente non deve essere tenuto a recarsi di persona a riprendere il documento di viaggio e gli altri documenti che gli devono essere restituiti. Il richiedente può, ad esempio:

- autorizzare un terzo ad andare a riprendere il documento di viaggio al consolato / nei locali del fornitore esterno di servizi / presso il console onorario, a seconda dei casi;
- chiedere che il documento di viaggio gli venga restituito tramite corriere, a proprie spese.

Se il documento di viaggio è restituito tramite un fornitore esterno di servizi, la restituzione dovrebbe avvenire in modo che questi non possa prendere conoscenza della decisione, anche se l'interessato deve - ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro - controfirmare per ricezione il modulo di rifiuto.

Migliore prassi raccomandata nel caso in cui l'interessato sia tenuto a controfirmare per la ricezione del modulo di rifiuto: l'interessato deve firmare per la ricezione della busta chiusa.

Migliore prassi raccomandata riguardo alle informazioni da fornire al titolare del visto alla restituzione del documento di viaggio - Si raccomanda di fornire al titolare del visto informazioni del tipo di quelle sotto esposte

INFORMAZIONI PER IL TITOLARE DEL VISTO

Le è stato rilasciato un visto per i territori degli Stati Schengen²⁵.

Al ricevimento del Suo visto per soggiorno di breve durata controlli subito che tutte le informazioni che vi figurano siano corrette.

La invitiamo a verificare quanto segue:

- *Il Suo passaporto è contrassegnato da un numero. Tale numero è indicato anche sul visto adesivo. Controlli che i numeri siano gli stessi.*
- *Lei ha chiesto un visto per uno o più periodi determinati. Controlli che il Suo biglietto aereo corrisponda alle date di ingresso e di uscita indicate sul visto adesivo.*
- *Controlli che il numero di ingressi da Lei richiesti (uno, due, o più) corrisponda al numero di ingressi indicati sul visto adesivo.*

²⁵ Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera

– *Controlli che l'ortografia del Suo nome sia corretta.*

Queste verifiche Le eviteranno problemi o costi supplementari quando userà il visto. Se ritiene che le informazioni sul visto siano inesatte si rivolga **immediatamente** al consolato o all'ambasciata in modo che gli errori vengano corretti.

Come leggere il visto adesivo

DURATA DEL SOGGIORNO.....GIORNI indica il numero di giorni in cui Lei è autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen. I giorni vanno calcolati dalla data di ingresso nello spazio Schengen (timbro di ingresso) alla data di uscita dallo spazio Schengen (timbro di uscita), entrambi questi giorni inclusi.

L'arco di tempo compreso "DA ...A..." è generalmente più lungo del numero di giorni indicati nella casella "DURATA DEL SOGGIORNO". Questa differenza serve a rendere flessibile la pianificazione dell'ingresso e dell'uscita dallo spazio Schengen. Il Suo soggiorno nello spazio Schengen, tuttavia, non deve mai superare il numero preciso giorni indicati nella casella "DURATA DEL SOGGIORNO.....GIORNI". Non importa quanti giorni Lei ha soggiornato nello spazio Schengen: deve lasciare lo spazio Schengen al massimo alla data indicata nella casella "A...".

Controlli alla frontiera

Il Suo visto per soggiorno di breve durata Le consente di recarsi in [...] e generalmente anche in altri Stati Schengen. Il visto, tuttavia, non Le conferisce automaticamente il diritto di entrare nello spazio Schengen. Al controllo di frontiera, o in occasione di altri controlli, Lei può essere tenuto a dover fornire determinate informazioni, ad esempio sui Suoi mezzi di sussistenza, su quanto tempo intende soggiornare in [...] e sui motivi della Sua visita a [...]. In alcuni casi, a seguito di tali verifiche al titolare del visto viene rifiutato l'ingresso in [...] oppure nello spazio Schengen.

Le raccomandiamo quindi di portare con sé copia dei documenti che ha presentato al momento della domanda di visto (ad esempio lettere di invito, conferma dei viaggi, altri documenti che illustrino la finalità del Suo soggiorno). Questo contribuirà ad agevolare la procedura di controllo di frontiera e ad evitare ritardi alla frontiera.

N.B.: È necessario attenersi alla durata del soggiorno consentita dal visto. Gli abusi e il soggiorno sul territorio oltre il termine consentito possono comportare il Suo allontanamento e il divieto di ottenere un nuovo visto per un certo periodo di tempo.

13. ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI DOMANDA

Base giuridica: codice dei visti – articolo 37, paragrafo 3

13.1 Cosa va archiviato?

È bene che siano tenuti archivi delle pratiche di domanda conservate su supporto cartaceo od elettronico per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa (cfr. anche il [punto 6.16](#)).

Ogni fascicolo individuale deve contenere il modulo di domanda, copie od originali dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati (se non registrati per via elettronica) e il numero di riferimento del visto rilasciato.

In caso di decisione negativa, va conservata in archivio anche una copia della notifica del rifiuto, firmata dal richiedente (se richiesto).

13.2 Per quanto tempo devono essere conservate le pratiche di domanda?

Le pratiche di domanda individuali devono essere conservate su supporto cartaceo od elettronico per un minimo di un anno dalla data di adozione della decisione definitiva sulla domanda. In caso di ricorso, i fascicoli individuali devono essere conservati fino alla fine del procedimento, se dura più di un anno. I fascicoli elettronici devono essere conservati per il periodo di validità del visto.

Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS per un anno a partire dalla fine del periodo di conservazione di 5 anni calcolato per ciascun fascicolo di domanda in conformità all'articolo 23 del regolamento VIS. I registri contengono le seguenti informazioni: motivo dell'accesso ai dati; data, ora e tipo di dati trasmessi; tipo di dati usati per interrogare il VIS; nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati; registri dei membri del personale debitamente autorizzati ad inserire ed estrarre i dati dal VIS.

Spetta a eu-LISA applicare la politica di conservazione dei dati relativi alle domande nel VIS per 5 anni e provvedere alla loro cancellazione, a seconda del caso. Inoltre, i dati estratti dal VIS possono essere conservati negli archivi nazionali solo se necessario in singoli casi, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative nazionali e dell'UE, comprese quelle in materia di protezione dei dati. Ogni Stato membro ha tuttavia il diritto di conservare nei propri archivi nazionali i dati che esso ha inserito nel VIS.

Gli Stati membri devono inoltre definire una politica di conservazione dei dati nei loro sistemi informatici nazionali. Anche se non vi è un limite massimo definito dal diritto dell'UE la conservazione dei dati nazionali non può essere illimitata, ma deve rispettare i principi generali di protezione dei dati.

PARTE III: REGOLE SPECIFICHE APPLICABILI AI RICHIEDENTI CHE SIANO FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE²⁶ O DI CITTADINI SVIZZERI

(Il presente capitolo riguarda solo aspetti inerenti ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806)

Istruzioni operative per i consolati degli Stati membri, ad esclusione della Svizzera

Base giuridica: articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; direttiva 2004/38/CE; codice dei visti - articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

In virtù dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite principalmente dalla direttiva 2004/38/CE²⁷ relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'UE non avrebbe alcun effetto utile senza misure di accompagnamento che ne garantiscano il godimento anche ai loro familiari. La direttiva estende pertanto il diritto di libera circolazione ai familiari dei cittadini dell'UE, stabilendo all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma: "*Gli Stati membri concedono [ai familiari contemplati dalla direttiva] ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.*"

L'articolo 21 del TFUE e la direttiva 2004/38/CE prevalgono sul codice dei visti. Poiché costituiscono una *lex specialis* rispetto al codice dei visti (*cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del codice dei visti*), quest'ultimo si applica pienamente quando la direttiva non prevede disposizioni specifiche ma si riferisce a generiche "*agevolazioni*"^{28, 29}.

Ciò significa che le disposizioni del codice dei visti che incidono negativamente sui diritti dei familiari di cittadini dell'UE tutelati in modo specifico dalla direttiva non trovano applicazione (*è il caso, ad esempio, del criterio di cui all'articolo 12, lettera c), del codice dei visti, in base al quale il documento di viaggio non deve essere stato rilasciato più di 10 anni prima della domanda di visto, in quanto la direttiva richiede soltanto la validità del documento di viaggio*).

²⁶ In virtù dell'accordo SEE, la direttiva 2004/38/CE si applica anche agli Stati membri del SEE (*Norvegia, Islanda e Liechtenstein*). Le deroghe alla direttiva previste dall'accordo SEE non sono pertinenti ai fini della procedura di rilascio dei visti. Di conseguenza, se non diversamente specificato, nella presente parte i riferimenti ai cittadini dell'UE si intendono fatti anche ai cittadini SEE.

²⁷ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

²⁸ I presenti orientamenti non incidono sulla legislazione nazionale e sulle disposizioni amministrative che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per recepire la direttiva 2004/38/CE.

²⁹ Gli Stati membri hanno deciso di applicare la stessa *lex specialis* ai familiari dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, se non diversamente specificato, nella presente parte i riferimenti ai cittadini dell'UE si intendono fatti anche ai cittadini svizzeri.

Questa parte del manuale fornisce ai consolati istruzioni operative sulle particolari disposizioni applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini dell'UE, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice dei visti. Essa mira a coprire le situazioni più comuni, ma non è esaustiva. Per quanto riguarda l'applicazione di altri aspetti della direttiva 2004/38/CE, si veda la comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo³⁰.

Punto 1: come valutare se si applica pienamente il codice dei visti o se valgono le specifiche norme della direttiva.

Punto 2: disposizioni specifiche sull'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE.

Punto 3: specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti, da applicarsi quando è accertato (*punto 1*) che il richiedente il visto rientra nel campo di applicazione della direttiva e (*punto 2*) che non vi è esenzione dall'obbligo del visto.

1. IL RICHIEDENTE IL VISTO RIENTRA NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE?

Il presente punto contiene istruzioni per valutare se si applicano le specifiche disposizioni sui visti stabilite dalla direttiva.

Se una qualunque delle domande di cui sotto ha risposta negativa, il richiedente non ha diritto allo specifico trattamento previsto dalla direttiva (*cfr. punto 4.11*).

Se invece tutte e tre le domande hanno risposta affermativa, ciò significa che al richiedente si applicano effettivamente le specifiche disposizioni della direttiva. Valgono di conseguenza gli orientamenti dati ai punti 2 e 3.

Domanda n. 1 - Esiste un cittadino dell'UE da cui il richiedente il visto può far dipendere i propri diritti?

I cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE derivano i diritti di cui godono in virtù della direttiva da un cittadino dell'UE, il titolare dello status principale. In linea di principio, non godono di un diritto autonomo di circolare e di soggiornare liberamente³¹.

La prima verifica consiste quindi nell'accertare se il cittadino dell'UE si trovi in una situazione disciplinata dalla direttiva.

In linea di principio, la direttiva si applica solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano già in uno Stato membro che non sia quello di cui sono cittadini (*ciò significa che il cittadino dell'UE esercita o ha esercitato il diritto di libera circolazione*).

La direttiva prevede agevolazioni per:

- i cittadini dell'UE che intendono lasciare uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro (*articolo 4, paragrafo 1*);
- i cittadini dell'UE che entrano nello Stato membro ospitante (*articolo 5, paragrafo 1*);

³⁰ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

³¹ Ciò lascia impregiudicati i diritti individuali riconosciuti dal diritto dell'Unione, in particolare dalle norme Schengen o dalla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

- i cittadini dell'UE che soggiornano nello Stato membro ospitante per un breve periodo di tempo (*articolo 6, paragrafo 1 - anche per turismo*);
- i cittadini dell'UE che si sono stabiliti nello Stato membro ospitante (*articolo 7, paragrafo 1*); e
- i cittadini dell'UE che soggiornano in modo permanente nello Stato membro ospitante (*articolo 16, paragrafo 1*); o
- i lavoratori frontalieri che esercitano un'attività in uno Stato membro in cui non soggiornano.

I cittadini dell'UE che soggiornano nello Stato membro di cui sono cittadini non godono di norma dei diritti conferiti dalla direttiva (manca l'aspetto della libera circolazione). Sono previste alcune deroghe:

1) doppia cittadinanza - le persone aventi due cittadinanze (*quella dello Stato membro in cui soggiornano e quella di un altro Stato membro*), acquisite per nascita o per naturalizzazione, rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE, purché abbiano esercitato i diritti di libera circolazione e soggiorno nello Stato membro in cui soggiornano e di cui posseggono la cittadinanza, mantenendo al contempo anche la cittadinanza di origine. Come stabilito dalla Corte di giustizia nella causa C-165/16, *Lounes*, i diritti dei loro familiari cittadini di paesi terzi sono equivalenti a quelli previsti dalla direttiva;

2) in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'applicazione del diritto dell'UE sulla libera circolazione si estende anche ai cittadini dell'UE che ritornano nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza dopo aver soggiornato in un altro Stato membro, e ai cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in un altro Stato membro senza stabilirvisi – ad esempio prestando servizi in un altro Stato membro.

In queste situazioni, la direttiva non si applica in quanto tale, ma solo *per analogia*. Ciò significa che le norme applicabili non dovrebbero essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di un cittadino dell'UE che ha esercitato il diritto alla libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza³².

Per maggiori informazioni sulla questione si rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo³³.

Esempi:

- *Un cittadino francese che risiede a Cipro si reca in Italia — la direttiva si applica.*
- *Un cittadino ceco che vive nella Repubblica ceca si reca (o intende recarsi) in Svezia — la direttiva si applica.*
- *Un cittadino ungherese che vive in Bolivia si reca in Polonia — la direttiva si applica.*
- *Un cittadino polacco che vive in Bolivia si reca in Polonia — la direttiva non si applica.*
- *Un cittadino lettone che soggiorna in Grecia ritorna in Lettonia — la direttiva si applica per analogia.*

Domanda n. 2 - Il richiedente il visto rientra nella definizione di "familiare"?

³² Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-456/12, *O e B*.

³³ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

I "familiari in senso stretto" hanno un diritto automatico di ingresso e di soggiorno qualunque sia la loro cittadinanza. Il diritto di ingresso è conferito loro dalla direttiva e le disposizioni nazionali di attuazione non possono limitare questo diritto né restringere la portata del termine "familiari in senso stretto".

Le seguenti categorie di persone, di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva, sono "familiari in senso stretto":

- il coniuge³⁴;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner quale sopra definiti, o
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner quale sopra definiti.

Oltre alle persone di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva, la Corte di giustizia, nella causa C-200/02, *Zhu e Chen*, ha statuito che anche i cittadini di paesi terzi che abbiano la custodia di un minore cittadino dell'UE rientrano nel campo d'applicazione della direttiva (*tali genitori non sono a carico del minore cittadino dell'UE, ma è quest'ultimo ad essere a loro carico*).

Anche le persone che sono responsabili principali dell'assistenza di cittadini dell'UE a loro carico possono beneficiare dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva se il cittadino dell'UE studia nello Stato membro ospitante e il soggiorno del responsabile principale dell'assistenza serve per permettergli effettivamente di studiare³⁵.

In tali casi, la giurisprudenza ha chiarito che i minori cittadini dell'UE godono di pieni diritti di libera circolazione, nonostante non possano decidere autonomamente dove soggiornare o dove viaggiare. Tali decisioni sono prese dai genitori/responsabili principali dell'assistenza che hanno il diritto di affidamento del minore cittadino dell'UE. Occorre sempre tenere conto dell'interesse superiore del minore, da considerarsi preminente a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per preservare l'unità della famiglia in senso ampio, gli Stati membri devono inoltre agevolare l'ingresso e il soggiorno dei cosiddetti "familiari indiretti" di cittadini dell'UE (*per maggiori dettagli si veda la comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo*³⁶).

Le seguenti categorie di persone, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, sono "familiari indiretti":

- ogni altro familiare (*non contemplato cioè dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva*) che:
 - sia a carico;
 - conviva con il cittadino dell'UE, oppure

³⁴ La Corte di giustizia, nella causa C-673/16, *Coman*, ha statuito che gli Stati membri non possono rifiutare l'ingresso e il soggiorno ai coniugi che hanno contratto matrimonio tra persone dello stesso sesso in un altro Stato membro per il fatto che la legge dello Stato membro ospitante non riconosce tali matrimoni.

³⁵ Norme analoghe si applicano nei confronti dei genitori di cittadini dell'UE il cui diritto di soggiorno si basa sull'articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 e sulla pertinente giurisprudenza (*cfr. causa C-529/11, Alarape, per maggiori dettagli*).

³⁶ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

- per gravi motivi di salute debba essere personalmente assistito dal cittadino dell'UE, oppure
- sia il partner con cui il cittadino dell'UE ha una relazione stabile debitamente attestata.

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che i "familiari indiretti" hanno diritto di vedersi agevolare l'ingresso conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. Contrariamente ai "familiari in senso stretto", non hanno però un diritto automatico di ingresso. Il diritto di ingresso (*e i diritti correlati al visto di ingresso*) è conferito loro dalla legge nazionale di attuazione della direttiva, in cui i consolati troveranno norme dettagliate riguardanti questa categoria di richiedenti il visto.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità nel definire i criteri di cui tener conto per decidere se concedere i diritti previsti dalla direttiva ai "familiari indiretti". Tuttavia, non dispongono di una libertà incondizionata. Per preservare l'unità della famiglia in senso ampio, la legislazione nazionale deve prevedere un attento esame delle circostanze personali pertinenti dei richiedenti interessati, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'UE o di qualsiasi altra circostanza, quale la loro dipendenza finanziaria o fisica, come stabilito al considerando 6 della direttiva.

Per maggiori informazioni sulla questione si rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo³⁷.

Domanda n. 3 - Il richiedente il visto accompagna o raggiunge il cittadino dell'UE?

La direttiva mira a facilitare e promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Essa non si applica alla mobilità dei familiari laddove non sussista alcun nesso con la mobilità di un cittadino dell'UE, ad esempio quando il familiare si reca da solo in uno Stato membro in cui il cittadino dell'UE non soggiorna né intende recarsi.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che questa si applica solo ai familiari, quali precedentemente definiti, che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'UE che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza. La direttiva non subordina i diritti dei familiari alla condizione che essi soggiornino "con" il cittadino dell'UE - devono soggiornare (*o recarsi*) in uno Stato membro in cui il cittadino dell'UE soggiorna (*o si recherà*).³⁸

Per maggiori informazioni sulla questione si rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo³⁹ e al punto 4.7, lettera c), più sotto.

Esempi di casi in cui il familiare accompagna (cioè viaggia con) un cittadino dell'UE:

- *Un cittadino francese che vive in Irlanda si reca in Italia insieme alla moglie pakistana - la direttiva si applica.*
- *Un cittadino ceco che vive nella Repubblica ceca si reca in Svezia insieme alla moglie russa - la direttiva si applica.*

³⁷ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

³⁸ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-267/83, *Diatta*.

³⁹ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

- *Un cittadino slovacco che vive in Romania si reca in Slovacchia insieme alla moglie birmana - la direttiva si applica (per analogia) in quanto il cittadino dell'UE sta ritornando nello Stato membro di cui ha la cittadinanza.*
- *Un cittadino spagnolo che vive in Indonesia si reca in Ungheria insieme alla moglie afghana - la direttiva si applica.*

Esempi di casi in cui il familiare raggiunge un cittadino dell'UE (cioè viaggia successivamente):

- *Un cittadino nigeriano si sposta per raggiungere la moglie che è una cittadina francese residente in Spagna - la direttiva si applica.*
- *Un cittadino maltese che vive a Malta si reca in Svezia, dove la moglie russa intende raggiungerlo in seguito - la direttiva si applica.*
- *Un cittadino estone che vive in Bulgaria con la moglie peruviana si reca in Estonia, dove la moglie intende raggiungerlo in seguito - la direttiva si applica per analogia.*

2. PUÒ LA DIRETTIVA 2004/38/CE ESENTARE I FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE DALL'OBBLIGO DEL VISTO?

Questo punto contiene le specifiche deroghe all'obbligo del visto applicabili una volta accertato che il richiedente rientra nel campo d'applicazione della direttiva (*cf. punto 1 - domande n. 1, 2 e 3*).

La direttiva prevede una norma di esenzione dall'obbligo del visto specificamente collegata a un particolare tipo di carta di soggiorno.

È pertanto essenziale che i consolati identifichino correttamente le carte di soggiorno in questione.

2.1 Carte di soggiorno pertinenti

L'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della stessa, in corso di validità, esonera i familiari cittadini di paesi terzi dal requisito di ottenere il visto.

La "*carta di soggiorno di cui all'articolo 10*" è rilasciata ai familiari di quei cittadini dell'UE che si sono recati in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e che rientrano quindi in una delle categorie definite sopra al punto 1 (*domanda n. 1*).

La stessa esenzione dall'obbligo del visto deve essere estesa anche ai familiari cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno permanente rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (*che sostituisce la carta di soggiorno valida cinque anni di cui all'articolo 10 della direttiva*).

Esempi:

- *La carta di soggiorno "ex articolo 10" tedesca rilasciata alla moglie cinese di un cittadino slovacco è pertinente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.*

- *La carta di soggiorno permanente "ex articolo 20" neerlandese rilasciata alla moglie marocchina di un cittadino belga è pertinente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.*

Per essere pertinenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, non è necessario che la carta di soggiorno o la carta di soggiorno permanente siano in un formato specifico o rechino un titolo particolare⁴⁰.

Tuttavia, le carte di soggiorno pertinenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva esentano i loro titolari dall'obbligo del visto solo quando questi si recano nello Stato membro ospitante insieme al cittadino dell'UE o lo raggiungono in detto Stato (cfr. le norme specifiche Schengen sull'esenzione dal visto al [punto 2.3](#))⁴¹.

2.2 Carte di soggiorno non standard che sono comunque pertinenti

Come spiegato al punto 1, domanda n. 2, la direttiva si applica principalmente ai familiari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva. A tali familiari è rilasciata la carta di soggiorno "*ex articolo 10*" o la carta di soggiorno permanente "*ex articolo 20*".

In determinati casi, i familiari che si trovano in una situazione diversa possono comunque ottenere una carta di soggiorno che è pertinente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva e che esenta il titolare dall'obbligo del visto, analogamente alle carte di soggiorno di cui all'articolo 10 e all'articolo 20:

- a) carte di soggiorno rilasciate ai genitori cui si applica la sentenza *Zhu e Chen* (cfr. punto 1, domanda n. 2); e
- b) carte di soggiorno rilasciate a familiari di un cittadino dell'UE che è ritornato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza (cfr. punto 1, domanda n. 1).

Carte di soggiorno non pertinenti

Qualsiasi altra carta di soggiorno rilasciata a familiari di cittadini dell'UE non esenta il titolare dall'obbligo del visto ai sensi della direttiva 2004/38/CE.

Di solito, il tipo più comune di carta di soggiorno rilasciata a familiari di cittadini dell'UE che non rileva ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva è una carta di soggiorno rilasciata ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro relativa al ricongiungimento familiare con i propri cittadini (*che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione*).

Esempio:

carta di soggiorno finlandese rilasciata alla moglie libica di un cittadino finlandese che vive in Finlandia.

Alcuni Stati membri hanno deciso di rilasciare ai familiari dei propri cittadini carte di soggiorno ai sensi della direttiva. Altri Stati membri hanno ritenuto che ciò complicherebbe la valutazione della

⁴⁰ Nonostante l'obbligo per gli Stati membri di rilasciare carte di soggiorno ai sensi della direttiva recanti il titolo specifico indicato all'articolo 10 della stessa.

⁴¹ Da osservare che i servizi della Commissione stanno attualmente valutando l'interpretazione secondo la quale i titolari di una carta di soggiorno sono esentati dall'obbligo del visto solo quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell'UE, o se possano essere esentati sempre indipendentemente dal fatto che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'UE.

pertinenza ai sensi della direttiva della carta di soggiorno detenuta dal familiare in questione⁴². Qualora la carta di soggiorno non sia pertinente ai sensi della direttiva - e non esoneri il titolare dall'obbligo del visto ai sensi del codice frontiere Schengen (*articolo 2, punto 16*) - il familiare interessato deve chiedere un visto d'ingresso in conformità delle norme applicabili.

2.3 Esenzione dall'obbligo del visto a norma del codice frontiere Schengen

Inoltre, i familiari cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen possono essere esentati dall'obbligo del visto anche a norma dell'articolo 6 del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 16, del medesimo codice (cfr. [allegato 2](#)).

Le carte di soggiorno rilasciate dagli Stati membri Schengen ai familiari di cittadini dell'UE ai sensi dell'articolo 10 o 20 della direttiva 2004/38/CE esentano i titolari dall'obbligo del visto a norma del codice frontiere Schengen, anche se questi viaggiano da soli.

Anche le carte di soggiorno rilasciate ai familiari di cittadini dell'UE ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro relativa al ricongiungimento familiare con i propri cittadini possono esentare i titolari dall'obbligo del visto a norma del codice frontiere Schengen.

In ogni caso si applicano le disposizioni più favorevoli.

Esempi:

- *Un cittadino slovacco vive con la moglie cinese in Germania. Si recano in Francia. Poiché la moglie è titolare di una carta di soggiorno tedesca emessa ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, non ha bisogno di un visto d'ingresso.*
- *Un cittadino tedesco vive con la moglie cinese in Germania. Si recano in Spagna. Poiché la moglie è titolare di un permesso di soggiorno tedesco rilasciato a norma della legislazione nazionale da uno Stato membro Schengen (si noti che tale carta non è pertinente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva), non ha bisogno del visto d'ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen.*
- *Un cittadino slovacco vive con la moglie cinese in Romania. Si recano in Francia. Poiché la moglie è titolare di una carta di soggiorno rumena emessa ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, è esentata dall'obbligo del visto ai sensi della direttiva (ma non ai sensi del codice frontiere Schengen poiché la Romania non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen).*
- *Un cittadino slovacco vive con la moglie cinese in Irlanda. La moglie, titolare di una carta di soggiorno rilasciata dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, si reca da sola in Francia. Viaggiando da sola, deve chiedere un visto per entrare in Francia.*

3. COMPETENZA TERRITORIALE PER LE DOMANDE DI VISTO PRESENTATE DA CITTADINI DI PAESI TERZI FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE

Gli articoli 6 e 7 del codice dei visti disciplinano la competenza territoriale consolare, ossia le condizioni alle quali i richiedenti il visto possono presentare domanda di visto in un determinato paese UE e non UE.

⁴² In linea di principio la situazione in cui la carta di soggiorno presentata non è pertinente ai sensi della direttiva riguarda solo il caso di familiari cittadini di paesi terzi che accompagnano o raggiungono un cittadino dell'UE che è cittadino del paese che ha rilasciato la carta di soggiorno.

Le norme di cui agli articoli 6 e 7 del codice dei visti si applicano a tutti i richiedenti, indipendentemente dal fatto che siano familiari di cittadini dell'UE. Tuttavia la direttiva, così come interpretata dalla Corte di giustizia, rende necessari alcuni adeguamenti in relazione alle domande presentate da familiari in paesi con cui non hanno alcun legame o quando il legame è irregolare.

Tenuto conto dei privilegi di cui godono i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE, i consolati, prima di applicare gli articoli 6 e 7 del codice dei visti, devono effettuare la verifica per stabilire se il richiedente rientra nel campo d'applicazione della direttiva.

3.1 Articolo 6

La direttiva impone agli Stati membri di concedere ogni agevolazione ai familiari cittadini di paesi terzi che chiedono un visto d'ingresso, ma tale obbligo non impone agli Stati membri di accettare le domande di visto presentate da familiari cittadini di paesi terzi in paesi in cui non soggiornano legalmente (*ad esempio, se non sono in possesso di un documento di soggiorno valido rilasciato da tale paese o non hanno diritto a tale documento*) o non sono presenti legalmente. Ciò si riflette nella struttura dell'articolo 6, in particolare il paragrafo 2.

Non ci si può avvalere dell'articolo 6 del codice dei visti per rifiutare automaticamente una domanda di visto - un consolato può rifiutare di accettare una domanda di visto a norma dell'articolo 6 se la giustificazione fornita dal richiedente nel presentare la domanda presso tale consolato è ritenuta insufficiente.

3.2 Articolo 7

Le domande presentate da familiari cittadini di paesi terzi in uno Stato membro dell'UE sono disciplinate dall'articolo 7 del codice dei visti.

Tuttavia la direttiva, così come interpretata dalla Corte di giustizia, osta a che gli Stati membri rifiutino di accettare una domanda di visto per il fatto che il richiedente:

- non è (ancora) in possesso di una carta di soggiorno valida.

A norma della direttiva, il diritto di ingresso e di soggiorno è legato esclusivamente alla sussistenza delle condizioni fissate dalla direttiva - le carte di soggiorno hanno valore meramente dichiarativo e non possono fungere da fonte di diritti (*cfr. per maggiori dettagli la causa C-325/09, Dias*). Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri dispongono di un periodo massimo di sei mesi per rilasciare le carte di soggiorno;

- pur soggiornando legalmente nello Stato membro interessato, vi è entrato in modo irregolare.

I diritti dei familiari ai sensi della direttiva non possono essere revocati a motivo che tali persone sono entrate nel paese violando la normativa o vi soggiornano in modo irregolare (*cfr. per maggiori dettagli la causa C-459/99, MRAX*).

In questo contesto, l'articolo 7 del codice dei visti non può essere invocato per rifiutare di accettare le domande di visto presentate da familiari di cittadini dell'UE in uno Stato membro dell'UE.

4. SPECIFICHE DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI DEL CODICE DEI VISTI

Il presente punto contiene istruzioni operative riguardanti le specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti, da applicarsi quando è accertato che il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione della direttiva e che non vi è esenzione dall'obbligo del visto.

Tali deroghe specifiche non sono esaustive.

4.1 Diritti per i visti

Non possono essere chiesti diritti per i visti.

4.2 Esternalizzazione della raccolta delle domande

Poiché i familiari non sono tenuti a pagare alcun diritto quando presentano la domanda, non si può chiedere loro di prendere appuntamento telefonando a un numero speciale o da un fornitore esterno i cui servizi siano a carico del richiedente. Ai familiari deve essere garantito il diritto di presentare la domanda direttamente al consolato senza spese. Tale possibilità deve essere reale ed effettiva.

Se tuttavia esiste un sistema di appuntamenti (*per il fornitore esterno di servizi o per un appuntamento presso il consolato*), per contattare il consolato tali richiedenti devono poter disporre di apposite linee telefoniche (*a tariffe locali ordinarie*), di qualità comparabile a quella dei numeri telefonici speciali: la disponibilità di queste linee deve cioè essere comparabile a quella per altre categorie di richiedenti e gli appuntamenti devono essere concessi in tempi rapidi.

Qualora i familiari decidano di non avvalersi di tale diritto ma di ricorrere a servizi supplementari, devono sostenerne i costi. In tal caso, i diritti per i servizi prestati devono rispettare debitamente i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del codice dei visti.

In ogni caso, i fornitori esterni prestano i loro servizi sotto la responsabilità dello Stato membro che ha conferito loro l'appalto. Gli Stati membri sono responsabili in particolare della qualità delle informazioni fornite dai fornitori esterni di servizi sui loro siti web e nella comunicazione con il pubblico. Le informazioni fornite sui siti web devono essere complete, corrette e facilmente accessibili.

4.3 Agevolazione delle procedure

Gli Stati membri devono concedere ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE, contemplati dalla direttiva, ogni agevolazione affinché ottengano il visto necessario. Ciò significa che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto di libera circolazione e per offrire a questi richiedenti le migliori condizioni per ottenere il visto d'ingresso.

4.4 Tempi di trattamento della domanda di visto

I visti devono essere rilasciati il più rapidamente possibile in base a una procedura accelerata, e le modalità predisposte dagli Stati membri (*con o senza esternalizzazione*) devono consentire di differenziare tra i diritti dei cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'UE e quelli degli altri cittadini di paesi terzi. Ai primi va accordato un trattamento più favorevole.

Nel caso di una domanda di visto presentata da un cittadino di paese terzo familiare di un cittadino dell'UE, contemplato dalla direttiva, una pratica che duri più di 15 giorni deve essere eccezionale e va giustificata.

4.5 Tipi di visti rilasciati ai familiari di cittadini dell'UE (compresi i familiari che intendono soggiornare per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni)

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE possono essere assoggettati solo all'obbligo del visto d'ingresso conformemente al regolamento (CE) n. 2018/1806.

Il diritto di soggiorno dei familiari deriva dal diritto del cittadino dell'UE. Ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini mobili dell'UE gli Stati membri rilasciano visti per soggiorni di breve durata⁴³.

Al fine di rispecchiare la situazione privilegiata dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE gli Stati membri, nell'applicare l'articolo 24, paragrafi 2 bis e 2 quater, del codice dei visti relativo al rilascio dei visti per ingressi multipli, non devono tenere conto della situazione economica del familiare nel paese di origine né dell'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

4.6 Onere della prova

L'onere della prova applicabile nel contesto di una domanda di visto ai sensi della direttiva è duplice.

- 1) In primo luogo, spetta al richiedente il visto dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva.

Il richiedente deve essere in grado di presentare i documenti giustificativi descritti qui di seguito al punto 4.7 come prova a sostegno della domanda. Se non può apportare tali prove né altro elemento giustificativo, il consolato può concludere che il richiedente non ha diritto al particolare trattamento previsto dalla direttiva.

- 2) In secondo luogo, una volta sufficientemente dimostrato che il richiedente rientra nel campo d'applicazione della direttiva, le autorità nazionali possono rifiutare la domanda di visto:
 - a. a motivo che il richiedente il visto costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, oppure
 - b. in caso di abuso o frode.

Negli ultimi casi di cui al punto 2) l'onere della prova incombe alle autorità nazionali, che devono spiegare concretamente perché ritengono di dover rifiutare il visto d'ingresso al richiedente (che ha dimostrato con prove sufficienti di soddisfare i criteri della direttiva).

Le autorità devono essere in grado di argomentare con convinzione, rispettando tutte le garanzie della direttiva. La decisione di rifiutare il visto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, o per abuso o frode, deve essere notificata per iscritto, pienamente giustificata (ad esempio elencando tutti gli aspetti giuridici e sostanziali presi in considerazione nel concludere che un dato matrimonio è fittizio o che l'atto di nascita presentato è falso).

⁴³ Cfr. causa C-157/03, *Commissione/Spagna*, punto 34.

4.7 Documenti giustificativi

Per dimostrare di avere diritto a un visto d'ingresso ai sensi della direttiva, il richiedente deve anzitutto stabilire che rientra nel suo campo d'applicazione.

A tal fine il richiedente presenta i documenti attinenti alle tre domande di cui al punto 1, che dimostrano:

a) che esiste un cittadino dell'UE da cui può far dipendere i suoi diritti

L'onere della prova è assolto presentando prove dell'identità e della cittadinanza del cittadino dell'UE (*ad esempio, un documento di viaggio valido*)⁴⁴.

b) che è un familiare di tale cittadino dell'UE

L'onere della prova è assolto presentando prove dell'identità del familiare (*ad esempio, un documento di viaggio valido*), dei legami familiari (*ad esempio, un certificato di matrimonio, un atto di nascita, ecc.*) e, se del caso, della sussistenza delle altre condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (*ad esempio, prove della qualità di persona a carico, dei gravi motivi di salute, della stabilità dell'unione, ecc.*);

c) che accompagnerà o raggiungerà il cittadino dell'UE nello Stato membro ospitante.

4.7.1 Caso in cui il richiedente raggiunge un cittadino dell'UE

Se il cittadino dell'UE soggiorna già o è già presente nello Stato membro ospitante, l'onere della prova è assolto presentando prove del soggiorno o della presenza del cittadino dell'UE nello Stato membro ospitante (*ad esempio, un attestato di iscrizione valido rilasciato dallo Stato membro ospitante*). Il livello di prova dipende dalla natura del soggiorno del cittadino dell'UE nello Stato membro ospitante:

- per soggiorni di durata non superiore a tre mesi (*articolo 6, paragrafo 1, della direttiva*), il cittadino dell'UE non deve soddisfare alcun requisito né essere in possesso di alcun documento di soggiorno;
- per soggiorni di durata superiore a tre mesi (*articolo 7, paragrafo 1, della direttiva*), il cittadino dell'UE deve soddisfare le condizioni previste dalla direttiva per il diritto di soggiorno e gli Stati membri possono richiederli di essere in possesso di un attestato di iscrizione;
- per quanto riguarda il diritto di soggiorno permanente (*articolo 16, paragrafo 1, della direttiva*), il cittadino dell'UE non deve soddisfare requisiti supplementari, ma gli Stati membri possono richiederli di essere in possesso di documenti che attestino il soggiorno permanente.

Si noti che alcuni Stati membri non attuano sistemi di iscrizione o lasciano facoltativa l'iscrizione. Di conseguenza, il cittadino dell'UE che soggiorna in questi Stati membri non può essere tenuto ad essere in possesso di un attestato di iscrizione. In ogni caso, i documenti di soggiorno non possono costituire un prerequisito per la concessione del visto a un familiare. Possono tuttavia costituire un mezzo per dimostrare che il cittadino dell'UE soggiorna nello Stato membro.

4.7.2 Caso in cui il richiedente accompagna un cittadino dell'UE

⁴⁴ Il passaporto deve essere valido alla data effettiva di viaggio. Si noti che ai sensi dell'Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/025>), i cittadini degli Stati membri partecipanti possono viaggiare con un documento di viaggio scaduto.

Si tratta del caso in cui il cittadino dell'UE in questione non soggiorna ancora o non è ancora presente nello Stato membro di destinazione, ma vi si recherà in futuro.

Poiché non vi possono essere prove di principio del soggiorno o della presenza del cittadino dell'UE nello Stato membro di destinazione (*dato che l'interessato vi si recherà in un momento successivo*), gli Stati membri non possono obbligare il richiedente il visto a fornire "prove" di viaggi futuri (*i requisiti relativi ai titoli di viaggio o di alloggio non equivalgono a prova di viaggi futuri - tali titoli dimostrano solo che il viaggio o l'alloggio è stato pagato in anticipo, non che il viaggio sarà realmente effettuato*).

In questo contesto, gli Stati membri devono semplicemente chiedere conferma del fatto che il cittadino dell'UE si recherà nello Stato membro di destinazione, e trattare la domanda di visto partendo dal presupposto che il richiedente rientri nel campo d'applicazione della direttiva⁴⁵.

La veridicità di questa supposizione può essere verificata successivamente alla frontiera quando il titolare del visto chiede di entrare. Conformemente all'articolo 30 del codice dei visti, le guardie di frontiera possono richiedere a tale titolare di fornire la prova che il cittadino dell'UE effettivamente soggiorna o è presente nello Stato membro di destinazione. Nella maggior parte dei casi, tale prova sarà soddisfatta automaticamente quando le due persone viaggiano insieme. La mancata presentazione di tale prova può comportare il respingimento. Questa possibilità di controllo lascia impregiudicato il codice frontiere Schengen, che consente alle guardie di frontiera di verificare se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto valido (*articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del codice frontiere Schengen*).

4.7.3 Norme generali

Oltre alle norme sui documenti giustificativi di cui sopra, vanno sottolineati altri aspetti.

- 1) L'unico requisito relativo ai documenti di viaggio dei cittadini dell'UE e dei loro familiari è che essi devono essere in corso di validità (*articolo 5, paragrafo 1, della direttiva*). Gli Stati membri non possono rifiutare una domanda di visto a motivo che il documento di viaggio:
 - non ha una validità futura determinata (*articolo 12, lettera a), del codice dei visti*) – è sufficiente che il documento di viaggio sia valido il giorno dell'ingresso nel territorio;
 - non contiene un determinato numero di pagine bianche (*articolo 12, lettera b), del codice dei visti*), oppure
 - è un documento vecchio privo delle più recenti caratteristiche di sicurezza (*articolo 12, lettera c), del codice dei visti*).
- 2) È un principio consolidato del diritto dell'UE nel campo della libera circolazione che i richiedenti il visto abbiano diritto di scegliere le prove documentali con cui intendono dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva (*cioè prove del legame familiare, della qualità di persona a carico, ecc.*). Gli Stati membri possono, dal canto loro, chiedere documenti specifici (*ad esempio il certificato di matrimonio per provare il legame matrimoniale*), ma non devono rifiutare altri mezzi di prova. Ad esempio, la presentazione di un certificato di matrimonio non è l'unico mezzo accettabile per stabilire i legami familiari.

⁴⁵ Se il richiedente il visto fornisce volontariamente prove di titoli di viaggio o di alloggio che le autorità nazionali reputano non convincenti o fraudolente, tale conclusione può essere presa in considerazione nel decidere sulla frode o meno della domanda (*cfr. punto 4.11*).

- 3) Se gli originali dei documenti pertinenti sono redatti in una lingua che le autorità dello Stato membro interessato non capiscono, questo ne può chiedere una traduzione. Se sussistono dubbi circa l'autenticità di un documento (*ad esempio per quanto riguarda l'autorità di rilascio e la correttezza dei dati che figurano sul documento*), lo Stato membro può chiedere che il documento sia autenticato, legalizzato o verificato. Tuttavia, il sospetto deve essere specifico, nel senso che deve riguardare un documento specifico di un determinato richiedente, poiché sarebbe sproporzionato chiedere sempre sistematicamente la verifica e/o la legalizzazione di tutti i documenti giustificativi.
- 4) I familiari possono essere tenuti a fornire documenti supplementari soltanto nell'ambito:
- della determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito a norma dell'articolo 5 del codice dei visti, oppure
 - della determinazione della competenza territoriale per le domande di visto a norma degli articoli 6 e 7 del codice dei visti, al fine di stabilire il legame con il paese in cui presentano la domanda di visto.
- 5) Documenti giustificativi, informazioni e prove ai sensi del codice dei visti che i familiari di cittadini dell'UE non sono tenuti a fornire:
- documenti che indichino la finalità del viaggio, ai sensi dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti⁴⁶,
 - documenti relativi all'alloggio (*o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l'alloggio*), ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti;
 - documenti che indichino che essi dispongono dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, oppure che sono in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del codice dei visti;
 - informazioni che consentano di valutare la loro intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del codice dei visti;
 - dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del codice dei visti, oppure
 - prova di essere in possesso di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 15 del codice dei visti.

Tali agevolazioni si riflettono ulteriormente nell'esenzione dei familiari di cittadini dell'UE dalla compilazione delle seguenti caselle del modulo di domanda di visto:

Casella 21: "*Occupazione attuale*"

Casella 22: "*Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento*"

⁴⁶ Cfr. per ulteriori dettagli la causa C-109/01, Akrich.

Casella 30: "Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri"

Casella 31: "Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita"

Casella 32: "[...] spese di viaggio e di soggiorno del richiedente [...]".

- 6) Per quanto riguarda la condizione di familiare *a carico*, la giurisprudenza della Corte⁴⁷ ha affermato che essa risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino dell'UE o dal suo coniuge o partner.

La condizione di familiare a carico non presuppone un diritto agli alimenti. Non è necessario esaminare se l'interessato sia in teoria in grado di provvedere a se stesso, ad esempio esercitando un'attività retribuita.

Per stabilire se un familiare è a carico, occorre valutare nella singola fattispecie se l'interessato, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali, necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato di origine o nello Stato di provenienza al momento in cui chiede di raggiungere il cittadino dell'UE (*quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna il cittadino dell'UE*).

La direttiva non prevede requisiti quanto alla durata minima della dipendenza o dell'importo del sostegno materiale fornito, purché l'interessato sia effettivamente a carico e la situazione sia di natura strutturale.

I familiari a carico devono presentare una prova documentale di tale loro status. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo, come confermato dalla Corte. Quando i familiari interessati sono in grado di dimostrare la loro qualità di persona a carico con prove diverse da certificati rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine o di provenienza, lo Stato membro ospitante non può rifiutare di riconoscere i loro diritti. Tuttavia, il semplice impegno da parte di un cittadino dell'UE di mantenere il familiare interessato non è di per sé sufficiente a stabilire l'esistenza della condizione di persona a carico.

Per maggiori informazioni si rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo⁴⁸.

4.8 Riconoscimento o registrazione di matrimoni contratti all'estero

Come sottolineato negli orientamenti della Commissione del 2009, in linea di principio i matrimoni validamente contratti in qualunque parte del mondo devono essere riconosciuti ai fini dell'applicazione della direttiva.

Questo principio vale anche per il rilascio di visti d'ingresso a cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE, che, come confermato dalla Corte di giustizia⁴⁹, derivano tale diritto esclusivamente dai loro legami familiari.

Per analogia con l'elenco chiuso di documenti giustificativi che i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE devono presentare assieme alla domanda di rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, i familiari cittadini di paesi terzi che chiedono un visto d'ingresso a norma della direttiva devono presentare un "*documento che attesti la qualità di familiare*". Ciò significa che non possono essere tenuti alla previa

⁴⁷ Cfr. *cause 316/85, Lebon, e C-1/05, Jia*.

⁴⁸ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

⁴⁹ Causa C-503/03, *Commissione /Spagna*.

registrazione del documento o della qualità di familiare nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'UE.

Richiedere tale previa registrazione equivarrebbe a porre un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di libera circolazione, essendo probabile che il trattamento di alcune domande risulterebbe significativamente ritardato o addirittura impossibile in certi casi, dato che alcuni Stati membri non dispongono di sistemi di registrazione dei matrimoni stranieri.

4.9 Rifiuto del visto

Una volta che la domanda di visto è stata accettata, al familiare può essere rifiutato il visto esclusivamente per i seguenti motivi:

1. con la domanda e i giustificativi di cui al punto 4.7 il richiedente non è riuscito a dimostrare che rientra nel campo d'applicazione della direttiva (*è cioè chiaro che la risposta ad almeno una delle tre domande di cui sopra è negativa*);
2. le autorità nazionali dimostrano che il richiedente il visto costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, oppure
3. le autorità nazionali dimostrano l'esistenza di abuso o frode.

Un visto non può essere rifiutato per il solo motivo che il richiedente è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione sul territorio degli Stati membri⁵⁰. Prima di rifiutare un visto a causa di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro che decide sul merito deve in ogni caso verificare se l'interessato costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza⁵¹.

Un visto non può inoltre essere rifiutato per il solo motivo che uno Stato membro non riconosce il passaporto del familiare. Sebbene ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del codice dei visti spetti in questo caso allo Stato membro decidere se rilasciare il visto, qualora lo Stato membro non riconosca il passaporto il visto deve essere rilasciato su un foglio separato.

Per maggiori informazioni si rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo⁵².

4.10 Notificazione e motivazione di un rifiuto

L'articolo 30 della direttiva stabilisce che ai familiari il rifiuto del visto deve essere notificato per iscritto. Indipendentemente dall'obbligatorietà della notificazione e motivazione dei rifiuti disposta dal codice dei visti, il rifiuto di rilasciare il visto a un familiare di un cittadino dell'UE deve essere sempre pienamente motivato e indicare tutti gli specifici motivi di fatto e di diritto su cui è basato il provvedimento, onde porre l'interessato nella condizione di potersi efficacemente difendere⁵³.

⁵⁰ Cause C-503/03, *Commissione/Spagna*, e C-33/07, *Jipa*.

⁵¹ Analogamente, l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Come statuito dalla Corte (*causa C-50/06, Commissione/Paesi Bassi*), l'esistenza di una condanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che hanno portato a tale condanna provino una condotta personale costituente una minaccia effettiva per l'ordine pubblico.

⁵² <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

⁵³ Cause 36/75, *Rutili*, e T-47/03, *Sison*.

La notifica del rifiuto deve inoltre riportare l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi cui l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire. Ciò vale anche nel caso di accordi di rappresentanza.

Ai fini della notificazione di una decisione negativa possono essere usati moduli purché consentano tuttavia la piena giustificazione dei motivi su cui è fondata la decisione. Pertanto la semplice apposizione di una crocetta su una o più opzioni prestabilite nel modulo uniforme di cui all'allegato VI del codice dei visti non è sufficiente in caso di rifiuto del visto a un familiare di un cittadino dell'UE.

4.11 Procedura di "conversione"

Le domande di visto presentate da cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE ai sensi della direttiva devono essere trattate conformemente alle disposizioni della direttiva.

Gli Stati membri non possono rifiutare di trattare una domanda di visto presentata da un cittadino di paese terzo familiare di un cittadino dell'UE ai sensi della direttiva per il solo motivo che il richiedente può anche avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (o avere diritto ex lege a tale cittadinanza), qualora l'unica prova della cittadinanza presentata insieme alla domanda di visto sia il documento di viaggio rilasciato da un paese terzo.

Se il consolato - dopo aver stabilito che il richiedente il visto non rientra nel campo d'applicazione della direttiva - conclude che la domanda di visto deve essere rifiutata, deve procedere conformemente alla procedura descritta ai [punti 4.9 e 4.10](#).

Qualora la domanda di visto sia stata rifiutata formalmente, il consolato può convertire la domanda di visto in una domanda ai sensi del codice dei visti e invitare il richiedente a fornire i documenti mancanti necessari e a pagare i diritti, se del caso. Non è possibile "passare" semplicemente all'applicazione delle disposizioni generali del codice dei visti senza aver prima rifiutato formalmente la domanda iniziale conformemente alle norme della direttiva.

5. ABUSO E FRODE NELLE DOMANDE DI VISTO DI INGRESSO

Orientamenti dettagliati - anche a livello operativo - per combattere gli abusi e le frodi figurano negli orientamenti della Commissione del 2009 e, in particolare, nel Manuale sui matrimoni fittizi⁵⁴.

I punti che seguono si limitano a fornire orientamenti dettagliati nel contesto delle domande di visto d'ingresso presentate da familiari di cittadini dell'UE.

5.1 Osservazioni generali

Alcune persone possono cercare di manipolare i fatti oppure le norme o le procedure stabilite dal diritto sulla libera circolazione per ottenere un vantaggio illegittimo ed eludere le limitazioni poste dalla legislazione nazionale sull'immigrazione applicabili ai cittadini di paesi terzi che vogliono stabilirsi in modo autonomo.

Per far fronte a questo fenomeno indesiderato l'articolo 35 della direttiva autorizza gli Stati membri ad *"adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio"*.

⁵⁴ COM(2014) 604 final e, in particolare, documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2014) 284 final.

Ai fini della direttiva, per abuso si intende una costruzione di puro artificio mirante unicamente ad ottenere il diritto di libera circolazione e soggiorno ai sensi del diritto dell'Unione la quale, pur rispettando formalmente le condizioni stabilite dalle norme dell'UE, non è conforme al loro scopo⁵⁵.

È necessario distinguere l'abuso dalla frode. Gli autori di frode cercano di violare la legge presentando documenti fraudolenti che attestano il debito rispetto delle condizioni formali, o che sono stati rilasciati sulla base di una falsa descrizione di un fatto sostanziale attinente alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno. Ad esempio, la presentazione di un certificato di matrimonio falsificato volta ad ottenere il diritto di ingresso e di soggiorno in virtù della direttiva costituisce un caso di frode e non di abuso, dal momento che il matrimonio non è stato effettivamente contratto.

In questo contesto, un comportamento strano o insolito non costituisce di per sé abuso o frode.

5.2 Forme di abuso del diritto dell'UE sulla libera circolazione

Vi sono tre forme predominanti di abuso del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE:

a) matrimoni fittizi

Ai fini delle norme dell'UE sulla libera circolazione, per matrimonio fittizio si intende un matrimonio contratto all'unico scopo di conferire il diritto di libera circolazione e soggiorno ai sensi del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE al coniuge che altrimenti non godrebbe di tale diritto.

In linea di principio, l'abuso può assumere la forma anche di altri rapporti fittizi (*ad esempio unione fittizia*), ma tutti gli orientamenti relativi ai matrimoni fittizi possono essere applicati *mutatis mutandis*;

b) filiazione fittizia

Ai fini delle norme dell'UE sulla libera circolazione, per filiazione fittizia si intende una dichiarazione di filiazione presentata da un cittadino dell'UE al solo scopo di conferire una cittadinanza (*e gli annessi status, quali la cittadinanza dell'UE, e diritti, quali il diritto di libera circolazione e di soggiorno ai sensi del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE*) a un minore che non è suo figlio biologico;

c) abuso da parte di cittadini che ritornano nel proprio paese di origine

Un altro caso di abuso si verifica quando un cittadino dell'UE, che non può essere raggiunto dai suoi familiari cittadini di paesi terzi nel suo Stato membro di origine in ragione dell'applicazione delle norme nazionali sull'immigrazione che lo impediscono, si reca in un altro Stato membro al solo scopo di eludere, al ritorno nel suo Stato membro di origine, il diritto nazionale che impedisce il ricongiungimento familiare invocando i diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

⁵⁵ Un caso emblematico è il matrimonio fittizio. Ogni matrimonio fittizio è, per definizione, un matrimonio valido, in quanto le parti sono legalmente divenute marito e moglie. Il matrimonio fittizio è stato contratto in un momento e luogo specifici, con una cerimonia officiata secondo le modalità stabilite dal diritto matrimoniale nazionale applicabile, previo accertamento dell'inesistenza degli impedimenti giuridici al matrimonio (*quali gli impedimenti relativi alla capacità, al consenso, ai gradi vietati di consanguineità o alla prevenzione della bigamia*). Di conseguenza, la coppia può produrre un certificato di matrimonio formalmente valido.

Come confermato dalla Corte di giustizia⁵⁶, i cittadini dell'UE beneficiano della tutela del diritto dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE quando ritornano da un altro Stato membro solo se:

- a) si sono effettivamente stabiliti in quello Stato membro a norma e in conformità delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva;
- b) hanno creato o rafforzato la loro vita familiare in quello Stato membro soggiornando con il familiare interessato; e
- c) non c'è stato abuso (*affinché ci sia un comportamento abusivo devono sussistere:*
 - - circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'UE, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto; e
 - - un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento).

Gli abusi da parte di cittadini che fanno ritorno possono, per definizione, concretizzarsi solo nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'UE che fa ritorno.

Lo spostamento verso lo Stato membro ospitante (*da cui il cittadino dell'UE potrebbe ritornare in patria per poi tentare di eludere le norme nazionali sull'immigrazione*) non è abusivo: al contrario, non vi è alcun abuso se un cittadino dell'UE e i suoi familiari ottengono un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell'UE in uno Stato membro diverso da quello di cui il cittadino dell'UE ha la cittadinanza, in quanto beneficiano di un vantaggio intrinseco all'esercizio del diritto di libera circolazione tutelato dal trattato, indipendentemente dalla finalità del loro spostamento in tale Stato (cause C-109/01, *Akrich*, e C-1/05, *Jia*).

Per maggiori informazioni si rinvia alla comunicazione della Commissione COM(2009) 313 definitivo⁵⁷.

5.3 Diversi tipi di matrimoni autentici e matrimoni fittizi

Nella pratica può essere difficile distinguere tra diversi tipi o forme di matrimonio, in particolare tra matrimoni autentici e matrimoni fittizi.

La sezione 2.2 del *Manuale sui matrimoni fittizi* offre orientamenti più dettagliati per aiutare a contrastare più efficacemente i matrimoni illegittimi, permettendo di capire meglio in cosa consistono i matrimoni fittizi (*inclusi i matrimoni contratti con la frode*) e distinguerli dalle forme di matrimonio autentico (*tra cui i matrimoni combinati, i matrimoni per procura o i matrimoni consolari*).

5.3.1 Garanzie

Indagare sui casi di matrimoni fittizi e decidere sulla base delle prove raccolte dalle autorità nazionali può risultare difficile per tutte le parti coinvolte.

Una decisione non corretta che limiti i diritti di libera circolazione per motivi di abuso può avere un forte impatto negativo sui diritti e sul benessere dei cittadini dell'UE e delle loro famiglie che hanno realmente esercitato il loro diritto di libera circolazione. Una decisione non

⁵⁶ Causa C-456/12, *O e B*.

⁵⁷ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF>

corretta può anche comportare richieste di risarcimento o indennizzo nei confronti delle autorità nazionali ed elevati costi processuali, sia per i singoli che per le autorità nazionali.

La sezione 3 del *Manuale sui matrimoni fittizi* aiuta le autorità nazionali a individuare tutti i fattori e le norme da prendere in considerazione quando intendono adottare misure per prevenire o combattere gli abusi, in particolare le norme dell'UE sulla libera circolazione e sui diritti fondamentali.

5.3.2 Onere della prova

L'onere della prova in relazione al diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro a norma del diritto dell'UE sulla libera circolazione è duplice.

In primo luogo, spetta ai familiari dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione del diritto dell'UE sulla libera circolazione. Ai sensi della direttiva, quando chiedono un visto d'ingresso o una carta di soggiorno devono fornire i documenti necessari previsti dalla direttiva.

Una volta assolto *formalmente* tale onere della prova (*ad esempio mediante presentazione di un certificato di matrimonio valido*), spetta alle autorità degli Stati membri dimostrare l'abuso⁵⁸. Ciò rispecchia il principio di diritto in base al quale la necessità di provare incombe sempre su chi agisce. Le domande di visto d'ingresso non possono essere rifiutate per motivi avulsi dal contesto della fattispecie o basati su considerazioni di prevenzione generale.

Tuttavia, se le autorità degli Stati membri hanno sospetti fondati quanto all'autenticità di un determinato matrimonio, corroborati da elementi di prova (*quali informazioni contraddittorie fornite dai coniugi*), possono invitare i coniugi a presentare ulteriori documenti o prove o sottoporli a un colloquio simultaneo.

I coniugi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità. Tale obbligo deve essere comunicato ai coniugi. Se i coniugi forniscono prove supplementari che dissipano i sospetti delle autorità nazionali, il caso può essere chiuso e il matrimonio è considerato autentico. Se i coniugi non forniscono prove in grado di dissipare i sospetti, delle quali si può ragionevolmente presumere che disporrebbe una coppia autentica, oppure se decidono di non presentare alcuna prova, ciò non può costituire l'unico motivo o il motivo determinante per concludere che il matrimonio è fittizio.

Le autorità possono però tenerne conto, insieme a tutte le altre circostanze del caso, nella valutazione dell'autenticità o meno del matrimonio.

5.4 Orientamenti operativi, in particolare per i consolati

La sezione 4 del *Manuale sui matrimoni fittizi* fornisce una serie di soluzioni che consentono agli Stati membri di mettere a punto schemi operativi adeguati alle loro esigenze specifiche e alle risorse disponibili.

La sezione 4.1 illustra le ragioni e le motivazioni su cui si basano i matrimoni fittizi.

Le sezioni da 4.2 a 4.4 forniscono indicazioni sugli indizi di comportamenti che si può ragionevolmente presumere che le coppie abusive mostrino in misura nettamente maggiore

⁵⁸ Di norma, le coppie sposate non possono essere tenute a dimostrare che il loro matrimonio non costituisce un abuso. L'onere della prova non grava sui cittadini dell'UE e i loro familiari, che non devono fornire la prova che il loro matrimonio sia autentico. Esigere tale prova andrebbe oltre l'obbligo di provare la validità del loro matrimonio.

rispetto alle coppie autentiche, al fine di aiutare le autorità nazionali a decidere se avviare o meno un'indagine su un matrimonio sospetto.

Tali sezioni si concentrano in particolare sulla fase in cui la coppia presenta domanda di visto d'ingresso. Contrastare i matrimoni fittizi nella fase della domanda di visto d'ingresso è, per natura, più difficile, perché in questa fase le autorità nazionali non sono necessariamente riuscite a osservare il comportamento della coppia per un tempo sufficiente per poter concludere che il matrimonio è fittizio.

Se un consolato ha sospetti sulla natura di un determinato matrimonio ma non è in grado di dimostrarne il carattere abusivo con prove di grado conforme alla norma, non può rifiutare di rilasciare il visto d'ingresso. Tuttavia, tale rilascio non può impedire al consolato di continuare a effettuare indagini sulla coppia e, una volta emerse ulteriori prove, concludere che il matrimonio è fittizio e porre debitamente fine o revocare il diritto conferito dalle autorità nazionali ai sensi della direttiva.

La sezione 4.5 illustra le principali tecniche e strumenti di indagine e di contrasto che le autorità nazionali possono utilizzare per combattere i matrimoni fittizi.

Infine, la sezione 4.6 descrive in che modo la cooperazione transfrontaliera può aiutare gli Stati membri ad affrontare i matrimoni fittizi.

6. DOMANDA DI VISTO ALLE FRONTIERE ESTERNE DA PARTE DI FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE

Quando un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto, familiare di un cittadino dell'UE, accompagnando o raggiungendo il cittadino dell'UE in questione arriva alla frontiera senza il visto necessario, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché questi possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione (*articolo 5, paragrafo 4, della direttiva*).

Se provvede a farlo, e se non vi è alcuna prova che dimostri che l'interessato presenta un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, il visto deve essere concesso senza indugio alla frontiera, tenendo conto degli orientamenti di cui sopra.

7. ISTRUZIONI OPERATIVE PER I CONSOLATI SVIZZERI

Base giuridica

La Svizzera non applica la direttiva 2004/38/CE bensì l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)⁵⁹.

L'accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 modifica la Convenzione del 4 gennaio 1960 che istituisce l'Accordo europeo di libero scambio ed estende il campo d'applicazione dell'ALC ai cittadini degli Stati membri del SEE.

7.1 Definizione di "familiare" ai sensi dell'ALC

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dell'ALC, sono considerati familiari di un cittadino dell'UE⁶⁰ e di un cittadino svizzero i seguenti soggetti:

- il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
- i loro ascendenti e quelli del coniuge che siano a carico del cittadino dell'UE o del cittadino svizzero;
- nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.

7.2 Differenze fra la direttiva 2004/38/CE e l'ALC

La definizione di "familiare" ai sensi dell'ALC e della legislazione nazionale svizzera è meno restrittiva di quella data all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE. La legislazione nazionale svizzera conferisce gli stessi diritti anche a persone che non rientrano nelle definizioni di cui sopra. Sono accordate agevolazioni ai familiari che viaggiano da soli (che lo scopo del viaggio sia o meno quello di raggiungere il cittadino dell'UE) o che accompagnano il cittadino dell'UE.

L'ALC non prevede l'esenzione dall'obbligo del visto per i familiari di cittadini dell'Unione. Questi sono tuttavia esenti da tale obbligo se sono titolari di un documento di viaggio valido e di un titolo di soggiorno figurante nell'elenco dei titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ([allegato 2](#)).

7.3 Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti

Il presente punto contiene istruzioni operative riguardanti le specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti, da applicarsi quando è accertato che il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione dell'ALC e che non vi è esenzione dall'obbligo del visto.

7.3.1 Diritti per i visti

I familiari di cittadini dell'UE quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dell'ALC (vedi sopra) e le persone con cui i cittadini dell'UE hanno contratto un'unione registrata sono

⁵⁹ Cfr. la nota 15 relativa al trattamento dei familiari di cittadini svizzeri da parte degli Stati membri dell'UE.
⁶⁰ I riferimenti ai cittadini dell'UE si intendono fatti anche ai cittadini SEE.

esonerati dal pagamento di diritti per il visto conformemente alla legislazione nazionale svizzera.

7.3.2 Agevolazione delle procedure – Tempi di trattamento della domanda di visto

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato I dell'ALC, la Svizzera concede ai familiari di cittadini dell'UE quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso allegato I (vedi sopra) ogni agevolazione per ottenere il visto. In base alla propria legislazione nazionale, la Svizzera concede tali agevolazioni anche alle persone con cui i cittadini dell'UE hanno contratto un'unione registrata.

Sono accordate le seguenti agevolazioni:

- le domande di visto dei familiari di cittadini dell'UE quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dell'ALC (vedi sopra) e delle persone con cui i cittadini dell'UE hanno contratto un'unione registrata sono esaminate il più rapidamente possibile;
- i soggetti di cui al precedente punto non sono tenuti a presentare prove relative ai mezzi di sussistenza (denaro in contanti, traveller's cheque, carte di credito);
- i soggetti di cui al precedente punto non sono tenuti a presentare inviti, dichiarazioni di garanzia e/o di alloggio.

7.3.3 Tipi di visti rilasciati

I familiari che sono cittadini di un paese terzo possono essere assoggettati solo all'obbligo del visto d'ingresso conformemente al regolamento (UE) 2018/1806.

7.3.4 Documenti giustificativi

Per godere delle agevolazioni previste dall'ALC, il richiedente il visto deve dimostrare di essere un familiare di un cittadino dell'UE (*ad esempio tramite certificato di matrimonio, atto di nascita, prova della qualità di persona a carico, ecc.*).

7.3.5 Onere della prova

L'onere della prova applicabile nel contesto di una domanda di visto ai sensi dell'ALC è duplice.

In primo luogo, spetta al richiedente il visto dimostrare di rientrare nel campo d'applicazione dell'ALC. Il richiedente deve essere in grado di presentare i documenti giustificativi di cui sopra come prova a sostegno della domanda.

Se non può apportare tali prove, il consolato può concludere che il richiedente non ha diritto al particolare trattamento previsto dall'ALC.

Non possono essere chiesti documenti supplementari relativi allo scopo del viaggio e ai mezzi di sussistenza (*ad esempio giustificativo di alloggio, attestato relativo alle spese di viaggio*); i familiari dei cittadini dell'UE sono difatti dispensati dal compilare le seguenti caselle del modulo di domanda:

Casella 21: *"Occupazione attuale"*

Casella 22: *"Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento"*

Casella 30: *"Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri"*

Casella 31: *"Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita"*

Casella 32: *"[...] spese di viaggio e di soggiorno del richiedente [...]"*.

Se gli originali dei documenti sono redatti in una lingua che le autorità dello Stato membro interessato non capiscono, o se vi sono dubbi sulla loro autenticità, i consolati possono chiedere che i documenti siano tradotti, autenticati o legalizzati.

7.3.6 Notificazione e motivi di un rifiuto

La decisione di rifiutare il visto e i relativi motivi sono notificati al richiedente tramite il modulo uniforme. Conformemente alla legislazione nazionale svizzera i familiari dei cittadini dell'UE godono dello stesso diritto di ricorso degli altri richiedenti il visto.

PARTE IV: VISTI CHIESTI ALLE FRONTIERE ESTERNE

Base giuridica: codice dei visti – articoli 35 e 36

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VISTO ALLE FRONTIERE ESTERNE

1.1 La domanda di visto può essere presentata alla frontiera?

Di norma la domanda di visto va presentata prima del viaggio previsto presso il consolato dello Stato membro competente (cfr. [parte II, capitolo 2](#)) nel paese di residenza del richiedente.

Tuttavia, se il richiedente può spiegare che per motivi imprevedibili e imperativi non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente (cioè nei sei mesi precedenti il viaggio previsto), la domanda può essere presentata alla frontiera. Le autorità di frontiera possono chiedere documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso. Il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen deve inoltre essere considerato sicuro.

Esempi di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso che giustificano la presentazione della domanda di visto alle frontiere esterne:

- *Malattia grave e improvvisa di un familiare.*
- *Decesso di un familiare.*
- *Ingresso richiesto per ricevere le prime cure mediche e/o psicologiche urgenti nello Stato membro in questione, soprattutto a seguito di incidenti (ad esempio un naufragio in prossimità di uno Stato membro, o altri casi di soccorso e calamità).*
- *Cambiamento di rotta imprevisto di un volo aereo: ad esempio volo Delhi-Londra con scalo previsto a Francoforte (senza possibilità di sbarco per i passeggeri), che a causa delle cattive condizioni meteorologiche a Francoforte è dirottato sull'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e non può proseguire la rotta fino all'indomani.*
- *Cambio all'ultimo minuto dei membri dell'equipaggio di un aereo: coloro che non fanno più parte dell'equipaggio hanno bisogno di un visto per restare nel territorio degli Stati membri in attesa di un altro aereo che li riporti a casa come passeggeri ordinari (dallo stesso aeroporto o da un altro aeroporto nel territorio degli Stati membri).*

Per quanto riguarda le regole specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini svizzeri si rinvia alla [parte III](#).

1.2 Esistono regole specifiche per il trattamento delle domande di visto alla frontiera?

Per l'esame delle domande di visto presentate alla frontiera e per le decisioni sul merito si applicano le regole generali. Tuttavia, date le circostanze (ad esempio l'urgenza) in cui le domande di visto sono presentate alla frontiera, alcune regole diventano irrilevanti in quanto le varie fasi (presentazione della domanda, esame e decisione sul merito) sono molto ravvicinate.

Migliore prassi raccomandata

Occorre distinguere tra:

a) casi eccezionali in cui il cittadino di paese terzo che intende entrare nel territorio degli Stati membri si presenta alla frontiera esterna e chiede il visto, e

b) casi di emergenza in cui molte persone che non intendevano entrare nel territorio degli Stati membri sono costrette a farlo: *ad esempio un aereo diretto a Francoforte deve atterrare all'aeroporto di Lussemburgo a causa delle cattive condizioni meteorologiche a Francoforte; i passeggeri saranno trasferiti a Francoforte in autobus; centinaia di passeggeri avrebbero dovuto solamente transitare per la zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte e proseguire il viaggio verso paesi terzi; sono quindi obbligati a chiedere un visto a Lussemburgo.*

Nei casi sub a), in linea di principio si applicano tutte le disposizioni pertinenti sull'esame della domanda di visto e sulla decisione sul merito, mentre nei casi sub b), in cui i cittadini di paesi terzi non intendevano entrare nel territorio degli Stati membri ma sono costretti a farlo per causa di forza maggiore, si può derogare ad alcune disposizioni (ad esempio esenzione dal pagamento dei diritti per il visto).

Le domande presentate alle frontiere sono soggette alle seguenti regole generali.

1.2.1 Elementi fondamentali della domanda di visto

- Presentazione di un modulo di domanda compilato e firmato. Se le autorità competenti dello Stato membro in questione ritengono che le circostanze lo giustifichino (ad esempio estrema urgenza o numero elevato di persone cui deve essere rilasciato un visto rapidamente), è possibile inserire direttamente tutti i dati pertinenti del richiedente nella banca dati nazionale dei visti, anziché chiedere a ciascun interessato di compilare il modulo di domanda.
- Presentazione di un documento di viaggio valido (cfr. [parte II, punto 3.1.1](#)).
- Di norma, la validità del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri; tuttavia, dato che i visti chiesti alla frontiera riguardano spesso casi di urgenza, può essere accettato anche un documento di viaggio con validità inferiore.
- Presentazione di una fotografia conforme alle norme di cui alle specifiche fotografiche ([allegato 11](#)).
- Rilevamento dei dati biometrici, ove applicabile (cfr. [parte II, capitolo 4](#)).
- Riscossione dei diritti per i visti (cfr. [parte II, punto 3.4](#)). Alle frontiere esterne si applicano le regole generali sui diritti per i visti figuranti nel codice dei visti e negli accordi di facilitazione del visto. I diritti "per motivi di urgenza" di 70 euro previsti in alcuni accordi di facilitazione del visto non si possono applicare alle frontiere esterne.
- Presentazione dei documenti giustificativi, compresa la prova dell'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso (cfr. in particolare [parte II, punto 5.2](#)).

- Presentazione di una prova del possesso di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio (cfr. [parte II, punto 5.3](#)).

Si può derogare all'obbligo per il richiedente di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera, oppure per motivi umanitari.

Migliori prassi raccomandate in relazione al modulo di domanda: sostanzialmente si applicano le regole generali sul modulo di domanda (cfr. punto 3.2). Per quanto riguarda le versioni linguistiche (cfr. punto 3.2.1) disponibili ai valichi di frontiera, il modulo deve essere disponibile almeno nelle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui frontiera è presentata la domanda e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, ad esempio l'inglese.

1.3 Quali tipi di visto possono essere rilasciati alle frontiere esterne?

Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.

Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alle frontiere esterne. Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio (cfr. [parte II, punto 8.5.2](#)).

1.3.1 Modalità di compilazione del visto adesivo

[Cfr. parte II, capitolo 10, e allegato 20.](#)

1.3.2 Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri sul rilascio di un visto

Cfr. [parte II, capitolo 9.](#)

1.3.3 Rifiuto di un visto chiesto alle frontiere esterne

Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafo 1, articolo 35, paragrafo 6, e allegato VI

Quando una domanda è stata esaminata e sussistono le condizioni di ingresso per ottenere un visto uniforme, questo può essere rilasciato.

Quando le condizioni di ingresso non sono soddisfatte occorre valutare se le circostanze giustificano eccezionalmente una deroga alla regola generale, e può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata (cfr. [parte II, punto 8.5.2](#)). Se non si ritiene giustificato derogare alla regola generale, il visto va rifiutato.

Il visto deve essere inoltre rifiutato alla frontiera se il richiedente non è in grado di dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso.

Occorre distinguere tra respingimento e rifiuto del visto alla frontiera. Il respingimento è disciplinato dal codice frontiere Schengen mentre il rifiuto del visto è regolamentato dal codice dei visti.

1.3.4 Quali sono i motivi di rifiuto del visto?

Di norma, un visto uniforme è rifiutato se l'esame della domanda porta ad una o più delle conclusioni esposte in appresso:

1. il richiedente ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
2. non è stata fornita una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
3. il richiedente non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita;
4. il richiedente non dimostra di essere in grado di ottenere legalmente mezzi di sussistenza sufficienti per la durata prevista del soggiorno e per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita;
5. il richiedente ha già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni in corso sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
6. il richiedente è segnalato nel SIS al fine della non ammissione; *in tal caso va aggiunto lo Stato membro interessato;*
7. il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna da uno o più Stati membri;
8. il richiedente è considerato una minaccia per la salute pubblica di uno o più Stati membri;
9. il richiedente è considerato una minaccia per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri;
10. le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;
11. vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità per quanto riguarda ... (*specificare*);
12. vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi presentati o sulla veridicità del loro contenuto;
13. vi sono ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto;

14. non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;
15. il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;
16. il richiedente non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

Per quanto riguarda i motivi che giustificano il rifiuto di un visto, attualmente si applicano regole specifiche ai familiari di cittadini dell'UE o di cittadini svizzeri (cfr. parte III).

1.3.5 Il rifiuto del visto e i motivi del rifiuto devono essere notificati al richiedente?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 35, paragrafo 7, e allegato VI

Quando rifiuta un visto, l'autorità di frontiera deve compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto specificando la ragione o le ragioni, e deve trasmetterlo al cittadino di paese terzo interessato ([cfr. allegato 25](#)).

1.3.6 Informazioni da aggiungere al VIS in caso di rifiuto del visto

Cfr. parte II, capitolo 11.3.

1.3.7 Orientamenti transitori per quanto riguarda le azioni da intraprendere nel VIS in caso di rifiuto del visto

Si vedano i punti rilevanti alla parte II, punto 11.3.1.

2. VISTI RILASCIATI ALLA FRONTIERA ESTERNA A MARITTIMI IN TRANSITO

Con "marittimo" si intende ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali.

A un marittimo può essere rilasciato un visto alla frontiera esterna ai fini del transito se non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente per motivi imprevedibili e imperativi, e attraversa la frontiera in questione per imbarcarsi su o trasferirsi da una nave che è entrata nel porto di uno Stato membro allo scopo di uscire dal territorio degli Stati membri a bordo di un'altra nave che salpa dal porto di un altro Stato membro.

Va osservato che, per questa particolare categoria di persone, i motivi "imprevedibili e imperativi" d'ingresso sono più frequenti che per altri tipi di viaggiatori, e questo a causa di cambiamenti imprevedibili, dovuti ad esempio alle condizioni meteorologiche, di orario della nave su cui il marittimo deve imbarcarsi o da cui deve sbarcare.

Gli Stati membri devono tuttavia tenere presente che i marittimi possono presentare domanda di visto 9 mesi prima della data prevista per il viaggio (cfr. sezione 2.1), cosa che dovrebbe limitare la necessità di rilascio dei visti alle frontiere esterne.

Esempi di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso e di conseguente presentazione della domanda di visto alla frontiera:

- *Un marittimo riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che il 4 novembre dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi). Riceve l'informazione il 1° novembre mentre sta lavorando a bordo di un'altra nave. Sbarcherà da tale nave il 2 novembre e raggiungerà i Paesi Bassi in aereo il 3 novembre.*
- *Il 1° maggio un marittimo filippino, che vive in un piccolo villaggio su un'isola a centinaia di chilometri dall'ambasciata, riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi) che lascerà il porto l'8 maggio.*
- *Un'agenzia marittima dà istruzione a un marittimo di imbarcarsi il 4 novembre su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi). Il marittimo riceve l'informazione il 1° novembre mentre sta lavorando a bordo di un'altra nave che attraccherà al Pireo (Grecia) il 2 novembre. Chiede pertanto un visto alla frontiera esterna della Grecia da cui entrerà nel territorio degli Stati membri per raggiungere i Paesi Bassi in aereo.*
- *Un marittimo filippino il 25 ottobre è informato del suo prossimo ingaggio su una nave nel Regno Unito a partire dal 1° novembre. Tuttavia, a causa di condizioni meteorologiche avverse, la nave è dirottata verso Le Havre (Francia). In questo caso il marittimo può chiedere un visto alla frontiera francese.*
- *Un marittimo indiano arriva in nave a Barcellona (Spagna). Deve sbarcare e tornare a casa in aereo per godere delle ferie alla fine del suo contratto di lavoro a bordo. Il consolato spagnolo a Mumbai non avrebbe potuto trattare la domanda del marittimo prima della sua partenza sulla nave, poiché in quel momento non si sapeva ancora che l'interessato sarebbe sbarcato in Spagna. Il marittimo, quindi, può solo chiedere*

il visto alla frontiera esterna della Spagna prima di sbarcare in tale Stato e prendere l'aereo per tornare a casa.

Esempi di casi in cui il marittimo non può dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso e di conseguenza presentare la domanda di visto alla frontiera.

- *Un marittimo filippino, che vive in un piccolo villaggio su un'isola a centinaia di chilometri dall'ambasciata, lavora su una nave da crociera con orari regolari, che parte dal porto di Rotterdam (Paesi Bassi) ogni tre mesi alla stessa ora dello stesso giorno.*
- *Il 1° maggio un marittimo filippino, che vive in un piccolo villaggio su un'isola a centinaia di chilometri dall'ambasciata, riceve comunicazione dalla sua agenzia marittima che dovrà imbarcarsi su una nave nel porto di Rotterdam (Paesi Bassi) che lascerà il porto il 28 maggio.*

Prima di rilasciare il visto alla frontiera a un marittimo, le autorità nazionali competenti si scambiano le necessarie informazioni conformemente alle istruzioni operative di cui all'[allegato 26](#)⁶¹.

Nel caso dei marittimi si applicano le regole generali per il tipo di visto da rilasciare alle frontiere esterne, tenendo tuttavia conto della natura specifica di questo tipo di lavoro e consentendo un certo margine nel determinare la durata del soggiorno autorizzato e il periodo di validità del visto.

Migliore prassi raccomandata per il rilascio di un visto alle frontiere esterne a marittimi in transito: il 1° novembre un marittimo arriva in aereo all'aeroporto di Bruxelles (Belgio) per imbarcarsi su una nave il cui attracco è previsto nel porto di Anversa (Belgio) il 3 novembre. Dato che la nave potrebbe subire ritardi è opportuno aggiungere qualche giorno di margine al periodo di soggiorno autorizzato e al periodo di validità del visto.

⁶¹ Decisione C(2020)64 recante istruzioni operative per il rilascio dei visti alla frontiera esterna ai marittimi.

PARTE V: MODIFICA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO

1. PROROGA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO

Base giuridica: codice dei visti – articolo 33

Il titolare di un visto, che si trovi già nel territorio degli Stati membri e non possa lasciarlo prima della scadenza del visto per motivi di forza maggiore, ragioni umanitarie o ragioni personali serie, deve chiedere la proroga del visto alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova, anche se diverso dallo Stato membro il cui consolato ha rilasciato il visto.

In determinati casi le autorità dello Stato membro interessato hanno l'obbligo di prorogare il visto (punto 1.1), mentre in altri possono decidere di prorogarlo (punto 1.2).

1.1 In quali casi è obbligatorio prorogare il visto?

Il periodo di validità di un visto rilasciato e/o la durata del soggiorno da esso autorizzata sono prorogati qualora l'autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno autorizzato.

Esempio di motivo di forza maggiore:

un vettore aereo modifica all'ultimo minuto l'orario di volo (ad esempio per cattive condizioni metereologiche, sciopero)

Esempio di ragioni umanitarie:

- malattia grave e improvvisa dell'interessato (comportante l'incapacità di viaggiare) o malattia grave e improvvisa/decesso di un familiare che vive/viveva in uno Stato membro

Ai sensi degli accordi di facilitazione del visto, la proroga del visto è obbligatoria solo per causa di "forza maggiore" e non per "ragioni umanitarie". Tuttavia, i cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione degli accordi di facilitazione del visto beneficiano anche delle disposizioni più favorevoli del codice dei visti.

1.2 Può essere chiesto di pagare dei diritti per la proroga di un visto per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie?

In caso di proroga di un visto per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie non può essere chiesto di pagare alcun diritto.

1.3 In quali casi non è obbligatorio prorogare il visto?

Il periodo di validità di un visto rilasciato e/o la durata del soggiorno da esso autorizzato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l'esistenza di ragioni personali serie che giustificano tale proroga.

Esempi di ragioni personali serie che giustificano la proroga del visto:

- un cittadino namibiano si reca a Colonia (Germania) per andare a prendere un familiare che è stato operato. Il giorno prima della partenza prevista, il ricoverato ha una ricaduta e non può lasciare l'ospedale prima di due settimane.

- un uomo d'affari angolano si reca in Italia per concludere un contratto con una società italiana e visitare alcuni siti di produzione italiani. Le trattative durano più del previsto e il cittadino angolano deve rimanere una settimana in più rispetto a quanto programmato.

Esempi di ragioni personali che non giustificano la proroga del visto:

- un cittadino boliviano si reca in Svezia per partecipare a una riunione di famiglia. In tale occasione incontra un vecchio amico e vorrebbe prolungare il soggiorno di due settimane.

1.3.1 Può essere chiesto di pagare dei diritti per la proroga di un visto per ragioni personali serie?

In caso di proroga di un visto per ragioni personali serie è dovuto un diritto di 30 EUR.

1.4 Prima di decidere in merito alla proroga di un visto occorre effettuare una "consultazione preliminare"?

Se il titolare del visto che chiede la proroga è un cittadino di un paese terzo o appartiene a una categoria di cittadini per i quali uno Stato membro richiede la "consultazione preliminare", non è necessario effettuare nuovamente la consultazione. Poiché questa ha avuto luogo prima del rilascio del visto originario, si può presumere che il suo esito rimanga valido.

1.5 Qual è la validità territoriale di un visto prorogato?

In linea di massima, la proroga consente al titolare di spostarsi nel territorio previsto dal visto originario. Le autorità dello Stato membro competente per la proroga possono tuttavia limitare la validità territoriale del visto prorogato. Non possono però disporre il contrario: un visto che originariamente aveva una validità territoriale limitata non può essere prorogato per consentire il soggiorno nell'intero territorio degli Stati membri.

1.6 Qual è la durata del soggiorno consentita da un visto prorogato?

In linea generale, la proroga di un visto non deve comportare un soggiorno complessivo superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

1.7 Che forma assume la proroga del visto?

Base giuridica: codice dei visti – articolo 27, articolo 33, paragrafo 6, e allegato X

La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo applicato sul modello uniforme ([allegato 19](#)), compilato conformemente al [capitolo 10](#) e all'[allegato 20](#).

1.8 Quali sono gli elementi da verificare ai fini della valutazione di una richiesta di proroga?

Se ritiene che i motivi della richiesta di proroga del visto siano sufficienti, l'autorità competente deve verificare che:

- il documento di viaggio del richiedente sia ancora valido per tre mesi dopo la data prevista per la partenza;
- il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata aggiuntiva del soggiorno;
- il richiedente abbia dimostrato di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio per la durata aggiuntiva del soggiorno.

Devono comunque essere soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento del visto originario.

In caso di proroga del visto, sono inseriti nel VIS i dati rilevanti.

2. ANNULLAMENTO DI UN VISTO RILASCIATO

Base giuridica: codice dei visti – articolo 34 e allegato VI

Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento.

Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell'annullamento.

***Esempio:** un cittadino russo, titolare di un visto per un ingresso rilasciato dal consolato italiano di Mosca, arriva all'aeroporto di Bruxelles (Belgio) senza avere la prova del volo di coincidenza da Bruxelles verso un aeroporto italiano né una valida spiegazione che giustifichi la sua presenza a Bruxelles.*

Si può presumere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento, e le autorità belghe devono annullare il visto e informare le autorità italiane.

***Esempio:** un cittadino indiano, titolare di un visto per ingressi multipli per 90 giorni rilasciato dal consolato italiano di Delhi ai fini della partecipazione a un corso estivo in un'università italiana, lavora irregolarmente in Germania in un ristorante. L'autorità preposta al controllo finanziario del lavoro sommerso svolge un'indagine e scopre questa attività.*

In questo caso le autorità tedesche devono annullare il visto.

2.1 Motivi di annullamento

L'omessa presentazione da parte del titolare del visto di uno o più dei documenti giustificativi di cui al punto 5.2.1 o della prova, alla frontiera, della disponibilità di mezzi di sussistenza

sufficienti non comporta automaticamente l'annullamento del visto, soprattutto se rilasciato da un altro Stato membro, ma comporta il respingimento.

Esempio: un cittadino bielorusso, titolare di un visto per ingressi multipli rilasciato (per viaggi d'affari) dal consolato polacco a Minsk (Bielorussia), vola da Minsk a Roma (Italia) per turismo senza poter provare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per soggiornare in Italia. È evidente che ha già usato il visto per viaggi d'affari in Polonia e il visto è ancora valido.

In questo caso il visto non deve essere annullato, ma l'ingresso deve essere negato.

Qualora al momento del controllo di frontiera il titolare del visto non possa provare lo scopo del viaggio, devono essere svolti ulteriori accertamenti per valutare se l'interessato abbia ottenuto il visto in modo fraudolento e presenti un rischio in termini di immigrazione illegale. Se necessario, vanno contattate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato il visto. Il visto deve essere annullato solo se è stato accertato che è stato ottenuto in modo fraudolento.

2.2 Come va indicato l'annullamento?

In caso di annullamento, è apposto sul visto il timbro "ANNULLATO" e l'elemento otticamente variabile del visto, l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono resi inutilizzabili con un oggetto appuntito. Lo scopo è impedire che l'elemento otticamente variabile possa essere staccato dal visto e riutilizzato a fini illeciti.

Migliore prassi raccomandata in relazione alle lingue del timbro e le informazioni sull'annullamento del visto:

affinché le autorità competenti di tutti gli Stati membri capiscano il significato del timbro, la dicitura "Annullato" può essere scritta nelle lingue nazionali dello Stato membro che effettua l'annullamento e, ad esempio, in inglese. Cfr. anche il punto 4.

2.3 I dati relativi a un visto annullato devono essere inseriti nel VIS?

In caso di annullamento del visto, sono inseriti nel VIS i dati rilevanti.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere nel VIS si veda l'[allegato 32](#).

2.4 L'annullamento del visto e i motivi dell'annullamento devono essere notificati all'interessato?

Quando viene annullato il visto, le autorità competenti devono compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione dell'annullamento specificandone la ragione o le ragioni, e devono trasmetterlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25](#)).

Migliore prassi raccomandata: quando uno Stato membro ha annullato un visto rilasciato da un altro Stato membro, si raccomanda di trasmettere le informazioni per mezzo del modulo di cui all'[allegato 30](#).

2.5 L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione di annullamento?

Le persone cui sia stato annullato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione di annullamento. Nel notificare l'annullamento, all'interessato vanno fornite le informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso.

3. REVOCA DI UN VISTO RILASCIATO

Base giuridica: *codice dei visti – articolo 34 e allegato VI*

Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

Se un consolato sospetta che il titolare di un visto non soddisfi più le condizioni richieste, deve esaminare approfonditamente le circostanze e garantire che si disponga di un livello adeguato di prove documentali prima di decidere di revocare il visto. Prove indirette, come la cancellazione di prenotazioni alberghiere o aeree, non sono in sé sufficientemente solide ai fini della revoca del visto. In tali casi, prima di decidere se la revoca è giustificata, i consolati devono considerare l'opportunità di contattare il titolare del visto per chiedere spiegazioni in merito ai cambiamenti del programma di viaggio.

Esempio: *un visto deve essere revocato alla frontiera se dopo il rilascio il titolare è stato segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS).*

Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. La richiesta deve essere presentata per iscritto. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca.

3.1 Motivi di revoca

L'omessa presentazione da parte del titolare del visto di uno o più dei documenti giustificativi di cui alla [parte II, punto 5.2](#), o della prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti non comporta automaticamente la revoca del visto, soprattutto se rilasciato da un altro Stato membro.

3.2 Come va indicata la revoca?

In caso di revoca, è apposto sul visto il timbro "REVOCATO" e l'elemento otticamente variabile del visto, l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono

resi inutilizzabili con un oggetto appuntito. Lo scopo è impedire che l'elemento otticamente variabile possa essere staccato dal visto e riutilizzato a fini illeciti.

Migliore prassi raccomandata in relazione alle lingue del timbro e le informazioni sulla revoca del visto:

affinché le autorità competenti di tutti gli Stati membri capiscano il significato del timbro, la dicitura "Revocato" può essere scritta nelle lingue nazionali dello Stato membro che effettua l'annullamento e, ad esempio, in inglese. Cfr. anche il punto 4.

3.3 I dati relativi a un visto revocato devono essere inseriti nel VIS?

In caso di revoca del visto, sono inseriti nel VIS i dati rilevanti.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere nel VIS si veda l'[allegato 32](#).

3.4 La revoca del visto e i motivi della revoca devono essere notificati all'interessato?

Quando viene revocato un visto, le autorità competenti devono compilare il modulo uniforme per la notificazione e la motivazione della revoca specificandone la ragione o le ragioni, e devono trasmetterlo al cittadino di paese terzo interessato (cfr. [allegato 25](#)).

Migliore prassi raccomandata: quando uno Stato membro ha revocato un visto rilasciato da un altro Stato membro, si raccomanda di trasmettere le informazioni per mezzo del modulo di cui all'[allegato 31](#).

3.5 L'interessato ha diritto di presentare ricorso contro una decisione di revoca?

Le persone cui sia stato revocato il visto hanno il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su istanza del titolare stesso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione di revoca. Nel notificare la revoca, all'interessato vanno fornite le informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso.

4. TRADUZIONI DI "ANNULLATO" E "REVOCATO"

EN	ANNULLED	REVOKED
BG	АНУЛИРАНА	ОТМЕХЕНА
ES	ANULADO	RETIRADO
CS	NEPLATNÉ	ZRUŠENO
DA	ANNULLERET	INDDRAGET
DE	ANNULLIERT	AUFGEHOBEN
ET	TÜHISTATUD	KEHTETUKS TUNNISTATUD
EL	ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ	ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ
FR	ANNULÉ	ABROGÉ
HR	PONIŠTENO	UKINUTO
IT	ANNULLATO	REVOCATO
LV	ANULĒTA	ATCELTA
LT	PANAİKINTA	ATŠAUKTA
HU	MEGSEMMISÍTVE	VISSZAVONVA
MT	ANNULLATA	REVOKATA
NL	NIETIG VERKLAARD	INGETROKKEN
PL	UNIEWAŻNIONO	COFNIĘTO
PT	ANULADO	REVOGADO
RO	ANULAT	REVOCAT
SK	ZRUŠENÉ	ODVOLANÉ
SL	RAZVELJAVLJENO	PREKLICANO
FI	MITÄTÖN	KUMOTTU
SV	UPPHÄVD	ÅTERKALLAD
NO	ANNULLERT	INNDRATT

PARTE VI: LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

DIRITTO DELL'UNIONE

- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19)
- Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24)
- Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE - Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1)
- Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39)
- Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99, del 17.4.2003, pag. 8)
- Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15)
- Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2004, relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 12)

- Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (rettifica) (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35)
- Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8)
- Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3)
- Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23)
- Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1) quale modificato dal regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25)
- Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1)
- Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1)

DIRITTO INTERNAZIONALE

- Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 (Convenzione ICAO, allegati 2 e 9)
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e relativi protocolli
- Convenzione OIL sui documenti d'identità dei marittimi (convenzione n. 185) del 19 giugno 2003
- Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6)

- Decisione 2007/840/CE del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 68)
- Decisione 2007/340/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa (GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27)
- Decisione 2007/821/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 85)
- Decisione 2007/822/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 97)
- Decisione 2007/823/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 109)
- Decisione 2007/824/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 125)
- Decisione 2007/825/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137)
- Decisione 2007/827/CE del Consiglio, del 22 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 169)
- Decisione 2011/117/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Georgia (GU L 52 del 25.2.2011, pag. 34)
- Decisione 2013/296/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 3)
- Decisione 2013/297/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 11)
- Decisione 2013/521/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3)
- Decisione 2013/628/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2)

- Decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49)."